

SUSSIDIO MUTUALISTICO OPERA

OPERA SMART

AREA OSPEDALIERA

Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital - max annuo	€	50.000,00
- max annuo in caso di Grandi Interventi Chirurgici da elenco (*) elevato a	€	100.000,00
- in caso di Parto Naturale - sub max annuo	€	2.500,00
- in caso di Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo	€	3.500,00

Condizioni di Rimborso - Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital

Struttura sanitaria VIP: al 100%
In Network: quota a carico del 30%
Out Network: quota a carico 50%
Ticket: al 100%

Condizioni di Rimborso - Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico

Struttura sanitaria VIP: al 100%
In Network: quota a carico del 30%
Out Network: quota a carico 50%
Ticket: al 100%

Pre ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

60 gg

Durante il ricovero

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria
- materiale di Intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento)
- esami, cure, assistenza medica e infermieristica
- medicinali
- trattamenti fisioterapeutici e rieducativi
- rette di degenza
- sostegno all'accompagnatore

max € 150,00/g
€ 30,00/g, max 30 gg annui

Post ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
- medicinali
- prestazioni mediche
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali
- assistenza infermieristica a domicilio

€ 25,00/g, max 40 gg per evento

Indennità Sostitutiva (escluse pre/post) in caso di Ricoveri con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital presso il SSN

€ 150,00/g, max 60 gg

AREA EXTRA OSPEDALIERA

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - max annuo	€	2.500,00
--	---	-----------------

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 50,00 per accertamento/ciclo di terapia
Ticket: al 100%

Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Max Annuo	€	1.000,00
--	---	-----------------

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP, Televisita: al 100%
In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 50,00 per prestazione
Ticket: al 100%

Medicina Preventiva

Visita Preventiva:

- Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale presso Health Point Medical Care - in caso di residenza in provincia di Roma

1, anno/nucleo

- Televisita tramite Health Point - in caso di residenza diversa da provincia di Roma

1, anno/nucleo

Integratore al collagene

invio a domicilio e sconto del 10% sul riacquisto

AREA SOSTEGNO

Stato di non autosufficienza		€ 200/mese, max 24 mesi
-------------------------------------	--	--------------------------------

Rimborso spese per:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Farmaci
- Adeguamento dell'immobile
- Sostegno psicologico

Fondo di Solidarietà

Quota di contributo (in formula Single) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	5,00
Quota di contributo (in formula Nucleo) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	7,00

AREA SERVIZI

Conservazione cellule staminali		SI
--	--	-----------

ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

Operatori disponibili su Numero Verde per assistenza, Servizi disponibili via web, Servizio di Presa In carico (PIC) strutture e medici convenzionate in network

Contributo Annuo Sussidio Single (inclusa quota associativa € 25,00)	€	514,00
Contributo Annuo Sussidio Nucleo (inclusa quota associativa € 25,00)	€	718,00

Il Sussidio contribuisce al progetto Banca delle Visite

Periodi di Carenza:

OPERA SMART: 150 gg

Patologie Pregresse:

OPERA SMART: ricomprese dal 4° anno

Regolamento del Sussidio mutualistico

OPERA SMART

Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche “Mutua Nazionale” o “Mutua”)

Edizione 2023

INDICE	PAGINA
SEZIONE 1.: GLOSSARIO	3
SEZIONE 2.: NORME GENERALI	10
SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)	15
SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA	21
SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA - RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE.	21
A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL.....	21
SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA - INDENNITA'	23
B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL	23
SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA	23
SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA - PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE	23
C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE	23
D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI.....	25
SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA - PREVENZIONE	25
E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA.....	25
SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO.....	26
SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO - NON AUTOSUFFICIENZA	26
F. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA	26
SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE.....	29
SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE - AREA SERVIZI.....	29
G. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI	29
ALLEGATO 1 - ELENCO DEI "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI"	31
ALLEGATO 2 - TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA.....	33

SEZIONE 1.: GLOSSARIO

Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.

Aborto Spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.

Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessanta sei in caso di anno bisestile.

Assistenza Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o sanitario) ambedue convenzionati con Mutua Nazionale e/o con società da quest'ultima autorizzata, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito anche Health Assistance o Centrale Salute) e Health Point; in questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da parte di Mutua Nazionale alle strutture ed ai Medici/personale Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell'Assistito ove previste). L'elenco delle Strutture è presente e consultabile nell'Area Riservata di Mutua Nazionale.

Assistenza Indiretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio in base alla quale Mutua Nazionale rimborsa le spese all'Assistito dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di quanto previsto dal presente sussidio. L'Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri Convenzionati con il Network (c.d. Assistenza Indiretta in Network).

Assistenza infermieristica: attività relativa all'assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali, artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.

Carenza: periodo temporale che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e l'effettiva operatività delle prestazioni. Qualora l'evento avvenga in tale periodo, Mutua Nazionale non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.

Cartella Clinica: documento ufficiale, coperto da pubblica fede nei casi di legge, redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi all'ingresso, diagnosi alla dimissione, anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario clinico.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nel Sussidio Sanitario, la Cartella Clinica, da qualunque tipologia di struttura sanitaria essa provenga, è considerata atto immodificabile e, pertanto, con la richiesta di attivazione del Sussidio Sanitario oggetto del presente Regolamento, l'Assistito accetta, espressamente e senza riserva alcuna, che non è ammessa qualsivoglia alterazione o modifica o aggiunta o cancellazione successiva alla formazione dell'atto medesimo, anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in esso contenuti.

Mutua Nazionale si riserva di valutare eventuali variazioni postume alla Cartella Clinica, solo ove le stesse siano datate, predisposte e firmate dallo stesso pubblico ufficiale che l'ha formata e siano controfirmate dal Direttore Sanitario, specificando le esatte ragioni dell'annotazione postuma.

Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Assistiti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi (<https://www.healthassistance.it>).

Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici, Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con la Centrale Salute per l'applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto del Sussidio sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.

Centro Diagnostico: ambulatorio o poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi Chirurgici ambulatoriali.

Chemioterapia oncologia: ciclo di terapia effettuata con l'ausilio di farmaci volta a curare le patologie di carattere oncologico.

Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio, contestualmente prescritti dal Medico e presentati alla Mutua Nazionale in un'unica richiesta di Rimborso.

Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale l'Assistito è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.

Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque termali e loro derivati a fini terapeutici.

Data evento: per i Ricoveri (ordinari o diurni) o Interventi chirurgici ambulatoriali si intende la data in cui avviene il Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio e presentate in un'unica richiesta, farà fede la data della prima prestazione eseguita per patologia/quesito diagnostico).

Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia interna oppure esterna all'organismo). Per la definizione di patologia

pregressa ai sensi del presente Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in cui lo stato patologico è stato diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.

Day Hospital: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi. I ricoveri in regime di Day Hospital in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Day Surgery: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti chirurgici. I ricoveri in regime di Day Surgery in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Decadenza: termine massimo entro il quale presentare la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta), anche se di data antecedente alla domanda di adesione. La mancata presentazione della documentazione completa e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni, comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta. L'eventuale sospensione dell'istruttoria della pratica non interrompe il decorrere del termine di 120 giorni sopra indicato. Dunque, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 giorni di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa, purché ciò avvenga sempre entro 120 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni. Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e l'Assistito dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza.

Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le prestazioni del presente Sussidio. In caso di Ricovero ordinario, e di trasferimento da una Struttura Sanitaria ad un'altra (es. da pubblica a privata e viceversa o da privata a privata), lo stesso si considererà "evento unico" allorquando avvenuto senza soluzione di continuità. In quanto evento unico non potranno cumularsi Rimborsi relativi a differenti prestazioni.

Guida Operativa per l'accesso ai servizi e alle prestazioni: Il documento complementare che è parte integrante del presente piano sanitario che illustra modalità di accesso ai servizi e ai rimborsi sia in forma diretta che indiretta, documentazione necessaria e tempi.

Health Point: società convenzionata con la Centrale Salute impegnata nella sanità integrativa e nel welfare aziendale, promuovendo un corretto stile di vita e benessere e prestazioni di diagnosi anche attraverso refertazioni e consulenze mediche on line. Per ulteriori informazioni si consulti il sito <https://www.healthpointitalia.com/>.

Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da Mutua Nazionale per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del parto e/o dell'aborto terapeutico ove previsti). L'Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause, le modalità di accadimento e le conseguenze dell'evento) da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso, e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.

Infortunio odontoiatrico: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili all'apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause e le conseguenze dell'evento).

Integratori alimentari/dispositivi medici naturali: prodotti a base di collagene che agiscono attivando e valorizzando le potenzialità interne del corpo umano, quindi ispirati al principio di cura della salute prima che di cura della Malattia. Il collagene, introdotto nell'uso corrente come integratore alimentare, contribuisce al sostegno e al funzionamento fisiologico dell'organismo con obiettivi privilegiati di:

- rafforzare le articolazioni prevenendo dolori e infiammazioni;
- mantenere la pelle sana, i capelli folti e le unghie resistenti;
- ripristinare la barriera protettiva dello stomaco, evitando nausea e acidità.

Intervento chirurgico: l'atto medico, con diretta finalità terapeutica realizzato mediante cruentazione dei tessuti, e mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia diversamente regolato all'interno della specifica prestazione sul presente Sussidio, sono considerati Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che comportano il prelievo di tessuti per l'espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano l'introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi biotici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì attraverso una cruentazione di tessuti.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito in ambulatorio senza Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna). Gli interventi

ambulatoriali in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati alla erogazione di prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le cliniche aventi finalità di custodia o educative.

Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l'esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di forza ossia l'impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto di forza) per intensità, dalle ordinarie abitudini di vita dell'iscritto.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell'organismo o di un suo organo dal punto di vista anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.

Malattia oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).

Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Manifestazione: momento in cui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi/accertamento della stessa.

Medico: persona legalmente abilitata all'esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura – che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l'Assistito, un appartenente al suo Nucleo familiare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell'Assistito o di un appartenente al Nucleo familiare del medesimo.

Mutua: Società di Mutuo Soccorso Mutua Nazionale (ora innanzi anche Mutua Nazionale).

Nucleo Familiare: il Titolare del Sussidio e i familiari aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico noto antecedente alla decorrenza dello stesso.

Pratica: l'insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all'evento per il quale si chiede Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.

Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un'altra persona o prima di un dato termine.

Prestazione: servizi o altra forma di tutela previste dal Sussidio e per i quali si prevede un rimborso o una diaria o una indennità o anche solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.

Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell'operatività delle prestazioni è la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio.

Quote di compartecipazione: importi di spesa che rimangono a carico dell'Assistito espressi in percentuale e/o in quota fissa.

Regolamento: il presente documento disciplinante le prestazioni ricomprese nella Copertura Sanitaria.

Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito.

Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da Cartella Clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita certificazione ospedaliera. I Ricoveri Ordinari in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Ricovero ordinario in emergenza: il ricovero di un Assistito nei soli casi di funzioni vitali gravemente compromesse.

Rimborso/Contributo di assistenza: la somma dovuta dalla Mutua all'Assistito in caso di evento e prestazione rimborsabile.

Socio o Titolare del Sussidio: socio persona fisica (cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia) iscritto regolarmente alla Mutua in qualità di Socio Ordinario, che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale ed il cui interesse è protetto dal Sussidio.

Sostegno/sub-Sostegno: la somma complessiva annua, fino alla concorrenza della quale la Mutua sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.

Stato di fragilità permanente: condizione di limitata integrità psico-fisica conseguente ad infortunio o malattia che abbia prodotto lesioni o patologie oggettivamente rilevabili, ovvero uno stato di invalidità permanente.

Statuto e Regolamento Attuativo di Mutua Nazionale: Documentazione che regola il rapporto associativo con Mutua Nazionale e costituente parte integrante e sostanziale del presente piano sanitario. Sono sempre consultabili e messi a disposizione del Socio nella propria Area Riservata.

Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi e terapie cui tale specializzazione è destinata

SEZIONE 2.: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Sussidio Sanitario è:

- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie, a favore degli Assistiti in conseguenza caso di infortunio, malattia, parto, aborto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese agli eredi del socio deceduto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie in presenza di condizione di non autosufficienza.

Art. 2 –Assistiti

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono Assistiti, il Socio ordinario persona fisica, Titolare del Sussidio che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale, richiedendo attivazione del Sussidio stesso e i familiari conviventi aventi diritto alle prestazioni. Il Sussidio può essere esteso ai familiari i cui nominativi siano stati espressamente indicati dal Titolare in fase di adesione compatibilmente con le prestazioni previste dal presente Sussidio e con l'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Indicando i nominativi dei propri familiari, il Titolare del Sussidio autocertifica con riferimento agli stessi il rispetto dei requisiti di cui al presente Sussidio e al Regolamento Attuativo (art. 9 cit.), per beneficiare delle prestazioni. È altresì necessario comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali modificazioni del Nucleo Familiare in corso di validità del Sussidio (vedi Art. 4).

Per nucleo si intendono, oltre al Titolare del Sussidio, il coniuge/partner unito civilmente ed il convivente more uxorio, nonché i figli fino a 26 anni di età, purché conviventi.

Sono inoltre inclusi nel Nucleo Familiare i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

È equiparato al convivente more uxorio anche il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale.

Art. 3 – Limiti di età

Fermo restando in ogni caso gli specifici limiti previsti per i figli così come indicato all'art. 2 - nel caso di attivazione delle Estensioni ai componenti del Nucleo l'adesione al presente Sussidio è possibile per tutte le persone che alla data di attivazione non abbiano compiuto i 68 anni di età.

L'adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 68 anni a condizione che l'Associato rinnovi, senza soluzione di continuità, di anno in anno l'adesione al Sussidio. In caso di

cessazione dell'adesione, una nuova adesione potrà avvenire soltanto con le specifiche modalità previste per i Sussidi sanitari che ammettono l'adesione di Associati che abbiano già compiuto 68 anni.

Quanto previsto ai commi che precedono si intende valido anche nel caso di adesione al Sussidio per tutto il Nucleo familiare; in particolare, qualora uno dei componenti del Nucleo familiare abbia già compiuto i 68 anni di età, l'adesione al presente Sussidio sarà possibile:

- Nella formula "Singolo": per il solo componente del Nucleo familiare con meno di 68 anni;
- Nella formula "Nucleo": per tutti i componenti del Nucleo familiare con meno di 68 anni, esclusi quindi coloro che abbiano già superato detto limite di età.

Le prestazioni previste dal presente Sussidio sono messe a disposizione degli Assistiti senza alcun limite di età in uscita.

Art. 4 – Variazioni del Nucleo Familiare in corso di anno

Qualora sia prevista l'inclusione di componenti del Nucleo Familiare, l'Associato deve comunicare immediatamente a Mutua Nazionale, in forma scritta, le variazioni del proprio stato familiare, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, ossia:

- nascita/adozione/affidamento prolungato (risultante dallo stato di famiglia) di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio;
- iscrizione – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
- venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

In caso di variazione che comporti l'inserimento di nuovi Assistiti nel Nucleo familiare, fermo restando il pagamento del contributo dovuto per l'estensione al Nucleo e il rispetto del suddetto termine, l'inclusione dei nuovi Assistiti nel Sussidio si intenderà operante solo a decorrere dalla nuova annualità del Sussidio stesso.

Resta inteso che, per i nuovi Assistiti, ai fini dell'applicazione, ove previsti, dei Termini di aspettativa di cui all'art. 17 e delle Patologie Pregresse di cui all'art. 18 del presente Regolamento verrà considerata come data di prima decorrenza il giorno della relativa inclusione.

In caso di variazione per decesso del Titolare del Sussidio i familiari conviventi del Socio deceduto mantengono i diritti per le prestazioni di cui al Regolamento del presente Sussidio, preesistenti all'evento morte e possono subentrare nella posizione del Titolare del Sussidio, presentando domanda di adesione a MUTUA NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dal decesso, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Attuativo.

Qualora, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, separazione, divorzio e decesso del familiare convivente, permanga nel Nucleo solo il Titolare del Sussidio, il Sussidio si riterrà in automatico convertito nella formula Single.

Art. 5 – Obblighi contributivi dell’Associato

In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all’art. 6, Mutua Nazionale si riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del Sussidio

Il Sussidio decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte di Mutua Nazionale oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro soci, se il contributo aggiuntivo o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.

Si precisa che in caso di infortunio la data di decorrenza è quella più favorevole al Socio.

Se l’Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la prestazione resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell’insolvenza.

Nel caso l’irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo ogni diritto.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 8 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Art. 7 – Durata, tacito rinnovo e revoca del Sussidio

Il presente Sussidio ha durata di 3 anni (tre) decorrenti dal giorno di cui all’art. 9 del presente Regolamento. Al termine dei 3 anni, in mancanza di comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il Sussidio sanitario s’intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote associative previste, ai sensi dello Statuto di Mutua Nazionale.

In ogni caso Mutua Nazionale, entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a mezzo e-mail all’Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità

Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di ammissione o, successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al presente Sussidio.

Nel caso di simulazione del verificarsi delle condizioni necessarie ad ottenere il Rimborso, Mutua Nazionale si riserva di deliberare l’immediata esclusione del Socio senza restituzione dei contributi nel frattempo versati.

Art. 9 – Sussidio a favore di terzi

Se il presente Sussidio è stipulato a favore di terzi, gli obblighi che derivano dal Regolamento devono essere adempiuti dal titolare, richiedendo, ove necessario, la cooperazione delle persone garantite.

Art. 10 - Comunicazioni e modifiche

Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente Sussidio sanitario avverranno nelle modalità indicate e accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione, oltre che specificate all'interno del Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 11 - Risoluzione delle Controversie

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Socio e Mutua Nazionale, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall'Art. 46 dello Statuto di Mutua Nazionale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 12 - Sostegni

Tutti i Sostegni menzionati nel presente Sussidio, nonché gli eventuali sub-Sostegni relativi a specifiche prestazioni, sono da intendersi per anno di validità del Sussidio, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Inoltre, ogni Sostegno o sub-Sostegno indicato è da intendersi unico e complessivo per tutti gli eventuali componenti del Nucleo Familiare, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Tutti i Sostegni e sub-Sostegni previsti dal presente Sussidio saranno pertanto da intendersi anno/nucleo.

Art. 13 - Sottoscrizione di più Sussidi

Qualora l'Assistito abbia sottoscritto con Mutua Nazionale più di un Sussidio, avrà diritto ad ottenere la condizione più favorevole (Rimborso delle spese, erogazione di Indennità o indennizzo) tra le prestazioni riconosciutegli dai vari Sussidi sottoscritti. Tale principio trova, inoltre, applicazione nell'ambito dello stesso Sussidio Sanitario che preveda più rimborsi e/o prestazioni per lo stesso evento.

Art. 14 - Limiti territoriali

Le prestazioni, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, sono valide in tutto il mondo, salvo espresse deroghe previste nelle singole prestazioni. Nel caso di spese effettuate all'estero, i Rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della BCE.

Art. 15 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto di Mutua Nazionale, il Regolamento Attuativo dello Statuto in vigore e la Guida Operativa che sono consultabili nell'Area Riservata del Socio presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Art. 16 – Responsabilità di terzi

14

Nel caso in cui la prestazione riguardi eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi, Mutua Nazionale, in piena attuazione del proprio scopo mutualistico e solidaristico, si riserva di:

- liquidare, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, le spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante il rifiuto di rimborso da parte del terzo responsabile ovvero dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo;
- integrare la liquidazione, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, delle spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante la corresponsione di una indennità da parte del terzo responsabile o della compagnia assicurativa di quest'ultimo in una misura inferiore a quella derivante dall'applicazione dei limiti previsti per la specifica prestazione invocabile nel caso concreto in base al presente Regolamento.

Resta ferma, in tutti gli altri casi, la generale esclusione di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)

Art. 17 – Carenze

Fermo quanto previsto all'Art. 6 delle Norme Generali, disciplinante il giorno di decorrenza del Sussidio, le prestazioni hanno effetto (giorno di effetto):

- per gli Infortuni e l'Aborto post – traumatico: dalle ore 24:00 del **giorno di decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie e conseguenze di Malattie, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per il Parto, dal **270° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie dipendenti da gravidanza, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo alla decorrenza del sussidio stesso;
- per la conseguenza di stati patologici non conosciuti dall'Assistito ma insorti anteriormente alla data di effetto del presente Sussidio, dal **120° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio.

Qualora il presente Sussidio sia stato sottoscritto in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione con precedenti Coperture sanitarie (di Mutue, Fondi di Sanità Integrativa, Casse o Compagnie di Assicurazioni) riguardanti gli stessi Assistiti e identiche prestazioni, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza del sussidio precedente.

Art. 18 – Patologie Pregresse

Il diritto alle prestazioni di cui al presente Sussidio non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove l'Assistito, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

Si intendono espressamente **escluse** tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di:

- Infortuni accaduti anteriormente alla data di attivazione del presente Sussidio;
- Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.

Tale esclusione non opera una volta trascorsi **tre anni di adesione ininterrotta** al presente Sussidio.

In caso di attivazione del presente Sussidio senza soluzione di continuità rispetto ad altro Sussidio messo a disposizione da Mutua Nazionale, verrà considerata come data di prima adesione, a tutti gli effetti e salvo particolari deroghe, quella relativa alla stipula del presente Sussidio.

Nel solo caso in cui il Sussidio di provenienza preveda l'inclusione delle pregresse, oppure preveda il riconoscimento delle pregresse, l'esclusione delle prestazioni conseguenti a Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di adesione al presente Sussidio si intenderà valida solo per le maggiori e più ampie prestazioni previste dal presente Sussidio rispetto a quello di provenienza. In tal caso, per tali nuove prestazioni, verrà considerata come data di prima adesione quella relativa al presente Sussidio.

Art. 19 – Esclusioni

Sono escluse dal presente Sussidio sanitario (salvo non sia diversamente previsto nelle specifiche prestazioni):

- a. le prestazioni non corredate da prescrizione medica attestante la diagnosi di patologia o quesito diagnostico (se patologia ancora da accertare);
- b. le prestazioni conseguenti agli Infortuni non documentati da referto di Pronto Soccorso Ospedaliero o di Struttura convenzionata con il SSN, o di Unità Medica di Primo Soccorso presente nel luogo dell'Infortunio da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso ovvero da specifico accertamento diagnostico completo di referti ed immagini (a titolo esemplificativo, TAC, RMN, radiografie) da cui sia chiaramente ed obiettivamente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso;
- c. le prestazioni di routine, controllo, prevenzione nonché i vaccini (sia l'acquisto del farmaco che l'infusione/somministrazione);
- d. le prestazioni conseguenti a suicidio e tentato suicidio;
- e. le prestazioni derivanti o finalizzate all'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto del sussidio;
- f. le prestazioni relative a Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche;
- g. le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica e dietologica, salvo gli Interventi di chirurgia plastica o stomatologia limitatamente agli aspetti ricostruttivi di natura oncologica riferiti alla sede della neoformazione maligna se resi necessari da Malattia, ed in caso di Infortunio rimborsabile, limitatamente alla sede dell'apparato oggetto del trauma, purché effettuati nei 360 giorni successivi all'Intervento e comunque durante la validità del Sussidio;
- h. l'asportazione di neoformazioni epiteliali la cui malignità non sia accertata da esame istologico;

- i. Infortuni o Malattie derivanti da dolo dell'Assistito;
- j. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle omeopatiche, fitoterapiche, nonché quelle effettuate da Medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- k. i farmaci non riconosciuti dalla Farmacopea Ufficiale;
- l. la cura delle malattie professionali, così come definite dal D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- m. le prestazioni erogate da Medici o paramedici abilitati che non siano in possesso di specializzazione medica pertinente con la prestazione erogata e rispetto alla diagnosi/quesito diagnostico per il quale la prestazione è erogata;
- n. le prestazioni erogate da professionisti non in possesso di regolare iscrizione all'Albo o abilitazione laddove prevista dalla normativa italiana;
- o. le cure e gli Interventi chirurgici finalizzati al trattamento dell'infertilità (ad ovviare allo stato di infertilità) e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale;
- p. il parto naturale o cesareo;
- q. l'aborto volontario non terapeutico;
- r. i Ricoveri durante i quali vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito;
- s. le prestazioni relative a cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, salvo espressamente derogato;
- t. le prestazioni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assistito. Sono comprese nel sussidio quelle sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assistito stesso;
- u. gli Infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), a scopo non terapeutico;
- v. gli Infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di ubriachezza;
- w. le Malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- x. gli Infortuni conseguenti alla pratica di:
 - sport aerei in genere (volo da diporto o sportivo con deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, ecc.);
 - sport estremi (alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. o in solitaria, arti marziali miste, bmx, cayoning, deep water Soloing,

downhill, freestyle, free running, free climbing, freeskiing, freestyle Motocross, funambolismo, hydrospeed, immersione in apnea, immersione in grotta, kitesurfing, land boarding, mountainboard, parkour, pattinaggio aggressivo, rafting, rugby subacqueo, sandboarding, sci di velocità, skimboarding, slackline, speleologia, snowkiting, snowboard cross, streetluge, tricking (arte marziale), tuta alare, wakeboard, ecc.);

- attività ludiche pericolose (pugilato, lotta, arti marziali in genere, atletica pesante, discesa con slittino da gara, rugby, football americano, hockey, bungee jumping, bob, skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, motonautica, navigazione in mare in solitaria);
 - gare motoristiche e/o motonautiche;
 - sport in genere costituenti per l'Assistito attività professionale (gare, prove e allenamenti) anche non prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione.
- y. gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- z. gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- aa. gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o in mare aperto;
- bb. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati dalle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- cc. le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- dd. le conseguenze di guerre e terrorismo nucleare, biologico o chimico;
- ee. i Ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché Ricoveri di lunga degenza. In tal senso si intendono Ricoveri di lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituti di cura per Interventi di carattere assistenziale e fisioterapico di mantenimento;
- ff. eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi; fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 15;
- gg. spese per il trasporto del plasma;
- hh. Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Art. 20 – Modalità di erogazione del servizio

La richiesta di accesso alle prestazioni deve essere presentata nel rispetto delle tempistiche, delle Modalità operative e corredata da tutta la documentazione indicata nei Sussidi Sanitari e nella Guida Operativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Assistito.

Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi Rimborsi si rimanda alla Guida Operativa aggiornata che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell'Area Riservata dell'Associato presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Mutua Nazionale si riserva di aggiornare la Guida Operativa fornendone debita e preventiva comunicazione attraverso il sito www.mutuanazionale.org.

Per richieste di ricovero con o senza intervento chirurgico in regime ordinario e diurno e per gli interventi ambulatoriali in forma diretta è necessario trasmettere alla Centrale Salute il preventivo di spesa.

Art. 21 – Documentazione per la presentazione delle richieste

Mutua Nazionale stabilisce nel rispetto dello Statuto la documentazione da produrre in modo completo a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

L'Assistito si impegna a fornire a Mutua Nazionale la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. L'Assistito rilascia preventiva e specifica autorizzazione a Mutua Nazionale a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che Mutua Nazionale potrà richiedere in ogni momento (sia prima del Rimborso sia a Rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incomplete o presentino grafie diverse oppure per effettuare controlli di Audit a campione.

Art. 22 – Tempi di presentazione delle richieste

La documentazione a corredo della domanda di rimborso sia in caso di Indennità che di Assistenza indiretta che di Assistenza Diretta sopra definite, deve essere presentata in modo completo e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero in caso di Ricovero ordinario o diurno entro 120 giorni dalla data delle dimissioni. L'Assistito si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso i quali è stata eseguita la prestazione presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a Mutua Nazionale o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della domanda di rimborso e della documentazione completa (anche in caso di prestazione effettuata in forma diretta) entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento dell'Assistenza (Diretta/Indiretta/Indennitaria).

La sospensione dell'istruttoria della pratica di Rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 gg di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa e sempre entro 120 gg dall'evento. Decorso 60 gg, la richiesta verrà respinta e l'Assistito dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall'evento oltre i quali il suo diritto decade.

L'Assistito è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di Medici incaricati da Mutua Nazionale per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessario, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 23 – Tempi di Rimborso

○ Prestazioni effettuate in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con la Centrale Salute.

Le spese relative alla prestazione erogata in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con il Network verranno corrisposte da Mutua Nazionale direttamente alle Strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all'esito positivo di rimborsabilità conseguente all'analisi della documentazione medica e di spesa completa inoltrata dalla Struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio dell'Autorizzazione costituendo mero strumento di attivazione del servizio).

○ Prestazioni effettuate in Assistenza Indiretta

Mutua Nazionale provvederà alla lavorazione delle richieste e al Rimborso di quanto dovuto a termini del presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell'Assistito.

A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall'Assistito. Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.

SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA

SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA - RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE

A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL

In caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital** reso necessario da malattia, infortunio, parto e aborto terapeutico che risultino compresi nei termini del presente Sussidio, Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nel limite del **Massimale annuo/nucleo** pari a € 50.000,00 (elevato a € 100.000,00 in caso di **Ricovero per Grande Intervento Chirurgico**, secondo l'**elenco** esaustivo riportato nell'Allegato 1 "**Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici**") le spese inerenti al Ricovero ed all'eventuale all'intervento chirurgico, come di seguito riportato:

i) Assistenza prima del Ricovero (nei 60 giorni precedenti al Ricovero)

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche (inerenti alla patologia causa del Ricovero);

ii) Assistenza durante il ricovero:

- prestazioni del chirurgo, dell'aiuto operatore chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento, nonché diritti di sala operatoria;
- materiali di intervento (ivi compreso apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento);
- esami, cure, assistenza medica ed infermieristica;
- medicinali, somministrati durante il Ricovero;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza (escluse le spese voluttuarie), nei limiti del massimale giornaliero di € 150,00 (il limite si intende raddoppiato per i giorni di degenza effettuati nel reparto di terapia intensiva);
- sostegno all'accompagnatore, ossia le spese di vitto e pernottamento sostenute per l'accompagnatore presso l'Istituto di cura, con il limite di € 30,00 al giorno con un massimo di 30 giorni annui (per 30 giorni si intende il periodo massimo complessivo previsto per questa prestazione).

iii) Assistenza dopo il Ricovero (nei 60 giorni successivi al Ricovero)

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (inerenti alla patologia causa del Ricovero);
- medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'Istituto di cura;

- prestazioni mediche (qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall'Istituto di cura);
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse spese alberghiere e previa prescrizione di medico specialista), purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.
- assistenza infermieristica a domicilio (post-intervento) con un limite di € 25,00 al giorno e per massimo 40 giorni per evento.

Il **sub-Massimale anno/nucleo** erogabile per il complesso degli eventi e prestazioni precedenti è pari a:

- **€ 2.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto naturale**; nel limite del sub-massimale sopra indicato, Mutua Nazionale provvederà a rimborsare le spese sostenute per la cura ed il controllo del neonato nel suo primo anno di vita.
- **€ 3.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto cesareo/aborto terapeutico**.

A seguito dell'Evento Parto, garantito ai sensi del presente Sussidio, Mutua Nazionale mette a disposizione dell'Assistito la possibilità di destinare € 350,00 a prestazioni inerenti la **Conservazione delle Cellule Staminali**. Il limite indicato è da intendersi come sub-massimale annuo della garanzia "Parto Naturale" o "Parto Cesareo", secondo la tipologia di Parto effettuata. La suddetta spesa sarà rimborsata senza alcuna quota di spesa a carico dell'Assistito e solo se effettuata presso Strutture Sanitarie Convenzionate con la Centrale Salute (Assistenza Diretta o Assistenza Indiretta in Network).

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 30%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico pari al 50%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma di Indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso. Inoltre, è previsto in questo caso il Rimborso delle spese come previsto in caso di Assistenza Indiretta fuori Network.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA - INDENNITA'

B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL

Nel caso in cui l'Assistito non richieda alcun Rimborso a seguito di **Prestazioni Ospedaliere** di cui al precedente art. A. effettuate **presso Strutture del SSN o con esso accreditate**, può richiedere a Mutua Nazionale la corresponsione dell'Indennità Sostitutiva giornaliera di cui al presente articolo per far fronte alle necessità legate al recupero della salute a seguito della Malattia, dell'Infortunio, del Parto Naturale e dell' Aborto, fermo il Massimale anno/nucleo al precedente art. A.

L'Indennità sarà pari a **€ 150,00** al giorno per ogni giornata di Ricovero, comprendente il pernottamento, sino ad un massimo di 60 giorni complessivi per annualità.

Qualora l'Assistito richieda la presente Diaria Giornaliera, si intenderà escluso il Rimborso di qualsiasi altra spesa, anche precedente o successiva al Ricovero (pre e post Ricovero) e, eventualmente, sostenuta e riferibile al medesimo Ricovero.

SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA

SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA - PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE

C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 2.500,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per le seguenti prestazioni di Alta Diagnostica strumentale e Terapie.

Alta Diagnostica strumentale

- Angiografia
- Broncoscopia
- Cistografia o Cistoscopia
- Coronarografia
- Ecocolordoppler cardiaco
- Ecocolordoppler vascolare
- Elettroencefalogramma
- Esofagogastroduodenoscopia
- Isterosalpingografia

- Mammografia
- Mammotome (agobiopsia mammaria stereotassica)
- Mielografia
- Pancoloscopia
- Risonanza magnetica Nucleare (RMN)
- Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo
- Tomografia assiale computerizzata (TAC)
- Tomografia ad emissione di Positroni (PET)
- Urografia

Terapie

- Dialisi
- Chemioterapia
- Radioterapia
- Laserterapia

L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da considerarsi esaustivo.

Sono escluse:

- 1) le prestazioni non espressamente indicate nell'elenco;
- 2) i controlli di routine e le prestazioni elencate ma finalizzate alla diagnosi o all'erogazione di prestazioni odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 50,00** per ogni accertamento/ ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 1.000,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per Visite Mediche Specialistiche e Accertamenti Diagnostici (ad esclusione di quelli previsti all'art. "ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE").

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta) o effettuate in modalità **Televisita**, tramite la piattaforma di telemedicina **di Health Point**;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 50,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Sono escluse dal Rimborso le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità dietologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché i controlli di routine.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario - determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA - PREVENZIONE

E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA

Mutua Nazionale:

1) offre all'Assistito Titolare o, in caso di formula Nucleo, a un componente del Nucleo familiare la possibilità di effettuare **gratuitamente e una volta l'anno**:

- una **Visita odontoiatrica e contestuale seduta di igiene dentale**, se l'Assistito Titolare è residente nella provincia di Roma;

La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso l'Health Point Medical Care di Formello, previa prenotazione, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.90198035 e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

- Una **Televisita preventiva** a scelta tra Consulenza Psicologica o Consulenza Nutrizionale, se l'Assistito Titolare non è residente nella provincia di Roma.

La Televisita è effettuabile esclusivamente per il tramite dell'Health Point, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.56556371 per la prenotazione e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito <https://www.healthpointitalia.com/>

2) invia **gratuitamente all'adesione** dell'Assistito un integratore al collagene tra quelli messi a disposizione dalla società Be Health per il presente Sussidio e riconosce uno sconto del 10% sul riacquisto.

SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO

SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO - NON AUTOSUFFICIENZA

F. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La presente prestazione si attiva all'insorgenza, nel corso di validità del presente Sussidio, di eventi imprevisti ed invalidanti dell'Assistito Titolare del Sussidio, derivanti sia da Infortunio che da Malattia, anch'essi insorti durante la vigenza del presente Sussidio e tali da comportare uno stato di non autosufficienza per il quale l'Assistito Titolare non può svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

La presente prestazione non è cumulabile con le altre previste dal presente Sussidio.

F.1. Definizione dello stato di non autosufficienza

È considerato in stato di non autosufficienza l'Assistito Titolare che, a causa di una Malattia o di Infortunio si trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento delle attività ordinarie della vita quotidiana -ADL (Activities of Daily Living) -, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

È definita persona non autosufficiente la persona che risulti incapace di svolgere in tutto o in parte alcune attività elementari della vita quotidiana:

- **lavarsi (farsi il bagno o la doccia);**
- **vestirsi e svestirsi;**
- **igiene personale;**
- **mobilità;**
- **continenza;**
- **alimentazione (bere e mangiare).**

Lo stato di non autosufficienza verrà valutato secondo il criterio del punteggio (Allegato 2 “Tabella dei Punteggi”), ossia, ad ognuna delle attività elementari della vita quotidiana, sulla base di una valutazione del proprio Comitato Medico-Legale, Mutua Nazionale accerta il grado di autonomia della persona e assegna un punteggio da 0 a 10.

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto qualora la somma dei punteggi sia uguale o superiore a 40 punti.

F.2. Accertamento dello stato di non autosufficienza

Il Comitato Medico – Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi e/o patologia (certificato del medico curante attestante l’insorgere della non autosufficienza corredata dalla tabella dei punteggi – scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute – compilata dal medico curante);
- Relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;
- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare l’insorgenza dello stato di non autosufficienza.

Mutua Nazionale avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza e qualora l’accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, comunicherà all’Assistito Titolare la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni.

Il venir meno dello stato di non autosufficienza o il decesso dell’Assistito Titolare dovrà essere immediatamente comunicato a Mutua Nazionale (dai familiari conviventi dell’Assistito Titolare). Tutti gli importi eventualmente percepiti dopo il decesso o a seguito del venir meno dello stato di non autosufficienza dovranno essere restituiti a Mutua Nazionale.

Mutua Nazionale, in ogni caso, ha la facoltà di procedere, eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assistito Titolare, a controlli presso il beneficiario e, in particolare, di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito Titolare a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito Titolare deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

Mutua Nazionale ha facoltà di richiedere, con cadenza annuale, certificazione di permanenza in vita del beneficiario.

F.3. Rimborso delle spese sanitarie e assistenziali

L'accertamento con esito positivo dello stato di non autosufficienza dà diritto, a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza, al rimborso di tutte le spese sanitarie e assistenziali sostenute sia presso Centri Convenzionati (sia nella Forma Diretta che Indiretta), sia presso Centri non Convenzionati e sia presso SSN e strettamente collegate allo stato di non autosufficienza (importi cumulabili per la medesima tipologia di prestazione eventualmente riconosciuta ai sensi di altro Sussidio attivato per il tramite di Mutua Nazionale).

Nel limite di **€ 200,00 al mese** e fino a **24 mesi** in cui sia attivo lo stato di Non Autosufficienza, Mutua Nazionale provvede al sostegno dell'Assistito Titolare nel caso delle seguenti spese:

- Rimborso spese per Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Spese per Farmaci
- Spese per adeguamento dell'immobile, nel domicilio dell'Assistito Titolare invalido;
- Sostegno psicologico

Le prestazioni di cui sopra saranno garantire da Mutua Nazionale, permanendo lo stato di non autosufficienza e fermo restando il regolare versamento dei contributi dovuti o per il minor tempo intercorso qualora dovesse venir meno, per qualsivoglia motivo, lo stato di non autosufficienza ovvero la qualifica di socio.

Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente punto F.3., l'Assistito Titolare dovrà fornire a Mutua Nazionale la documentazione comprovante la data, il costo e l'oggetto della prestazione di cui è presentata domanda di rimborso (fatture, certificato medico etc.).

F.4. Modalità di attivazione prestazione in forma diretta

Fermo restando quanto sopra, Mutua Nazionale mette a disposizione degli Assistiti un Network di Strutture e professionisti Convenzionati a cui poter accedere per le prestazioni previste dall'art. F.3.

L'Assistito Titolare, una volta accertato lo stato di non autosufficienza sulla base del punteggio raggiunto, potrà verificare con la Centrale Salute la possibilità di attivare in forma Diretta sul territorio di residenza/domicilio le seguenti prestazioni sanitarie:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
- Sostegno psicologico;
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)

Pertanto, qualora l'Assistito Titolare decida di avvalersi di una Struttura e/o professionista Convenzionato e di richiedere l'erogazione in forma Diretta delle prestazioni della presente Sezione, Mutua Nazionale procederà a rimborsare direttamente alla Struttura/professionista le spese per le prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali erogate ed espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

In nessun caso, la Struttura Sanitaria e/o il professionista Convenzionato/a, potrà promuovere a qualsiasi titolo azione di rivalsa nei confronti dell'Assistito Titolare, salvo che per i crediti relativi a spese non previste ai sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente il limite dei rimborsi previsti o per tutte le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – AREA SERVIZI

G. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI

Per tutto il corso di validità del presente Sussidio, l'Assistito avrà a disposizione a costi agevolati la possibilità di usufruire di convezioni presso Partner di Mutua Nazionale.

Grazie alle Convenzioni siglate sarà possibile per l'Assistito richiedere direttamente, anche per il tramite della Centrale Salute, il servizio di conservazione delle cellule staminali in forma privata all'estero, secondo i criteri normativi attualmente in vigore, nonché usufruire dei pacchetti sottoelencati a costi agevolati.

a) Crio - conservazione delle cellule staminali

Le cellule staminali vengono così conservate, suddivise in più lotti, al fine di eliminare i rischi da perdita totale del campione a causa di eventi catastrofici.

Tutti i laboratori hanno ottenuto i più severi accreditamenti internazionali (GMP-ISO17025) e garantiscono il medesimo elevato livello di qualità e di sicurezza.

I laboratori utilizzati possono, inoltre, offrire servizi di amplificazione e coltura cellulare secondo i più rigorosi e moderni standard scientifici internazionali, puntando a divenire il punto di riferimento per gli sviluppi della medicina rigenerativa.

b) Informazione scientifica

I nostri partner vogliono costituire una fonte privilegiata per i Genitori ed i professionisti del settore sanitario, per l'accesso ad informazioni attendibili, iscritte, aggiornate ed esaustive sulla ricerca scientifica e la sua applicazione in materia di cellule staminali, attraverso supporti informativi documentali e colloqui individuali con i nostri specialisti.

c) Consulenza medica

30

I nostri Partner non vogliono limitarsi, quindi, alla sola conservazione delle cellule staminali, ma vogliono essere il centro di competenze scientifiche e mediche unico e ideale per ogni ulteriore esigenza che possa maturare a conservazione avvenuta.

Qualora nel corso del periodo di stoccaggio dovesse presentarsi una patologia per la quale la disponibilità di proprie cellule staminali possa consentire l'utilizzo di un trattamento o di una terapia a base di staminali, potranno assicurare la migliore assistenza nella selezione, a livello internazionale, dei professionisti, degli ospedali e delle cliniche più avanzate supportando, se richiesto, la struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

Inoltre, si prenderanno cura del trasporto dei campioni presso la struttura sanitaria indicata dal Genitori, supportando gli stessi, attraverso il proprio personale tecnico, nel coordinamento di tutte le complesse attività terapeutiche.

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”

Cardiochirurgia

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
- Sostituzione valvolare multipla
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare

- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache
- Tromboendarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale meningomidollari
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
- Rizotomia chirurgica intracranica
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica

- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi sul mediastino per tumori
- Asportazione totale del timo
- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
- Pancreaticoduodenectomia radicale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Colectomia totale con linfadenectomia
- Esofagectomia totale

- Gastrectomia totale con linfadenectomia
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica

- Eviscerazione pelvica
- Vulvectomia allargata con linfadenectomia
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica

- Artroprotesi totale di anca
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

- Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni
- Laringectomia totale, laringofaringectomia
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio

Chirurgia Urologica

- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefro-ureterectomia totale
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
- Surrenalectomia

Trapianti d'organo

- Tutti

ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lavarsi

1° grado

l'Associato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno:

punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado

l'Associato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo:

punteggio 10

Igiene personale

1° grado

l'Associato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:

34

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività:

punteggio 10

Mobilità

1° grado

l'Associato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:

punteggio 10

Continenza

1° grado

l'Associato è completamente continente:

punteggio 0

2° grado

l'Associato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come pannoloni, catetere o colostomia:

punteggio 10

Alimentazione

1° grado

l'Associato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività:

- sminuzzare/tagliare i cibi;
- sbucciare la frutta;
- aprire contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere:

punteggio 5

3° grado

l'Associato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale:

punteggio 10

SUSSIDIO MUTUALISTICO OPERA

OPERA PLUS

AREA OSPEDALIERA

Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital - max annuo	€	130.000,00
- max annuo in caso di Grandi Interventi Chirurgici da elenco (*) elevato a	€	200.000,00
- in caso di Parto Naturale - sub max annuo	€	2.500,00
- in caso di Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo	€	3.500,00
- in caso di Intervento ambulatoriale - sub max annuo	€	1.500,00
- in caso di Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo	€	1.500,00
Condizioni di Rimborso - Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital		Struttura sanitaria VIP: al 100% In Network: quota a carico del 30% Out Network: quota a carico 50% Ticket: al 100%
Condizioni di Rimborso - Intervento chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico, Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri		Struttura sanitaria VIP: al 100% In Network: quota a carico del 30% Out Network: quota a carico 50% Ticket: al 100%
Pre ricovero		90 gg
- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici		
Durante il ricovero		
- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria		
- materiale di Intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento)		
- esami, cure, assistenza medica e infermieristica		
- medicinali		
- trattamenti fisioterapeutici e rieducativi		
- rette di degenza		max € 250,00/g
- sostegno all'accompagnatore		€ 40,00/g, max 30 gg annui
Post ricovero		90 gg
- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici		
- medicinali		
- prestazioni mediche		
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali		
- assistenza infermieristica a domicilio		€ 40,00/g, max 40 gg per evento
Indennità Sostitutiva (escluse pre/post) in caso di Ricoveri con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital presso il SSN		€ 200,00/g, max 90 gg

AREA EXTRA OSPEDALIERA

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - max annuo	€	5.000,00
Condizioni di Rimborso		Struttura sanitaria VIP: al 100% In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 40,00 per accertamento/ciclo di terapia Out Network: quota a carico del 50%, minimo non rimborsabile € 60,00 per accertamento/ciclo di terapia Ticket: al 100%
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Max Annuo	€	2.500,00
Condizioni di Rimborso		Struttura sanitaria VIP, Televisita: al 100% In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 40,00 per prestazione Out Network: quota a carico del 50%, minimo non rimborsabile € 60,00 per prestazione Ticket: al 100%
Medicina Preventiva		
Visita Preventiva:		
- Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale presso Health Point Medical Care - in caso di residenza in provincia di Roma		1, anno/nucleo
- Televisita tramite Health Point - in caso di residenza diversa da provincia di Roma		1, anno/nucleo
Integratore al collagene		invio a domicilio e sconto del 10% sul riacquisto
Cure dentarie	€	250,00
Condizioni di Rimborso		Struttura sanitaria VIP: al 100% Visita e ablazione del tartaro (una/anno), In Network: al 100% In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 40,00 per prestazione Ticket: al 100%

AREA SOSTEGNO**Stato di non autosufficienza****€ 200/mese, max 24 mesi**

Rimborso spese per:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Farmaci
- Adeguamento dell'immobile
- Sostegno psicologico

Decesso del Socio

Contributo di assistenza	€	1.500,00
Supporto per le spese di istruzione		€ 300,00/mese, max 6 mesi

Fondo di Solidarietà

Quota di contributo (in formula Single) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	7,00
Quota di contributo (in formula Nucleo) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	10,00

AREA SERVIZI**Conservazione cellule staminali**

SI

Assistenza H24**Valida tutto l'anno****Consulenza Medica Telefonica**

3 volte all'anno

24 ore su 24

Invio di un Medico a domicilio

3 volte all'anno

Durante le ore notturne o nei giorni festivi

Invio Ambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso

3 volte all'anno

trasporto da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero
rientro al proprio domicilio a seguito dimissioni da un centro ospedaliero a
condizioni che, a giudizio del medico curante, l'assistito non possa utilizzare altro
mezzo

ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

Operatori disponibili su Numero Verde per assistenza, Servizi disponibili via web, Servizio di Presa In carico (PIC) strutture e medici convenzionate in network

Contributo Annuo Sussidio Single (inclusa quota associativa € 25,00)	€	754,00
Contributo Annuo Sussidio Nucleo (inclusa quota associativa € 25,00)	€	1.114,00

Il Sussidio contribuisce al progetto Banca delle Visite**Periodi di Carenza:**

OPERA PLUS: 120 gg

Patologie Pregresse:

OPERA PLUS: pregresse ricomprese dal 4° anno

Regolamento del Sussidio mutualistico

OPERA PLUS

Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche “Mutua Nazionale” o “Mutua”)

Edizione 2023

SEZIONE 1.: GLOSSARIO	3
SEZIONE 2.: NORME GENERALI	10
SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)	15
SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA – RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE.	21
A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE	21
SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA – INDENNITA'	23
B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL	23
SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA	23
SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA – PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE	23
C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE	23
D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	25
SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA – PREVENZIONE	26
E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA	26
SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA – CURE DENTARIE	26
F. CURE ODONTOIATRICHE	26
SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO	27
SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO – NON AUTOSUFFICIENZA	27
G. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA	27
SEZ. 6.2 - AREA SOSTEGNO – DECESSO DELL'ASSISTITO TITOLARE	30
H. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE	30
SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE	31
SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – AREA SERVIZI	31
I. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI	31
SEZ. 7.2 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – ASSISTENZA H24	32
J.1. PRESTAZIONI EROGATE PER L'ASSISTENZA H24	32
J.2. ESCLUSIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTENZA H24	33
ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”	35
ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA	37
ALLEGATO 3 – HEALTH POINT PER MUTUA NAZIONALE – CARTA DEI SERVIZI	47

SEZIONE 1.: GLOSSARIO

Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.

Aborto Spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.

Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessanta sei in caso di anno bisestile.

Assistenza Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o sanitario) ambedue convenzionati con Mutua Nazionale e/o con società da quest'ultima autorizzata, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito anche Health Assistance o Centrale Salute) e Health Point; in questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da parte di Mutua Nazionale alle strutture ed ai Medici/personale Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell'Assistito ove previste). L'elenco delle Strutture è presente e consultabile nell'Area Riservata di Mutua Nazionale.

Assistenza Indiretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio in base alla quale Mutua Nazionale rimborsa le spese all'Assistito dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di quanto previsto dal presente sussidio. L'Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri Convenzionati con il Network (c.d. Assistenza Indiretta in Network).

Assistenza infermieristica: attività relativa all'assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali, artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.

Carenza: periodo temporale che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e l'effettiva operatività delle prestazioni. Qualora l'evento avvenga in tale periodo, Mutua Nazionale non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.

Cartella Clinica: documento ufficiale, coperto da pubblica fede nei casi di legge, redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi all'ingresso, diagnosi alla dimissione, anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario clinico.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nel Sussidio Sanitario, la Cartella Clinica, da qualunque tipologia di struttura sanitaria essa provenga, è considerata atto immodificabile e, pertanto, con la richiesta di attivazione del Sussidio Sanitario oggetto del presente Regolamento, l'Assistito accetta, espressamente e senza riserva alcuna, che non è ammessa qualsivoglia alterazione o modifica o aggiunta o cancellazione successiva alla formazione dell'atto medesimo, anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in esso contenuti.

Mutua Nazionale si riserva di valutare eventuali variazioni postume alla Cartella Clinica, solo ove le stesse siano datate, predisposte e firmate dallo stesso pubblico ufficiale che l'ha formata e siano controfirmate dal Direttore Sanitario, specificando le esatte ragioni dell'annotazione postuma.

Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Assistiti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi (<https://www.healthassistance.it>).

Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici, Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con la Centrale Salute per l'applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto del Sussidio sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.

Centro Diagnostico: ambulatorio o poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi Chirurgici ambulatoriali.

Chemioterapia oncologia: ciclo di terapia effettuata con l'ausilio di farmaci volta a curare le patologie di carattere oncologico.

Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio, contestualmente prescritti dal Medico e presentati alla Mutua Nazionale in un'unica richiesta di Rimborso.

Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale l'Assistito è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.

Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque termali e loro derivati a fini terapeutici.

Data evento: per i Ricoveri (ordinari o diurni) o Interventi chirurgici ambulatoriali si intende la data in cui avviene il Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio e presentate in un'unica richiesta, farà fede la data della prima prestazione eseguita per patologia/quesito diagnostico).

Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia interna oppure esterna all'organismo). Per la definizione di patologia pregressa ai sensi del presente Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in

cui lo stato patologico è stato diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.

Day Hospital: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi. I ricoveri in regime di Day Hospital in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Day Surgery: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti chirurgici. I ricoveri in regime di Day Surgery in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Decadenza: termine massimo entro il quale presentare la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta), anche se di data antecedente alla domanda di adesione. La mancata presentazione della documentazione completa e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni, comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta. L'eventuale sospensione dell'istruttoria della pratica non interrompe il decorrere del termine di 120 giorni sopra indicato. Dunque, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 giorni di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa, purché ciò avvenga sempre entro 120 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni. Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e l'Assistito presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza.

Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le prestazioni del presente Sussidio. In caso di Ricovero ordinario, e di trasferimento da una Struttura Sanitaria ad un'altra (es. da pubblica a privata e viceversa o da privata a privata), lo stesso si considererà "evento unico" allorquando avvenuto senza soluzione di continuità. In quanto evento unico non potranno cumularsi Rimborsi relativi a differenti prestazioni.

Guida Operativa per l'accesso ai servizi e alle prestazioni: Il documento complementare che è parte integrante del presente piano sanitario che illustra modalità di accesso ai servizi e ai rimborsi sia in forma diretta che indiretta, documentazione necessaria e tempi.

Health Point: società convenzionata con la Centrale Salute impegnata nella sanità integrativa e nel welfare aziendale, promuovendo un corretto stile di vita e benessere e prestazioni di diagnosi anche attraverso refertazioni e consulenze mediche on line. Per ulteriori informazioni si consulti il sito <https://www.healthpointitalia.com/>.

Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da Mutua Nazionale per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del parto e/o dell'aborto terapeutico ove previsti). L'Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause, le modalità di accadimento e le conseguenze dell'evento) da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso, e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.

Infortunio odontoiatrico: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili all'apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause e le conseguenze dell'evento).

Integratori alimentari/dispositivi medici naturali: prodotti a base di collagene che agiscono attivando e valorizzando le potenzialità interne del corpo umano, quindi ispirati al principio di cura della salute prima che di cura della Malattia. Il collagene, introdotto nell'uso corrente come integratore alimentare, contribuisce al sostegno e al funzionamento fisiologico dell'organismo con obiettivi privilegiati di:

- rafforzare le articolazioni prevenendo dolori e infiammazioni;
- mantenere la pelle sana, i capelli folti e le unghie resistenti;
- ripristinare la barriera protettiva dello stomaco, evitando nausea e acidità.

Intervento chirurgico: l'atto medico, con diretta finalità terapeutica realizzato mediante cruentazione dei tessuti, e mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia diversamente regolato all'interno della specifica prestazione sul presente Sussidio, sono considerati Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che comportano il prelievo di tessuti per l'espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano l'introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi biotipici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì attraverso una cruentazione di tessuti.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito in ambulatorio senza Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna). Gli interventi

ambulatoriali in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati alla erogazione di prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le cliniche aventi finalità di custodia o educative.

Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l'esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di forza ossia l'impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto di forza) per intensità, dalle ordinarie abitudini di vita dell'iscritto.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell'organismo o di un suo organo dal punto di vista anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.

Malattia oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).

Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Manifestazione: momento in cui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi/accertamento della stessa.

Medico: persona legalmente abilitata all'esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura – che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l'Assistito, un appartenente al suo Nucleo familiare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell'Assistito o di un appartenente al Nucleo familiare del medesimo.

Mutua: Società di Mutuo Soccorso Mutua Nazionale (ora innanzi anche Mutua Nazionale).

Nucleo Familiare: il Titolare del Sussidio e i familiari aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico noto antecedente alla decorrenza dello stesso.

Pratica: l'insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all'evento per il quale si chiede Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.

Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un'altra persona o prima di un dato termine.

Prestazione: servizi o altra forma di tutela previste dal Sussidio e per i quali si prevede un rimborso o una diaria o una indennità o anche solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.

Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell'operatività delle prestazioni è la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio.

Quote di compartecipazione: importi di spesa che rimangono a carico dell'Assistito espressi in percentuale e/o in quota fissa.

Regolamento: il presente documento disciplinante le prestazioni ricomprese nella Copertura Sanitaria.

Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito.

Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da Cartella Clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita certificazione ospedaliera. I Ricoveri Ordinari in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Ricovero ordinario in emergenza: il ricovero di un Assistito nei soli casi di funzioni vitali gravemente compromesse.

Rimborso/Contributo di assistenza: la somma dovuta dalla Mutua all'Assistito in caso di evento e prestazione rimborsabile.

Socio o Titolare del Sussidio: socio persona fisica (cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia) iscritto regolarmente alla Mutua in qualità di Socio Ordinario, che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale ed il cui interesse è protetto dal Sussidio.

Sostegno/sub-Sostegno: la somma complessiva annua, fino alla concorrenza della quale la Mutua sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.

Stato di fragilità permanente: condizione di limitata integrità psico-fisica conseguente ad infortunio o malattia che abbia prodotto lesioni o patologie oggettivamente rilevabili, ovvero uno stato di invalidità permanente.

Statuto e Regolamento Attuativo di Mutua Nazionale: Documentazione che regola il rapporto associativo con Mutua Nazionale e costituente parte integrante e sostanziale del presente piano sanitario. Sono sempre consultabili e messi a disposizione del Socio nella propria Area Riservata.

Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi e terapie cui tale specializzazione è destinata

SEZIONE 2.: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Sussidio Sanitario è:

- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie, a favore degli Assistiti in conseguenza caso di infortunio, malattia, parto, aborto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese agli eredi del socio deceduto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie in presenza di condizione di non autosufficienza.

Art. 2 –Assistiti

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono Assistiti, il Socio ordinario persona fisica, Titolare del Sussidio che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale, richiedendo attivazione del Sussidio stesso e i familiari conviventi aventi diritto alle prestazioni. Il Sussidio può essere esteso ai familiari i cui nominativi siano stati espressamente indicati dal Titolare in fase di adesione compatibilmente con le prestazioni previste dal presente Sussidio e con l'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Indicando i nominativi dei propri familiari, il Titolare del Sussidio autocertifica con riferimento agli stessi il rispetto dei requisiti di cui al presente Sussidio e al Regolamento Attuativo (art. 9 cit.), per beneficiare delle prestazioni. È altresì necessario comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali modificazioni del Nucleo Familiare in corso di validità del Sussidio (vedi Art. 4).

Per nucleo si intendono, oltre al Titolare del Sussidio, il coniuge/partner unito civilmente ed il convivente more uxorio, nonché i figli fino a 26 anni di età, purché conviventi.

Sono inoltre inclusi nel Nucleo Familiare i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

È equiparato al convivente more uxorio anche il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale.

Art. 3 – Limiti di età

Fermo restando in ogni caso gli specifici limiti previsti per i figli così come indicato all'art. 2 - nel caso di attivazione delle Estensioni ai componenti del Nucleo l'adesione al presente Sussidio è possibile per tutte le persone che alla data di attivazione non abbiano compiuto i 68 anni di età.

L'adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 68 anni a condizione che l'Associato rinnovi, senza soluzione di continuità, di anno in anno l'adesione al Sussidio. In caso di

cessazione dell'adesione, una nuova adesione potrà avvenire soltanto con le specifiche modalità previste per i Sussidi sanitari che ammettono l'adesione di Associati che abbiano già compiuto 68 anni.

Quanto previsto ai commi che precedono si intende valido anche nel caso di adesione al Sussidio per tutto il Nucleo familiare; in particolare, qualora uno dei componenti del Nucleo familiare abbia già compiuto i 68 anni di età, l'adesione al presente Sussidio sarà possibile:

- Nella formula "Singolo": per il solo componente del Nucleo familiare con meno di 68 anni;
- Nella formula "Nucleo": per tutti i componenti del Nucleo familiare con meno di 68 anni, esclusi quindi coloro che abbiano già superato detto limite di età.

Le prestazioni previste dal presente Sussidio sono messe a disposizione degli Assistiti senza alcun limite di età in uscita.

Art. 4 - Variazioni del Nucleo Familiare in corso di anno

Qualora sia prevista l'inclusione di componenti del Nucleo Familiare, l'Associato deve comunicare immediatamente a Mutua Nazionale, in forma scritta, le variazioni del proprio stato familiare, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, ossia:

- nascita/adozione/affidamento prolungato (risultante dallo stato di famiglia) di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio;
- iscrizione – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
- venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

In caso di variazione che comporti l'inserimento di nuovi Assistiti nel Nucleo familiare, fermo restando il pagamento del contributo dovuto per l'estensione al Nucleo e il rispetto del suddetto termine, l'inclusione dei nuovi Assistiti nel Sussidio si intenderà operante solo a decorrere dalla nuova annualità del Sussidio stesso.

Resta inteso che, per i nuovi Assistiti, ai fini dell'applicazione, ove previsti, dei Termini di aspettativa di cui all'art. 17 e delle Patologie Pregresse di cui all'art. 18 del presente Regolamento verrà considerata come data di prima decorrenza il giorno della relativa inclusione.

In caso di variazione per decesso del Titolare del Sussidio i familiari conviventi del Socio deceduto mantengono i diritti per le prestazioni di cui al Regolamento del presente Sussidio, preesistenti all'evento morte e possono subentrare nella posizione del Titolare del Sussidio, presentando domanda di adesione a MUTUA NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dal decesso, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Attuativo.

Qualora, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, separazione, divorzio e decesso del familiare convivente, permanga nel Nucleo solo il Titolare del Sussidio, il Sussidio si riterrà in automatico convertito nella formula Single.

Art. 5 – Obblighi contributivi dell'Associato

In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all'art. 6, Mutua Nazionale si riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del Sussidio

Il Sussidio decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte di Mutua Nazionale oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro soci, se il contributo aggiuntivo o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.

Si precisa che in caso di infortunio la data di decorrenza è quella più favorevole al Socio.

Se l'Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la prestazione resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell'insolvenza.

Nel caso l'irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo ogni diritto.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 8 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Art. 7 – Durata, tacito rinnovo e revoca del Sussidio

Il presente Sussidio ha durata di 3 anni (tre) decorrenti dal giorno di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Al termine dei 3 anni, in mancanza di comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il Sussidio sanitario s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote associative previste, ai sensi dello Statuto di Mutua Nazionale.

In ogni caso Mutua Nazionale, entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a mezzo e-mail all'Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità

Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni dell'Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall'Associato al momento della domanda di ammissione o, successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al presente Sussidio.

Nel caso di simulazione del verificarsi delle condizioni necessarie ad ottenere il Rimborso, Mutua Nazionale si riserva di deliberare l'immediata esclusione del Socio senza restituzione dei contributi nel frattempo versati.

Art. 9 – Sussidio a favore di terzi

Se il presente Sussidio è stipulato a favore di terzi, gli obblighi che derivano dal Regolamento devono essere adempiuti dal titolare, richiedendo, ove necessario, la cooperazione delle persone garantite.

Art. 10 - Comunicazioni e modifiche

Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente Sussidio sanitario avverranno nelle modalità indicate e accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione, oltre che specificate all'interno del Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 11 – Risoluzione delle Controversie

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Socio e Mutua Nazionale, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall'Art. 46 dello Statuto di Mutua Nazionale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 12 – Sostegni

Tutti i Sostegni menzionati nel presente Sussidio, nonché gli eventuali sub-Sostegni relativi a specifiche prestazioni, sono da intendersi per anno di validità del Sussidio, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Inoltre, ogni Sostegno o sub-Sostegno indicato è da intendersi unico e complessivo per tutti gli eventuali componenti del Nucleo Familiare, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Tutti i Sostegni e sub-Sostegni previsti dal presente Sussidio saranno pertanto da intendersi anno/nucleo.

Art. 13 – Sottoscrizione di più Sussidi

Qualora l'Assistito abbia sottoscritto con Mutua Nazionale più di un Sussidio, avrà diritto ad ottenere la condizione più favorevole (Rimborso delle spese, erogazione di Indennità o indennizzo) tra le prestazioni riconosciutegli dai vari Sussidi sottoscritti. Tale principio trova, inoltre, applicazione nell'ambito dello stesso Sussidio Sanitario che preveda più rimborsi e/o prestazioni per lo stesso evento.

Art. 14 – Limiti territoriali

Le prestazioni, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, sono valide in tutto il mondo, salvo espresse deroghe previste nelle singole prestazioni. Nel caso di spese effettuate all'estero, i Rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della BCE.

Art. 15 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto di Mutua Nazionale, il Regolamento Attuativo dello Statuto in vigore e la Guida

Operativa che sono consultabili nell'Area Riservata del Socio presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Art. 16 – Responsabilità di terzi

Nel caso in cui la prestazione riguardi eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi, Mutua Nazionale, in piena attuazione del proprio scopo mutualistico e solidaristico, si riserva di:

- liquidare, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, le spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante il rifiuto di rimborso da parte del terzo responsabile ovvero dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo;
- integrare la liquidazione, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, delle spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante la corresponsione di una indennità da parte del terzo responsabile o della compagnia assicurativa di quest'ultimo in una misura inferiore a quella derivante dall'applicazione dei limiti previsti per la specifica prestazione invocabile nel caso concreto in base al presente Regolamento.

Resta ferma, in tutti gli altri casi, la generale esclusione di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)

Art. 17 – Carenze

Fermo quanto previsto all'Art. 6 delle Norme Generali, disciplinante il giorno di decorrenza del Sussidio, le prestazioni hanno effetto (giorno di effetto):

- per gli Infortuni e l'Aborto post – traumatico: dalle ore 24:00 del **giorno di decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie e conseguenze di Malattie, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per il Parto, dal **270° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie dipendenti da gravidanza, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo alla decorrenza del sussidio stesso;
- per la conseguenza di stati patologici non conosciuti dall'Assistito ma insorti anteriormente alla data di effetto del presente Sussidio, dal **120° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio.

Qualora il presente Sussidio sia stato sottoscritto in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione con precedenti Coperture sanitarie (di Mutue, Fondi di Sanità Integrativa, Casse o Compagnie di Assicurazioni) riguardanti gli stessi Assistiti e identiche prestazioni, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza del sussidio precedente.

Art. 18 – Patologie Pregresse

Il diritto alle prestazioni di cui al presente Sussidio non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove l'Assistito, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

Si intendono espressamente **escluse** tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di:

- Infortuni accaduti anteriormente alla data di attivazione del presente Sussidio;
- Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.

Tale esclusione non opera una volta trascorsi **tre anni di adesione ininterrotta** al presente Sussidio.

In caso di attivazione del presente Sussidio senza soluzione di continuità rispetto ad altro Sussidio messo a disposizione da Mutua Nazionale, verrà considerata come data di prima adesione, a tutti gli effetti e salvo particolari deroghe, quella relativa alla stipula del presente Sussidio.

Nel solo caso in cui il Sussidio di provenienza preveda l'inclusione delle pregresse, oppure preveda il riconoscimento delle pregresse, l'esclusione delle prestazioni conseguenti a Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di adesione al presente Sussidio si intenderà valida solo per le maggiori e più ampie prestazioni previste dal presente Sussidio rispetto a quello di provenienza. In tal caso, per tali nuove prestazioni, verrà considerata come data di prima adesione quella relativa al presente Sussidio.

Art. 19 – Esclusioni

Sono escluse dal presente Sussidio sanitario (salvo non sia diversamente previsto nelle specifiche prestazioni):

- a. le prestazioni non corredate da prescrizione medica attestante la diagnosi di patologia o quesito diagnostico (se patologia ancora da accertare);
- b. le prestazioni conseguenti agli Infortuni non documentati da referto di Pronto Soccorso Ospedaliero o di Struttura convenzionata con il SSN, o di Unità Medica di Primo Soccorso presente nel luogo dell'Infortunio da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso ovvero da specifico accertamento diagnostico completo di referti ed immagini (a titolo esemplificativo, TAC, RMN, radiografie) da cui sia chiaramente ed obiettivamente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso;
- c. le prestazioni di routine, controllo, prevenzione nonché i vaccini (sia l'acquisto del farmaco che l'infusione/somministrazione);
- d. le prestazioni conseguenti a suicidio e tentato suicidio;
- e. le prestazioni derivanti o finalizzate all'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto del sussidio;
- f. le prestazioni relative a Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche;
- g. le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica e dietologica, salvo gli Interventi di chirurgia plastica o stomatologia limitatamente agli aspetti ricostruttivi di natura oncologica riferiti alla sede della neoformazione maligna se resi necessari da Malattia, ed in caso di Infortunio rimborsabile, limitatamente alla sede dell'apparato oggetto del trauma, purché effettuati nei 360 giorni successivi all'Intervento e comunque durante la validità del Sussidio;
- h. l'asportazione di neoformazioni epiteliali la cui malignità non sia accertata da esame istologico;

- i. Infortuni o Malattie derivanti da dolo dell'Assistito;
- j. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle omeopatiche, fitoterapiche, nonché quelle effettuate da Medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- k. i farmaci non riconosciuti dalla Farmacopea Ufficiale;
- l. la cura delle malattie professionali, così come definite dal D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- m. le prestazioni erogate da Medici o paramedici abilitati che non siano in possesso di specializzazione medica pertinente con la prestazione erogata e rispetto alla diagnosi/quesito diagnostico per il quale la prestazione è erogata;
- n. le prestazioni erogate da professionisti non in possesso di regolare iscrizione all'Albo o abilitazione laddove prevista dalla normativa italiana;
- o. le cure e gli Interventi chirurgici finalizzati al trattamento dell'infertilità (ad ovviare allo stato di infertilità) e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale;
- p. il parto naturale o cesareo;
- q. l'aborto volontario non terapeutico;
- r. i Ricoveri durante i quali vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito;
- s. le prestazioni relative a cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, salvo espressamente derogato;
- t. le prestazioni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assistito. Sono comprese nel sussidio quelle sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assistito stesso;
- u. gli Infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), a scopo non terapeutico;
- v. gli Infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di ubriachezza;
- w. le Malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- x. gli Infortuni conseguenti alla pratica di:
 - sport aerei in genere (volo da diporto o sportivo con deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, ecc.);
 - sport estremi (alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. o in solitaria, arti marziali miste, bmx, cayoning, deep water Soloing, downhill, freefly, free running, free climbing, freeskiing, freestyle Motocross,

funambolismo, hydrospeed, immersione in apnea, immersione in grotta, kitesurfing, land boarding, mountainboard, parkour, pattinaggio aggressive, rafting, rugby subacqueo, sandboarding, sci di velocità, skimboarding, slackline, speleologia, snowkiting, snowboard cross, streetluge, tricking (arte marziale), tuta alare, wakeboard, ecc.);

- attività ludiche pericolose (pugilato, lotta, arti marziali in genere, atletica pesante, discesa con slittino da gara, rugby, football americano, hockey, bungee jumping, bob, skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, motonautica, navigazione in mare in solitaria);
- gare motoristiche e/o motonautiche;
- sport in genere costituenti per l'Assistito attività professionale (gare, prove e allenamenti) anche non prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione.

- y. gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- z. gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- aa. gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o in mare aperto;
- bb. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati dalle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- cc. le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- dd. le conseguenze di guerre e terrorismo nucleare, biologico o chimico;
- ee. i Ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché Ricoveri di lunga degenza. In tal senso si intendono Ricoveri di lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituti di cura per Interventi di carattere assistenziale e fisioterapico di mantenimento;
- ff. eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi; fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 15;
- gg. spese per il trasporto del plasma;
- hh. Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Art. 20 – Modalità di erogazione del servizio

La richiesta di accesso alle prestazioni deve essere presentata nel rispetto delle tempistiche, delle Modalità operative e corredata da tutta la documentazione indicata nei Sussidi Sanitari e nella Guida Operativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Assistito.

Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi Rimborsi si rimanda alla Guida Operativa aggiornata che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell'Area Riservata dell'Associato presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Mutua Nazionale si riserva di aggiornare la Guida Operativa fornendone debita e preventiva comunicazione attraverso il sito www.mutuanazionale.org.

Per richieste di ricovero con o senza intervento chirurgico in regime ordinario e diurno e per gli interventi ambulatoriali in forma diretta è necessario trasmettere alla Centrale Salute il preventivo di spesa.

Art. 21 – Documentazione per la presentazione delle richieste

Mutua Nazionale stabilisce nel rispetto dello Statuto la documentazione da produrre in modo completo a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

L'Assistito si impegna a fornire a Mutua Nazionale la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. L'Assistito rilascia preventiva e specifica autorizzazione a Mutua Nazionale a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che Mutua Nazionale potrà richiedere in ogni momento (sia prima del Rimborso sia a Rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incomplete o presentino grafie diverse oppure per effettuare controlli di Audit a campione.

Art. 22 – Tempi di presentazione delle richieste

La documentazione a corredo della domanda di rimborso sia in caso di Indennità che di Assistenza indiretta che di Assistenza Diretta sopra definite, deve essere presentata in modo completo e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero in caso di Ricovero ordinario o diurno entro 120 giorni dalla data delle dimissioni. L'Assistito si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso i quali è stata eseguita la prestazione presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a Mutua Nazionale o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della domanda di rimborso e della documentazione completa (anche in caso di prestazione effettuata in forma diretta) entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento dell'Assistenza (Diretta/Indiretta/Indennitaria).

La sospensione dell'istruttoria della pratica di Rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 gg di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa e sempre

entro 120 gg dall'evento. Decorsi 60 gg, la richiesta verrà respinta e l'Assistito dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall'evento oltre i quali il suo diritto decade.

L'Assistito è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di Medici incaricati da Mutua Nazionale per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessario, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 23 – Tempi di Rimborso

○ **Prestazioni effettuate in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con la Centrale Salute.**

Le spese relative alla prestazione erogata in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con il Network verranno corrisposte da Mutua Nazionale direttamente alle Strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all'esito positivo di rimborsabilità conseguente all'analisi della documentazione medica e di spesa completa inoltrata dalla Struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio dell'Autorizzazione costituendo mero strumento di attivazione del servizio).

○ **Prestazioni effettuate in Assistenza Indiretta**

Mutua Nazionale provvederà alla lavorazione delle richieste e al Rimborso di quanto dovuto a termini del presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell'Assistito.

A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall'Assistito. Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.

SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA

21

SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA - RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE

A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

In caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital, Intervento chirurgico ambulatoriale** reso necessario da malattia, infortunio, parto e aborto terapeutico che risultino compresi nei termini del presente Sussidio, Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nel limite del **Massimale annuo/nucleo** pari a € **130.000,00** (elevato a € **200.000,00** in caso di **Ricovero per Grande Intervento Chirurgico**, secondo l'**elenco** esaustivo riportato nell'Allegato 1 "**Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici**") le spese inerenti al Ricovero ed all'eventuale intervento chirurgico, come di seguito riportato:

i) Assistenza prima del Ricovero (nei 90 giorni precedenti al Ricovero)

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche (inerenti alla patologia causa del Ricovero);

ii) Assistenza durante il ricovero:

- prestazioni del chirurgo, dell'aiuto operatore chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento, nonché diritti di sala operatoria;
- materiali di intervento (ivi compreso apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento);
- esami, cure, assistenza medica ed infermieristica;
- medicinali, somministrati durante il Ricovero;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza (escluse le spese voluttuarie), nei limiti del massimale giornaliero di € 250,00 (il limite si intende raddoppiato per i giorni di degenza effettuati nel reparto di terapia intensiva);
- sostegno all'accompagnatore, ossia le spese di vitto e pernottamento sostenute per l'accompagnatore presso l'Istituto di cura, con il limite di € 40,00 al giorno con un massimo di 30 giorni annui (per 30 giorni si intende il periodo massimo complessivo previsto per questa prestazione).

iii) Assistenza dopo il Ricovero (nei 90 giorni successivi al Ricovero)

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (inerenti alla patologia causa del Ricovero);
- medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'Istituto di cura;
- prestazioni mediche (qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall'Istituto di cura);

- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse spese alberghiere e previa prescrizione di medico specialista), purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.
- assistenza infermieristica a domicilio (post-intervento) con un limite di € 40,00 al giorno e per massimo 40 giorni per evento.

Il **sub-Massimale anno/nucleo** erogabile per il complesso degli eventi e prestazioni precedenti è pari a:

- **€ 2.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto naturale**; nel limite del sub-massimale sopra indicato, Mutua Nazionale provvederà a rimborsare le spese sostenute per la cura ed il controllo del neonato nel suo primo anno di vita.
- **€ 3.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto cesareo/aborto terapeutico**;
- **€ 1.500,00**, in casi di **Intervento chirurgico ambulatoriale**;
- **€ 1.500,00**, in casi di **Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri** (in caso di anisometria superiore a tre diottrie o deficit visivo pari o superiore a quattro diottrie per ciascun occhio).

A seguito dell'Evento Parto, garantito ai sensi del presente Sussidio, Mutua Nazionale mette a disposizione dell'Assistito la possibilità di destinare € 350,00 a prestazioni inerenti la **Conservazione delle Cellule Staminali**. Il limite indicato è da intendersi come sub-massimale annuo della garanzia "Parto Naturale" o "Parto Cesareo", secondo la tipologia di Parto effettuata. La suddetta spesa sarà rimborsata senza alcuna quota di spesa a carico dell'Assistito e solo se effettuata presso Strutture Sanitarie Convenzionate con la Centrale Salute (Assistenza Diretta o Assistenza Indiretta in Network).

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 30%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico pari al 50%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma di Indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla

mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso. Inoltre, è previsto in questo caso il Rimborso delle spese come previsto in caso di Assistenza Indiretta fuori Network.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA - INDENNITA'

B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL

Nel caso in cui l'Assistito non richieda alcun Rimborso a seguito di **Prestazioni Ospedaliere** di cui al precedente art. A. effettuate **presso Strutture del SSN o con esso accreditate**, può richiedere a Mutua Nazionale la corresponsione dell'Indennità Sostitutiva giornaliera di cui al presente articolo per far fronte alle necessità legate al recupero della salute a seguito della Malattia, dell'Infortunio, del Parto Naturale e dell' Aborto, fermo il Massimale anno/nucleo al precedente art. A.

L'Indennità sarà pari a **€ 200,00** al giorno per ogni giornata di Ricovero, comprendente il pernottamento, sino ad un massimo di 90 giorni complessivi per annualità.

Qualora l'Assistito richieda la presente Diaria Giornaliera, si intenderà escluso il Rimborso di qualsiasi altra spesa, anche precedente o successiva al Ricovero (pre e post Ricovero) e, eventualmente, sostenuta e riferibile al medesimo Ricovero.

SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA

SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA - PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE

C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 5.000,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per le seguenti prestazioni di Alta Diagnostica strumentale e Terapie.

Alta Diagnostica strumentale

- Angiografia
- Broncoscopia
- Cistografia o Cistoscopia
- Coronarografia
- Ecocolordoppler cardiaco
- Ecocolordoppler vascolare

- Elettroencefalogramma
- Esofagogastroduodenoscopia
- Isterosalpingografia
- Mammografia
- Mammotome (agobiopsia mammaria stereotassica)
- Mielografia
- Pancolonscopia
- Risonanza magnetica Nucleare (RMN)
- Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo
- Tomografia assiale computerizzata (TAC)
- Tomografia ad emissione di Positroni (PET)
- Urografia

Terapie

- Dialisi
- Chemioterapia
- Radioterapia
- Laserterapia

L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da considerarsi esaustivo.

Sono escluse:

- 1) le prestazioni non espressamente indicate nell'elenco;
- 2) i controlli di routine e le prestazioni elencate ma finalizzate alla diagnosi o all'erogazione di prestazioni odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per ogni accertamento/ ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **50%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 60,00** per ogni accertamento/ ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 2.500,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per Visite Mediche Specialistiche e Accertamenti Diagnostici (ad esclusione di quelli previsti all'art. "ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE").

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta) o effettuate in modalità **Televisita**, tramite la piattaforma di telemedicina **di Health Point**;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **50%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 60,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Sono escluse dal Rimborso le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità dietologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché i controlli di routine.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte

SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA - PREVENZIONE

E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA

Mutua Nazionale:

1) offre all'Assistito Titolare o, in caso di formula Nucleo, a un componente del Nucleo familiare la possibilità di effettuare **gratuitamente e una volta l'anno**:

- una **Visita odontoiatrica e contestuale seduta di igiene dentale**, se l'Assistito Titolare è residente nella provincia di Roma;

La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso l'Health Point Medical Care di Formello, previa prenotazione, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.90198035 e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

- Una **Televisita preventiva** a scelta tra Consulenza Psicologica o Consulenza Nutrizionale, se l'Assistito Titolare non è residente nella provincia di Roma.

La Televisita è effettuabile esclusivamente per il tramite dell'Health Point, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.56556371 per la prenotazione e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito <https://www.healthpointitalia.com/>

2) invia **gratuitamente all'adesione** dell'Assistito un integratore al collagene tra quelli messi a disposizione dalla società Be Health per il presente Sussidio e riconosce uno sconto del 10% sul riacquisto.

SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA - CURE DENTARIE

F. CURE ODONTOIATRICHE

Mutua Nazionale, nel limite del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 250,00**, sostiene l'Assistito per le spese relative a cure e prevenzione (visita e ablazione del tartaro nel limite di una prestazione anno/nucleo) odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di:
 - prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
 - visita e ablazione del tartaro presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance.

- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per evento, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Unitamente alla richiesta di Rimborso, l'Assistito dovrà presentare il piano di cure predisposto dall'odontoiatra, dal quale risultino i denti curati/da curare e le motivazioni cliniche del trattamento, con indicazione del dente trattato per arcata e numero, nonché i referti degli accertamenti diagnostici strumentali (RX, OPT, TAC, RMN) dai quali sia possibile evincere con chiarezza la sede da curare. Altresì dovrà indicarsi, qualora previsto, il periodo massimo di trattamento per la conclusione della cura.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO

SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO - NON AUTOSUFFICIENZA

G. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La presente prestazione si attiva all'insorgenza, nel corso di validità del presente Sussidio, di eventi imprevisti ed invalidanti dell'Assistito Titolare del Sussidio, derivanti sia da Infortunio che da Malattia, anch'essi insorti durante la vigenza del presente Sussidio e tali da comportare uno stato di non autosufficienza per il quale l'Assistito non può svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

La presente prestazione non è cumulabile con le altre previste dal presente Sussidio.

G.1. Definizione dello stato di non autosufficienza

È considerato in stato di non autosufficienza l'Assistito Titolare che, a causa di una Malattia o di Infortunio si trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per

aiutarlo nello svolgimento delle attività ordinarie della vita quotidiana –ADL (Activities of Daily Living) -, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

È definita persona non autosufficiente la persona che risulti incapace di svolgere in tutto o in parte alcune attività elementari della vita quotidiana:

- **lavarsi (farsi il bagno o la doccia);**
- **vestirsi e svestirsi;**
- **igiene personale;**
- **mobilità;**
- **continenza;**
- **alimentazione (bere e mangiare).**

Lo stato di non autosufficienza verrà valutato secondo il criterio del punteggio (Allegato 2 "Tabella dei Punteggi"), ossia, ad ognuna delle attività elementari della vita quotidiana, sulla base di una valutazione del proprio Comitato Medico-Legale, Mutua Nazionale accerta il grado di autonomia della persona e assegna un punteggio da 0 a 10.

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto qualora la somma dei punteggi sia uguale o superiore a 40 punti.

G.2. Accertamento dello stato di non autosufficienza

Il Comitato Medico – Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi e/o patologia (certificato del medico curante attestante l'insorgere della non autosufficienza corredata dalla tabella dei punteggi – scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute – compilata dal medico curante);
- Relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;
- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare l'insorgenza dello stato di non autosufficienza.

Mutua Nazionale avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza e qualora l'accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, comunicherà all'Assistito la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni.

Il venir meno dello stato di non autosufficienza o il decesso dell'Assistito Titolare dovrà essere immediatamente comunicato a Mutua Nazionale (dai familiari conviventi dell'Assistito). Tutti gli

importi eventualmente percepiti dopo il decesso o a seguito del venir meno dello stato di non autosufficienza dovranno essere restituiti a Mutua Nazionale.

Mutua Nazionale, in ogni caso, ha la facoltà di procedere, eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assistito Titolare, a controlli presso il beneficiario e, in particolare, di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito Titolare a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito Titolare deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

Mutua Nazionale ha facoltà di richiedere, con cadenza annuale, certificazione di permanenza in vita del beneficiario.

G.3. Rimborso delle spese sanitarie e assistenziali

L'accertamento con esito positivo dello stato di non autosufficienza dà diritto, a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza, al rimborso di tutte le spese sanitarie e assistenziali sostenute sia presso Centri Convenzionati (sia nella Forma Diretta che Indiretta), sia presso Centri non Convenzionati e sia presso SSN e strettamente collegate allo stato di non autosufficienza (importi cumulabili per la medesima tipologia di prestazione eventualmente riconosciuta ai sensi di altro Sussidio attivato per il tramite di Mutua Nazionale).

Nel limite di **€ 200,00 al mese** e fino a **24 mesi** in cui sia attivo lo stato di Non Autosufficienza, Mutua Nazionale provvede al sostegno dell'Assistito nel caso delle seguenti spese:

- Rimborso spese per Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Spese per Farmaci
- Spese per adeguamento dell'immobile, nel domicilio dell'Assistito Titolare invalido;
- Sostegno psicologico

Le prestazioni di cui sopra saranno garantite da Mutua Nazionale, permanendo lo stato di non autosufficienza e fermo restando il regolare versamento dei contributi dovuti o per il minor tempo intercorso qualora dovesse venir meno, per qualsivoglia motivo, lo stato di non autosufficienza ovvero la qualifica di socio.

Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente punto G.3., l'Assistito dovrà fornire a Mutua Nazionale la documentazione comprovante la data, il costo e l'oggetto della prestazione di cui è presentata domanda di rimborso (fatture, certificato medico etc.).

G.4. Modalità di attivazione prestazione in forma diretta

Fermo restando quanto sopra, Mutua Nazionale mette a disposizione degli Assistiti un Network di Strutture e professionisti Convenzionati a cui poter accedere per le prestazioni previste dall'art. G.3.

L'Assistito, una volta accertato lo stato di non autosufficienza sulla base del punteggio raggiunto, potrà verificare con la Centrale Salute la possibilità di attivare in forma Diretta sul territorio di residenza/domicilio le seguenti prestazioni sanitarie:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
- Sostegno psicologico;
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)

Pertanto, qualora l'Assistito decida di avvalersi di una Struttura e/o professionista Convenzionato e di richiedere l'erogazione in forma Diretta delle prestazioni della presente Sezione, Mutua Nazionale procederà a rimborsare direttamente alla Struttura/professionista le spese per le prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali erogate ed espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

In nessun caso, la Struttura Sanitaria e/o il professionista Convenzionato/a, potrà promuovere a qualsiasi titolo azione di rivalsa nei confronti dell'Assistito, salvo che per i crediti relativi a spese non previste ai sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente il limite dei rimborsi previsti o per tutte le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

SEZ. 6.2 - AREA SOSTEGNO - DECESSO DELL'ASSISTITO TITOLARE

H. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE

In caso di premorienza dell'**Assistito Titolare** del Sussidio, nel corso di validità dello stesso, a seguito di Malattia o Infortunio, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 18, Sez. 3 (Esclusioni), Mutua Nazionale provvederà:

- al versamento di un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 1.500,00** a titolo di sostegno economico a favore degli eredi;
- a supportare l'istruzione del/i figlio/i dell'Assistito deceduto, riconoscendo un rimborso delle spese per gli studi pari ad **€ 300,00 al mese per massimo 6 mesi** (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria, Università).

Per eredi si intendono il coniuge/partner unito civilmente (o in alternativa il convivente more uxorio) ed i figli. In mancanza di una di queste figure, l'Indennità spetta ai genitori e/o ai fratelli e sorelle del defunto, purché conviventi e a carico del defunto.

In caso di decesso dell'Assistito Titolare, gli eredi, al fine di ottenere il Rimborso di cui al presente articolo, dovranno inviare alla Centrale Salute i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta (scaricabile dall'area riservata di Mutua Nazionale);
- Copia del Certificato attestante l'avvenuto decesso del Titolare del Sussidio;
- Dichiarazione sostitutiva del superstite ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (attestante la qualifica di superstite come sopra definito).

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale si evincano i dati identificativi degli eredi;
- IBAN dell'erede designato per l'accredito del Contributo;

e, in presenza di figlio/i studente/i

- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva attestante il grado di parentela, completi di data e firma olografa del Socio, idonei a certificare il legame parentale tra il Titolare del Sussidio ed il figlio/i studente/i.

Si precisa che, ai fini dell'attivazione della presente prestazione, gli eredi legittimi e/o beneficiari dovranno delegare, con procura autenticata da notaio o altra autorità competente, un solo erede ai fini della riscossione dell'intera somma concessa.

SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE - AREA SERVIZI

I. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI

Per tutto il corso di validità del presente Sussidio, l'Assistito avrà a disposizione a costi agevolati la possibilità di usufruire di convezioni presso Partner di Mutua Nazionale.

Grazie alle Convenzioni siglate sarà possibile per l'Assistito richiedere direttamente, anche per il tramite della Centrale Salute, il servizio di conservazione delle cellule staminali in forma privata all'estero, secondo i criteri normativi attualmente in vigore, nonché usufruire dei pacchetti sottoelencati a costi agevolati.

a) Crio - conservazione delle cellule staminali

Le cellule staminali vengono così conservate, suddivise in più lotti, al fine di eliminare i rischi da perdita totale del campione a causa di eventi catastrofici.

Tutti i laboratori hanno ottenuto i più severi accreditamenti internazionali (GMP-ISO17025) e garantiscono il medesimo elevato livello di qualità e di sicurezza.

I laboratori utilizzati possono, inoltre, offrire servizi di amplificazione e coltura cellulare secondo i più rigorosi e moderni standard scientifici internazionali, puntando a divenire il punto di riferimento per gli sviluppi della medicina rigenerativa.

b) Informazione scientifica

I nostri partner vogliono costituire una fonte privilegiata per i Genitori ed i professionisti del settore sanitario, per l'accesso ad informazioni attendibili, iscritte, aggiornate ed esaustive sulla ricerca scientifica e la sua applicazione in materia di cellule staminali, attraverso supporti informativi documentali e colloqui individuali con i nostri specialisti.

c) Consulenza medica

I nostri Partner non vogliono limitarsi, quindi, alla sola conservazione delle cellule staminali, ma vogliono essere il centro di competenze scientifiche e mediche unico e ideale per ogni ulteriore esigenza che possa maturare a conservazione avvenuta.

Qualora nel corso del periodo di stoccaggio dovesse presentarsi una patologia per la quale la disponibilità di proprie cellule staminali possa consentire l'utilizzo di un trattamento o di una terapia a base di staminali, potranno assicurare la migliore assistenza nella selezione, a livello internazionale, dei professionisti, degli ospedali e delle cliniche più avanzate supportando, se richiesto, la struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

Inoltre, si prenderanno cura del trasporto dei campioni presso la struttura sanitaria indicata dal Genitori, supportando gli stessi, attraverso il proprio personale tecnico, nel coordinamento di tutte le complesse attività terapeutiche.

SEZ. 7.2 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – ASSISTENZA H24

J.1. PRESTAZIONI EROGATE PER L'ASSISTENZA H24

Mutua Nazionale, durante la copertura, intende garantire anche un servizio di assistenza H24 e 365 giorni l'anno a fianco dell'Assistito.

Ciascuna delle successive prestazioni di Assistenza è fornita non più di **tre volte** per annualità e non in condizioni di urgenza.

- **CONSULENZA MEDICA TELEFONICA**

La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il servizio di attivazione di consulto con medici di medicina generale per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario generale. I Medici non possono in alcun caso fornire diagnosi o prescrizioni. Il medico può a sua discrezione:

- richiedere all'Assistito l'invio di immagini e fotografie che possano aiutare e/o velocizzare la risoluzione del problema;
- avviare un follow-up dopo qualche giorno qualora necessario per la risoluzione del problema.

- **INVIO DI UN MEDICO AL DOMICILIO**

Qualora l'Assistito necessiti di un Medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) o nei giorni festivi (tutto il giorno), e non riesca a reperire il suo Medico curante, la Centrale Operativa provvede, dopo l'accertamento tramite un primo contatto telefonico da parte di un Medico di guardia del proprio Network convenzionato, ad attivare il servizio di invio di un medico a domicilio tramite proprio Network convenzionato .

In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assistito con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia.

- **INVIO AMBULANZA (VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA)**

Qualora l'Assistito, in seguito ad Infortunio o Malattia necessiti di:

- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero;
- rientrare, successivamente al Ricovero di primo soccorso, al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, qualora a giudizio del Medico curante, l'Assistito non possa utilizzare un mezzo diverso dall'autoambulanza,

la Centrale Operativa attiva l'invio dell'autoambulanza in forma diretta sino ad **un massimo di 100 km** di percorso complessivo (andata e ritorno).

Si intendono esclusi i trasporti per terapie continuative.

Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico della richiesta, l'Assistito o chi per esso, si impegna a prendere contatto appena possibile con la Centrale Operativa dedicata ai Servizi H24, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

IL NUMERO DA CONTATTARE PER ATTIVARE I SERVIZI DELL'ASSISTENZA H24 IN CASO DI NECESSITA' È IL NUMERO VERDE: 800.598.635, ATTIVO 24 ore su 24, 365 gg. all'anno, in lingua italiana.

J.2. ESCLUSIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTENZA H24

Per tutte le prestazioni espone nel precedente punto J.1 (Assistenza H24) è **esclusa** ogni prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati, fatta eccezione per il servizio di consulto medico.*
- b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall'Assistito; suicidio o tentato suicidio.*
- c) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).*
- d) Intossicazioni, Malattie ed Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.*
- e) Malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e preesistenti alla data di inizio della copertura e note all'Assistito.*
- f) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione.*
- g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee-jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme).*
- h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.*
- i) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.*

- j) *Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.*
- k) *Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.*
- l) *Viaggi intrapresi in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.*
- m) *Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.*
- n) *Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico- biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.*
- o) *Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.*
- p) *Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).*

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”

Cardiochirurgia

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
- Sostituzione valvolare multipla
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare

- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache
- Tromboendarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale meningomidollari
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
- Rizotomia chirurgica intracranica
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica

- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi sul mediastino per tumori
- Asportazione totale del timo
- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
- Pancreaticoduodenectomia radicale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Colectomia totale con linfadenectomia
- Esofagectomia totale

- Gastrectomia totale con linfadenectomia
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica

- Eviscerazione pelvica
- Vulvectomia allargata con linfadenectomia
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica

- Artroprotesi totale di anca
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

- Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni
- Laringectomia totale, laringofaringectomia
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio

Chirurgia Urologica

- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefro-ureterectomia totale
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
- Surrenalectomia

Trapianti d'organo

- Tutti

ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lavarsi

1° grado

l'Associato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno:

punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado

l'Associato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo:

punteggio 10

Igiene personale

1° grado

l'Associato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:

38

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività:

punteggio 10

Mobilità

1° grado

l'Associato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:

punteggio 10

Continenza

1° grado

l'Associato è completamente continente:

punteggio 0

2° grado

l'Associato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come pannoloni, catetere o colostomia:

punteggio 10

Alimentazione

1° grado

l'Associato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività:

- sminuzzare/tagliare i cibi;
- sbucciare la frutta;
- aprire contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere:

punteggio 5

3° grado

l'Associato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale:

punteggio 10

SUSSIDIO MUTUALISTICO OPERA

OPERA PREMIUM

AREA OSPEDALIERA

Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital - max annuo	€	180.000,00
- max annuo in caso di Grandi Interventi Chirurgici da elenco (*) elevato a	€	250.000,00
- in caso di Parto Naturale - sub max annuo	€	2.500,00
- in caso di Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo	€	3.500,00
- in caso di Intervento ambulatoriale - sub max annuo	€	2.500,00
- in caso di Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo	€	2.000,00

Condizioni di Rimborso - Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 20%
 Out Network: quota a carico 40%
 Ticket: al 100%

Condizioni di Rimborso - Intervento chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico, Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 30%
 Out Network: quota a carico 50%
 Ticket: al 100%

Pre ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

120 gg

Durante il ricovero

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria
- materiale di Intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento)
- esami, cure, assistenza medica e infermieristica
- medicinali
- trattamenti fisioterapeutici e rieducativi
- rette di degenza
- sostegno all'accompagnatore

max € 450,00/g
 € 55,00/g, max 30 gg annui

Post ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
- medicinali
- prestazioni mediche
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali
- assistenza infermieristica a domicilio

€ 60,00/g, max 40 gg per evento

Indennità Sostitutiva (escluse pre/post) in caso di Ricoveri con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital presso il SSN

€ 300,00/g, max 120 gg

AREA EXTRA OSPEDALIERA

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - max annuo	€	7.500,00
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale)	€	200,00

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 10%, minimo non rimborsabile € 40,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Out Network: quota a carico del 50%, minimo non rimborsabile € 60,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Ticket: al 100%

Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Max Annuo	€	3.500,00
--	---	-----------------

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP, Televisita: al 100%
 In Network: quota a carico del 10%, minimo non rimborsabile € 40,00 per prestazione
 Out Network: quota a carico del 50%, minimo non rimborsabile € 60,00 per prestazione
 Ticket: al 100%

Medicina Preventiva

Visita Preventiva:

- Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale presso Health Point Medical Care - in caso di residenza in provincia di Roma
- Televisita tramite Health Point - in caso di residenza diversa da provincia di Roma

1, anno/nucleo

1, anno/nucleo

Integratore al collagene

invio a domicilio e sconto del 10% sul riacquisto

Cure dentarie da Infortunio	€	2.500,00
------------------------------------	---	-----------------

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 20%, minimo non rimborsabile € 40,00 per prestazione
 Ticket: al 100%

Cure dentarie	€	400,00
----------------------	---	---------------

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%

AREA SOSTEGNO

Stato di non autosufficienza € 200/mese, max 24 mesi

Rimborso spese per:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Farmaci
- Adeguamento dell'immobile
- Sostegno psicologico

Decesso del Socio

Contributo di assistenza € 2.000,00
 Supporto per le spese di istruzione € 500,00/mese, max 6 mesi

Stato di invalidità permanente da Infortunio/Malattia

Contributo di assistenza € 1.500,00
 Rimborso spese sanitarie e assistenziali per: € 750,00/mese, max 6 mesi

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario)
- Sostegno psicologico
- Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi
- Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento
- Presidi finalizzati al supporto per deficit motori
- Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato

Fondo di Solidarietà

Quota di contributo (in formula Single) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 10,00

Quota di contributo (in formula Nucleo) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 15,00

AREA SERVIZI**Conservazione cellule staminali**

SI

Assistenza H24**Valida tutto l'anno****Consulenza Medica Telefonica**

3 volte all'anno - illimitato per Ricoveri nell'anno

24 ore su 24

Invio di un Medico a domicilio

3 volte all'anno

Durante le ore notturne o nei giorni festivi

Invio Ambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso

3 volte all'anno

trasporto da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero

rientro al proprio domicilio a seguito dimissioni da un centro ospedaliero a

condizioni che, a giudizio del medico curante, l'assistito non possa utilizzare altro mezzo

ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

Operatori disponibili su Numero Verde per assistenza, Servizi disponibili via web, Servizio di Presa In carico (PIC) strutture e medici convenzionate in network

Contributo Annuo Sussidio Single (inclusa quota associativa € 25,00) € **994,00**

Contributo Annuo Sussidio Nucleo (inclusa quota associativa € 25,00) € **1.486,00**

Il Sussidio contribuisce al progetto Banca delle Visite**Periodi di Carenza:**

OPERA PREMIUM: 100 gg

Patologie Pregresse:

OPERA PREMIUM: 1° anno escluse - 2° anno incluse a 25% - 3° anno incluse al 50% - 4° anno incluse al 75% - dal 5° anno incluse al 100%

Regolamento del Sussidio mutualistico

OPERA PREMIUM

Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche “Mutua Nazionale” o “Mutua”)

Edizione 2023

INDICE	PAGINA
SEZIONE 1.: GLOSSARIO	4
SEZIONE 2.: NORME GENERALI	11
SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)	16
SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA	22
SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA – RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE	22
A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE	22
SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA – INDENNITA’	24
B. INDENNITA’ SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL	24
SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA	25
SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA – PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE	25
C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE	25
D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	26
SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA – PREVENZIONE	27
E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA	27
SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA – CURE DENTARIE	28
F. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO	28
G. CURE ODONTOIATRICHE (diverse da Cure Dentarie da Infortunio)	29
SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO	29
SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO – NON AUTOSUFFICIENZA	29
H. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA	29
SEZ. 6.2 - AREA SOSTEGNO – DECESSO DELL’ASSISTITO TITOLARE	32
I. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE	32
SEZ. 6.3 - AREA SOSTEGNO – INVALIDITA’	33
J.1. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO	33
J.2. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA	37
SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE	38
SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – AREA SERVIZI	38
K. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI	38
SEZ. 7.2 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE – ASSISTENZA H24	39
L.1. PRESTAZIONI EROGATE PER L’ASSISTENZA H24	39
L.2. ESCLUSIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTENZA H24	40

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”	42
ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA.....	44

SEZIONE 1.: GLOSSARIO

Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.

Aborto Spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.

Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessanta sei in caso di anno bisestile.

Assistenza Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o sanitario) ambedue convenzionati con Mutua Nazionale e/o con società da quest'ultima autorizzata, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito anche Health Assistance o Centrale Salute) e Health Point; in questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da parte di Mutua Nazionale alle strutture ed ai Medici/personale Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell'Assistito ove previste). L'elenco delle Strutture è presente e consultabile nell'Area Riservata di Mutua Nazionale.

Assistenza Indiretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio in base alla quale Mutua Nazionale rimborsa le spese all'Assistito dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di quanto previsto dal presente sussidio. L'Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri Convenzionati con il Network (c.d. Assistenza Indiretta in Network).

Assistenza infermieristica: attività relativa all'assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali, artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.

Carenza: periodo temporale che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e l'effettiva operatività delle prestazioni. Qualora l'evento avvenga in tale periodo, Mutua Nazionale non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.

Cartella Clinica: documento ufficiale, coperto da pubblica fede nei casi di legge, redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi all'ingresso, diagnosi alla dimissione, anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario clinico.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nel Sussidio Sanitario, la Cartella Clinica, da qualunque tipologia di struttura sanitaria essa provenga, è considerata atto immodificabile e, pertanto, con la richiesta di attivazione del Sussidio Sanitario oggetto del presente Regolamento, l'Assistito accetta, espressamente e senza riserva alcuna, che non è ammessa qualsivoglia alterazione o modifica o aggiunta o cancellazione successiva alla formazione dell'atto medesimo, anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in esso contenuti.

Mutua Nazionale si riserva di valutare eventuali variazioni postume alla Cartella Clinica, solo ove le stesse siano datate, predisposte e firmate dallo stesso pubblico ufficiale che l'ha formata e siano controfirmate dal Direttore Sanitario, specificando le esatte ragioni dell'annotazione postuma.

Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Assistiti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi (<https://www.healthassistance.it>).

Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici, Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con la Centrale Salute per l'applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto del Sussidio sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.

Centro Diagnostico: ambulatorio o poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi Chirurgici ambulatoriali.

Chemioterapia oncologia: ciclo di terapia effettuata con l'ausilio di farmaci volta a curare le patologie di carattere oncologico.

Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio, contestualmente prescritti dal Medico e presentati alla Mutua Nazionale in un'unica richiesta di Rimborso.

Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale l'Assistito è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.

Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque termali e loro derivati a fini terapeutici.

Data evento: per i Ricoveri (ordinari o diurni) o Interventi chirurgici ambulatoriali si intende la data in cui avviene il Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio e presentate in un'unica richiesta, farà fede la data della prima prestazione eseguita per patologia/quesito diagnostico).

Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia interna oppure esterna all'organismo). Per la definizione di patologia progressiva ai sensi del presente Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in

cui lo stato patologico è stato diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.

6

Day Hospital: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi. I ricoveri in regime di Day Hospital in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Day Surgery: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti chirurgici. I ricoveri in regime di Day Surgery in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Decadenza: termine massimo entro il quale presentare la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta), anche se di data antecedente alla domanda di adesione. La mancata presentazione della documentazione completa e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni, comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta. L'eventuale sospensione dell'istruttoria della pratica non interrompe il decorrere del termine di 120 giorni sopra indicato. Dunque, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 giorni di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa, purché ciò avvenga sempre entro 120 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni. Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e l'Assistito presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza.

Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le prestazioni del presente Sussidio. In caso di Ricovero ordinario, e di trasferimento da una Struttura Sanitaria ad un'altra (es. da pubblica a privata e viceversa o da privata a privata), lo stesso si considererà "evento unico" allorquando avvenuto senza soluzione di continuità. In quanto evento unico non potranno cumularsi Rimborsi relativi a differenti prestazioni.

Guida Operativa per l'accesso ai servizi e alle prestazioni: Il documento complementare che è parte integrante del presente piano sanitario che illustra modalità di accesso ai servizi e ai rimborsi sia in forma diretta che indiretta, documentazione necessaria e tempi.

Health Point: società convenzionata con la Centrale Salute impegnata nella sanità integrativa e nel welfare aziendale, promuovendo un corretto stile di vita e benessere e prestazioni di

diagnosi anche attraverso refertazioni e consulenze mediche on line. Per ulteriori informazioni si consulti il sito <https://www.healthpointitalia.com/>.

Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da Mutua Nazionale per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del parto e/o dell'aborto terapeutico ove previsti). L'Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause, le modalità di accadimento e le conseguenze dell'evento) da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso, e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.

Infortunio odontoiatrico: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili all'apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause e le conseguenze dell'evento).

Integratori alimentari/dispositivi medici naturali: prodotti a base di collagene che agiscono attivando e valorizzando le potenzialità interne del corpo umano, quindi ispirati al principio di cura della salute prima che di cura della Malattia. Il collagene, introdotto nell'uso corrente come integratore alimentare, contribuisce al sostegno e al funzionamento fisiologico dell'organismo con obiettivi privilegiati di:

- rafforzare le articolazioni prevenendo dolori e infiammazioni;
- mantenere la pelle sana, i capelli folti e le unghie resistenti;
- ripristinare la barriera protettiva dello stomaco, evitando nausea e acidità.

Intervento chirurgico: l'atto medico, con diretta finalità terapeutica realizzato mediante cruentazione dei tessuti, e mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia diversamente regolato all'interno della specifica prestazione sul presente Sussidio, sono considerati Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che comportano il prelievo di tessuti per l'espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano l'introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi biotici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì attraverso una cruentazione di tessuti.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito in ambulatorio senza Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna). Gli interventi ambulatoriali in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche

secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati alla erogazione di prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le cliniche aventi finalità di custodia o educative.

Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l'esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di forza ossia l'impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto di forza) per intensità, dalle ordinarie abitudini di vita dell'iscritto.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell'organismo o di un suo organo dal punto di vista anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.

Malattia oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).

Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Manifestazione: momento in cui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi/accertamento della stessa.

Medico: persona legalmente abilitata all'esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura – che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l'Assistito, un appartenente al suo Nucleo familiare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell'Assistito o di un appartenente al Nucleo familiare del medesimo.

Mutua: Società di Mutuo Soccorso Mutua Nazionale (ora innanzi anche Mutua Nazionale).

Nucleo Familiare: il Titolare del Sussidio e i familiari aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico noto antecedente alla decorrenza dello stesso.

Pratica: l'insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all'evento per il quale si chiede Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.

Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un'altra persona o prima di un dato termine.

Prestazione: servizi o altra forma di tutela previste dal Sussidio e per i quali si prevede un rimborso o una diaria o una indennità o anche solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.

Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell'operatività delle prestazioni è la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio.

Quote di compartecipazione: importi di spesa che rimangono a carico dell'Assistito espressi in percentuale e/o in quota fissa.

Regolamento: il presente documento disciplinante le prestazioni ricomprese nella Copertura Sanitaria.

Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito.

Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da Cartella Clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita certificazione ospedaliera. I Ricoveri Ordinari in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Ricovero ordinario in emergenza: il ricovero di un Assistito nei soli casi di funzioni vitali gravemente compromesse.

Rimborso/Contributo di assistenza: la somma dovuta dalla Mutua all'Assistito in caso di evento e prestazione rimborsabile.

Socio o Titolare del Sussidio: socio persona fisica (cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia) iscritto regolarmente alla Mutua in qualità di Socio Ordinario, che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale ed il cui interesse è protetto dal Sussidio.

Sostegno/sub-Sostegno: la somma complessiva annua, fino alla concorrenza della quale la Mutua sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.

Stato di fragilità permanente: condizione di limitata integrità psico-fisica conseguente ad infortunio o malattia che abbia prodotto lesioni o patologie oggettivamente rilevabili, ovvero uno stato di invalidità permanente.

Statuto e Regolamento Attuativo di Mutua Nazionale: Documentazione che regola il rapporto associativo con Mutua Nazionale e costituente parte integrante e sostanziale del

presente piano sanitario. Sono sempre consultabili e messi a disposizione del Socio nella propria Area Riservata.

10

Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi e terapie cui tale specializzazione è destinata

SEZIONE 2.: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Sussidio Sanitario è:

- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie, a favore degli Assistiti in conseguenza caso di infortunio, malattia, parto, aborto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese agli eredi del socio deceduto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie in presenza di condizione di non autosufficienza.

Art. 2 – Assistiti

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono Assistiti, il Socio ordinario persona fisica, Titolare del Sussidio che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale, richiedendo attivazione del Sussidio stesso e i familiari conviventi aventi diritto alle prestazioni. Il Sussidio può essere esteso ai familiari i cui nominativi siano stati espressamente indicati dal Titolare in fase di adesione compatibilmente con le prestazioni previste dal presente Sussidio e con l'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Indicando i nominativi dei propri familiari, il Titolare del Sussidio autocertifica con riferimento agli stessi il rispetto dei requisiti di cui al presente Sussidio e al Regolamento Attuativo (art. 9 cit.), per beneficiare delle prestazioni. È altresì necessario comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali modificazioni del Nucleo Familiare in corso di validità del Sussidio (vedi Art. 4).

Per nucleo si intendono, oltre al Titolare del Sussidio, il coniuge/partner unito civilmente ed il convivente more uxorio, nonché i figli fino a 26 anni di età, purché conviventi.

Sono inoltre inclusi nel Nucleo Familiare i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

È equiparato al convivente more uxorio anche il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale.

Art. 3 – Limiti di età

Fermo restando in ogni caso gli specifici limiti previsti per i figli così come indicato all'art. 2 - nel caso di attivazione delle Estensioni ai componenti del Nucleo l'adesione al presente Sussidio è possibile per tutte le persone che alla data di attivazione non abbiano compiuto i 68 anni di età.

L'adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 68 anni a condizione che l'Associato rinnovi, senza soluzione di continuità, di anno in anno l'adesione al Sussidio. In caso di cessazione dell'adesione, una nuova adesione potrà avvenire soltanto con le specifiche

modalità previste per i Sussidi sanitari che ammettono l'adesione di Associati che abbiano già compiuto 68 anni.

12

Quanto previsto ai commi che precedono si intende valido anche nel caso di adesione al Sussidio per tutto il Nucleo familiare; in particolare, qualora uno dei componenti del Nucleo familiare abbia già compiuto i 68 anni di età, l'adesione al presente Sussidio sarà possibile:

- Nella formula "Singolo": per il solo componente del Nucleo familiare con meno di 68 anni;
- Nella formula "Nucleo": per tutti i componenti del Nucleo familiare con meno di 68 anni, esclusi quindi coloro che abbiano già superato detto limite di età.

Le prestazioni previste dal presente Sussidio sono messe a disposizione degli Assistiti senza alcun limite di età in uscita.

Art. 4 - Variazioni del Nucleo Familiare in corso di anno

Qualora sia prevista l'inclusione di componenti del Nucleo Familiare, l'Associato deve comunicare immediatamente a Mutua Nazionale, in forma scritta, le variazioni del proprio stato familiare, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, ossia:

- nascita/adozione/affidamento prolungato (risultante dallo stato di famiglia) di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio;
- iscrizione - per un familiare - di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
- venir meno - per un familiare - di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

In caso di variazione che comporti l'inserimento di nuovi Assistiti nel Nucleo familiare, fermo restando il pagamento del contributo dovuto per l'estensione al Nucleo e il rispetto del suddetto termine, l'inclusione dei nuovi Assistiti nel Sussidio si intenderà operante solo a decorrere dalla nuova annualità del Sussidio stesso.

Resta inteso che, per i nuovi Assistiti, ai fini dell'applicazione, ove previsti, dei Termini di aspettativa di cui all'art. 17 e delle Patologie Pregresse di cui all'art. 18 del presente Regolamento verrà considerata come data di prima decorrenza il giorno della relativa inclusione.

In caso di variazione per decesso del Titolare del Sussidio i familiari conviventi del Socio deceduto mantengono i diritti per le prestazioni di cui al Regolamento del presente Sussidio, preesistenti all'evento morte e possono subentrare nella posizione del Titolare del Sussidio, presentando domanda di adesione a MUTUA NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dal decesso, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Attuativo.

Qualora, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, separazione, divorzio e decesso del familiare convivente, permanga nel Nucleo solo il Titolare del Sussidio, il Sussidio si riterrà in automatico convertito nella formula Single.

Art. 5 – Obblighi contributivi dell’Associato

13

In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all’art. 6, Mutua Nazionale si riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del Sussidio

Il Sussidio decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte di Mutua Nazionale oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro soci, se il contributo aggiuntivo o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.

Si precisa che in caso di infortunio la data di decorrenza è quella più favorevole al Socio.

Se l’Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la prestazione resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell’insolvenza.

Nel caso l’irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo ogni diritto.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 8 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Art. 7 – Durata, tacito rinnovo e revoca del Sussidio

Il presente Sussidio ha durata di 3 anni (tre) decorrenti dal giorno di cui all’art. 9 del presente Regolamento. Al termine dei 3 anni, in mancanza di comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il Sussidio sanitario s’intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote associative previste, ai sensi dello Statuto di Mutua Nazionale.

In ogni caso Mutua Nazionale, entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a mezzo e-mail all’Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità

Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di ammissione o, successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al presente Sussidio.

Nel caso di simulazione del verificarsi delle condizioni necessarie ad ottenere il Rimborso, Mutua Nazionale si riserva di deliberare l’immediata esclusione del Socio senza restituzione dei contributi nel frattempo versati.

Art. 9 – Sussidio a favore di terzi

Se il presente Sussidio è stipulato a favore di terzi, gli obblighi che derivano dal Regolamento devono essere adempiuti dal titolare, richiedendo, ove necessario, la cooperazione delle persone garantite.

Art. 10 - Comunicazioni e modifiche

14

Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente Sussidio sanitario avverranno nelle modalità indicate e accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione, oltre che specificate all'interno del Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 11 - Risoluzione delle Controversie

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Socio e Mutua Nazionale, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall'Art. 46 dello Statuto di Mutua Nazionale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 12 - Sostegni

Tutti i Sostegni menzionati nel presente Sussidio, nonché gli eventuali sub-Sostegni relativi a specifiche prestazioni, sono da intendersi per anno di validità del Sussidio, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Inoltre, ogni Sostegno o sub-Sostegno indicato è da intendersi unico e complessivo per tutti gli eventuali componenti del Nucleo Familiare, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Tutti i Sostegni e sub-Sostegni previsti dal presente Sussidio saranno pertanto da intendersi anno/nucleo.

Art. 13 - Sottoscrizione di più Sussidi

Qualora l'Assistito abbia sottoscritto con Mutua Nazionale più di un Sussidio, avrà diritto ad ottenere la condizione più favorevole (Rimborso delle spese, erogazione di Indennità o indennizzo) tra le prestazioni riconosciutegli dai vari Sussidi sottoscritti. Tale principio trova, inoltre, applicazione nell'ambito dello stesso Sussidio Sanitario che preveda più rimborsi e/o prestazioni per lo stesso evento.

Art. 14 - Limiti territoriali

Le prestazioni, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, sono valide in tutto il mondo, salvo espresse deroghe previste nelle singole prestazioni. Nel caso di spese effettuate all'estero, i Rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della BCE.

Art. 15 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto di Mutua Nazionale, il Regolamento Attuativo dello Statuto in vigore e la Guida Operativa che sono consultabili nell'Area Riservata del Socio presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Art. 16 - Responsabilità di terzi

Nel caso in cui la prestazione riguardi eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi, Mutua Nazionale, in piena attuazione del proprio scopo mutualistico e solidaristico, si riserva di:

- liquidare, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, le spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante il rifiuto di rimborso da parte del terzo responsabile ovvero dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo;
- integrare la liquidazione, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, delle spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante la corresponsione di una indennità da parte del terzo responsabile o della compagnia assicurativa di quest'ultimo in una misura inferiore a quella derivante dall'applicazione dei limiti previsti per la specifica prestazione invocabile nel caso concreto in base al presente Regolamento.

15

Resta ferma, in tutti gli altri casi, la generale esclusione di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)

Art. 17 – Carenze

Fermo quanto previsto all'Art. 6 delle Norme Generali, disciplinante il giorno di decorrenza del Sussidio, le prestazioni hanno effetto (giorno di effetto):

- per gli Infortuni e l'Aborto post – traumatico: dalle ore 24:00 del **giorno di decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie e conseguenze di Malattie, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per il Parto, dal **270° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie dipendenti da gravidanza, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo alla decorrenza del sussidio stesso;
- per la conseguenza di stati patologici non conosciuti dall'Assistito ma insorti anteriormente alla data di effetto del presente Sussidio, dal **120° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio.

Qualora il presente Sussidio sia stato sottoscritto in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione con precedenti Coperture sanitarie (di Mutue, Fondi di Sanità Integrativa, Casse o Compagnie di Assicurazioni) riguardanti gli stessi Assistiti e identiche prestazioni, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza del sussidio precedente.

Art. 18 – Patologie Pregresse

Il diritto alle prestazioni di cui al presente Sussidio non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove l'Assistito, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

Si intendono espressamente **escluse** tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di:

- Infortuni accaduti anteriormente alla data di attivazione del presente Sussidio;
- Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.

Trascorso un anno di attivazione ininterrotta del presente Sussidio, l'inclusione delle patologie pregresse opera come segue:

- dopo il primo anno, ovvero a decorrere dal 13° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 25%;

- dopo il secondo anno, ovvero a decorrere dal 25° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 50%;
- dopo il terzo anno, ovvero a decorrere dal 37° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 75%;
- dopo il quarto anno, ovvero a decorrere dal 49° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 100%.

In caso di attivazione del presente Sussidio senza soluzione di continuità rispetto ad altro Sussidio messo a disposizione da Mutua Nazionale, verrà considerata come data di prima adesione, a tutti gli effetti e salvo particolari deroghe, quella relativa alla stipula del presente Sussidio.

Nel solo caso in cui il Sussidio di provenienza preveda l'inclusione delle pregresse, oppure preveda il riconoscimento delle pregresse, l'esclusione delle prestazioni conseguenti a Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di adesione al presente Sussidio si intenderà valida solo per le maggiori e più ampie prestazioni previste dal presente Sussidio rispetto a quello di provenienza. In tal caso, per tali nuove prestazioni, verrà considerata come data di prima adesione quella relativa al presente Sussidio.

Art. 19 – Esclusioni

Sono escluse dal presente Sussidio sanitario (salvo non sia diversamente previsto nelle specifiche prestazioni):

- a. le prestazioni non corredate da prescrizione medica attestante la diagnosi di patologia o quesito diagnostico (se patologia ancora da accertare);
- b. le prestazioni conseguenti agli Infortuni non documentati da referto di Pronto Soccorso Ospedaliero o di Struttura convenzionata con il SSN, o di Unità Medica di Primo Soccorso presente nel luogo dell'Infortunio da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso ovvero da specifico accertamento diagnostico completo di referti ed immagini (a titolo esemplificativo, TAC, RMN, radiografie) da cui sia chiaramente ed obiettivamente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso;
- c. le prestazioni di routine, controllo, prevenzione nonché i vaccini (sia l'acquisto del farmaco che l'infusione/somministrazione);
- d. le prestazioni conseguenti a suicidio e tentato suicidio;
- e. le prestazioni derivanti o finalizzate all'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto del sussidio;
- f. le prestazioni relative a Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche;
- g. le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica e dietologica, salvo gli Interventi di chirurgia plastica o stomatologia limitatamente agli aspetti ricostruttivi di natura oncologica riferiti alla sede della neoformazione maligna se resi necessari da Malattia, ed in

caso di Infortunio rimborsabile, limitatamente alla sede dell'apparato oggetto del trauma, purché effettuati nei 360 giorni successivi all'Intervento e comunque durante la validità del Sussidio;

18

- h. l'asportazione di neoformazioni epiteliali la cui malignità non sia accertata da esame istologico;
- i. Infortuni o Malattie derivanti da dolo dell'Assistito;
- j. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle omeopatiche, fitoterapiche, nonché quelle effettuate da Medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- k. i farmaci non riconosciuti dalla Farmacopea Ufficiale;
- l. la cura delle malattie professionali, così come definite dal D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- m. le prestazioni erogate da Medici o paramedici abilitati che non siano in possesso di specializzazione medica pertinente con la prestazione erogata e rispetto alla diagnosi/quesito diagnostico per il quale la prestazione è erogata;
- n. le prestazioni erogate da professionisti non in possesso di regolare iscrizione all'Albo o abilitazione laddove prevista dalla normativa italiana;
- o. le cure e gli Interventi chirurgici finalizzati al trattamento dell'infertilità (ad ovviare allo stato di infertilità) e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale;
- p. il parto naturale o cesareo;
- q. l'aborto volontario non terapeutico;
- r. i Ricoveri durante i quali vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito;
- s. le prestazioni relative a cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, salvo espressamente derogato;
- t. le prestazioni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assistito. Sono comprese nel sussidio quelle sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assistito stesso;
- u. gli Infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), a scopo non terapeutico;
- v. gli Infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di ubriachezza;
- w. le Malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- x. gli Infortuni conseguenti alla pratica di:

- sport aerei in genere (volo da diporto o sportivo con deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, ecc.);
 - sport estremi (alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. o in solitaria, arti marziali miste, bmx, cayoning, deep water Soloing, downhill, freefly, free running, free climbing, freeskiing, freestyle Motocross, funambolismo, hydrospeed, immersione in apnea, immersione in grotta, kitesurfing, land boarding, mountainboard, parkour, pattinaggio aggressive, rafting, rugby subacqueo, sandboarding, sci di velocità, skimboarding, slackline, speleologia, snowkiting, snowboard cross, streetluge, tricking (arte marziale), tuta alare, wakeboard, ecc.);
 - attività ludiche pericolose (pugilato, lotta, arti marziali in genere, atletica pesante, discesa con slittino da gara, rugby, football americano, hockey, bungee jumping, bob, skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, motonautica, navigazione in mare in solitaria);
 - gare motoristiche e/o motonautiche;
 - sport in genere costituenti per l'Assistito attività professionale (gare, prove e allenamenti) anche non prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione.
- y. gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- z. gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- aa. gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o in mare aperto;
- bb. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati dalle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- cc. le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- dd. le conseguenze di guerre e terrorismo nucleare, biologico o chimico;
- ee. i Ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché Ricoveri di lunga degenza. In tal senso si intendono Ricoveri di lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituti di cura per Interventi di carattere assistenziale e fisioterapico di mantenimento;
- ff. eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi; fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 15;

gg. spese per il trasporto del plasma;

hh. Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

20

Art. 20 – Modalità di erogazione del servizio

La richiesta di accesso alle prestazioni deve essere presentata nel rispetto delle tempistiche, delle Modalità operative e corredata da tutta la documentazione indicata nei Sussidi Sanitari e nella Guida Operativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Assistito.

Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi Rimborsi si rimanda alla Guida Operativa aggiornata che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell'Area Riservata dell'Associato presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Mutua Nazionale si riserva di aggiornare la Guida Operativa fornendone debita e preventiva comunicazione attraverso il sito www.mutuanazionale.org.

Per richieste di ricovero con o senza intervento chirurgico in regime ordinario e diurno e per gli interventi ambulatoriali in forma diretta è necessario trasmettere alla Centrale Salute il preventivo di spesa.

Art. 21 – Documentazione per la presentazione delle richieste

Mutua Nazionale stabilisce nel rispetto dello Statuto la documentazione da produrre in modo completo a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

L'Assistito si impegna a fornire a Mutua Nazionale la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. L'Assistito rilascia preventiva e specifica autorizzazione a Mutua Nazionale a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che Mutua Nazionale potrà richiedere in ogni momento (sia prima del Rimborso sia a Rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incomplete o presentino grafie diverse oppure per effettuare controlli di Audit a campione.

Art. 22 – Tempi di presentazione delle richieste

La documentazione a corredo della domanda di rimborso sia in caso di Indennità che di Assistenza indiretta che di Assistenza Diretta sopra definite, deve essere presentata in modo completo e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero in caso di Ricovero ordinario o diurno entro 120 giorni dalla data delle dimissioni. L'Assistito si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso i quali è stata eseguita la prestazione presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a Mutua Nazionale o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della domanda di rimborso e della documentazione completa (anche in caso di

prestazione effettuata in forma diretta) entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento dell'Assistenza (Diretta/Indiretta/Indennitaria).

21

La sospensione dell'istruttoria della pratica di Rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 gg di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa e sempre entro 120 gg dall'evento. Decorso 60 gg, la richiesta verrà respinta e l'Assistito dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall'evento oltre i quali il suo diritto decade.

L'Assistito è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di Medici incaricati da Mutua Nazionale per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessario, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 23 – Tempi di Rimborso

- **Prestazioni effettuate in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con la Centrale Salute.**

Le spese relative alla prestazione erogata in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con il Network verranno corrisposte da Mutua Nazionale direttamente alle Strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all'esito positivo di rimborsabilità conseguente all'analisi della documentazione medica e di spesa completa inoltrata dalla Struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio dell'Autorizzazione costituendo mero strumento di attivazione del servizio).

- **Prestazioni effettuate in Assistenza Indiretta**

Mutua Nazionale provvederà alla lavorazione delle richieste e al Rimborso di quanto dovuto a termini del presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell'Assistito.

A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall'Assistito. Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.

SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA

SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA - RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE

A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

In caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital, Intervento chirurgico ambulatoriale** reso necessario da malattia, infortunio, parto e aborto terapeutico che risultino compresi nei termini del presente Sussidio, Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nel limite del **Massimale annuo/nucleo** pari a € **180.000,00** (elevato a € **250.000,00** in caso di **Ricovero per Grande Intervento Chirurgico**, secondo l'**elenco** esaustivo riportato nell'Allegato 1 "**Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici**") le spese inerenti al Ricovero ed all'eventuale intervento chirurgico, come di seguito riportato:

i) Assistenza prima del Ricovero (nei 120 giorni precedenti al Ricovero)

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche (inerenti alla patologia causa del Ricovero);

ii) Assistenza durante il ricovero:

- prestazioni del chirurgo, dell'aiuto operatore chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento, nonché diritti di sala operatoria;
- materiali di intervento (ivi compreso apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento);
- esami, cure, assistenza medica ed infermieristica;
- medicinali, somministrati durante il Ricovero;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza (escluse le spese voluttuarie), nei limiti del massimale giornaliero di € 450,00 (il limite si intende raddoppiato per i giorni di degenza effettuati nel reparto di terapia intensiva);
- sostegno all'accompagnatore, ossia le spese di vitto e pernottamento sostenute per l'accompagnatore presso l'Istituto di cura, con il limite di € 55,00 al giorno con un massimo di 30 giorni annui (per 30 giorni si intende il periodo massimo complessivo previsto per questa prestazione).

iii) Assistenza dopo il Ricovero (nei 120 giorni successivi al Ricovero)

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (inerenti alla patologia causa del Ricovero);
- medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'Istituto di cura;

- prestazioni mediche (qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall'Istituto di cura);
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse spese alberghiere e previa prescrizione di medico specialista), purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.
- assistenza infermieristica a domicilio (post-intervento) con un limite di € 60,00 al giorno e per massimo 40 giorni per evento.

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, in caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital** reso necessario da malattia, infortunio l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 20%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico** pari al **40%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

Il **sub-Massimale anno/nucleo** erogabile per il complesso degli eventi e prestazioni precedenti è pari a:

- **€ 2.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto naturale**; nel limite del sub-massimale sopra indicato, Mutua Nazionale provvederà a rimborsare le spese sostenute per la cura ed il controllo del neonato nel suo primo anno di vita.
- **€ 3.500,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto cesareo/aborto terapeutico**;
- **€ 2.500,00**, in casi di **Intervento chirurgico ambulatoriale**;
- **€ 2.000,00**, in casi di **Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri** (in caso di anisometria superiore a tre diottrie o deficit visivo pari o superiore a quattro diottrie per ciascun occhio).

A seguito dell'Evento Parto, garantito ai sensi del presente Sussidio, Mutua Nazionale mette a disposizione dell'Assistito la possibilità di destinare € 350,00 a prestazioni inerenti la **Conservazione delle Cellule Staminali**. Il limite indicato è da intendersi come sub-massimale annuo della garanzia "Parto Naturale" o "Parto Cesareo", secondo la tipologia di Parto effettuata. La suddetta spesa sarà rimborsata senza alcuna quota di spesa a carico dell'Assistito e solo se effettuata presso Strutture Sanitarie Convenzionate con la Centrale Salute (Assistenza Diretta o Assistenza Indiretta in Network).

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, in caso di **Intervento chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico, Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri**, l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 30%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico pari al 50%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma di Indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso. Inoltre, è previsto in questo caso il Rimborso delle spese come previsto in caso di Assistenza Indiretta fuori Network.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA - INDENNITA'

B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL

Nel caso in cui l'Assistito non richieda alcun Rimborso a seguito di **Prestazioni Ospedaliere** di cui al precedente art. A. effettuate **presso Strutture del SSN o con esso accreditate**, può richiedere a Mutua Nazionale la corresponsione dell'Indennità Sostitutiva giornaliera di cui al presente articolo per far fronte alle necessità legate al recupero della salute a seguito della Malattia, dell'Infortunio, del Parto Naturale e dell' Aborto.

L'Indennità sarà pari a **€ 300,00** al giorno per ogni giornata di Ricovero, comprendente il pernottamento, sino ad un massimo di 120 giorni complessivi per annualità.

Qualora l'Assistito richieda la presente Diaria Giornaliera, si intenderà escluso il Rimborso di qualsiasi altra spesa, anche precedente o successiva al Ricovero (pre e post Ricovero) e, eventualmente, sostenuta e riferibile al medesimo Ricovero.

SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA

SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA – PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE

C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 7.500,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per le seguenti prestazioni di Alta Diagnostica strumentale e Terapie.

Alta Diagnostica strumentale

- Angiografia
- Broncoscopia
- Cistografia o Cistoscopia
- Coronarografia
- Ecocolordoppler cardiaco
- Ecocolordoppler vascolare
- Elettroencefalogramma
- Esofagogastroduodenoscopia
- Isterosalpingografia
- Mammografia
- Mammotome (agobiopsia mammaria stereotassica)
- Mielografia
- Pancolonscopia
- Risonanza magnetica Nucleare (RMN)
- Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo
- Tomografia assiale computerizzata (TAC)
- Tomografia ad emissione di Positroni (PET)
- Urografia

Terapie

- Dialisi
- Chemioterapia
- Radioterapia
- Laserterapia

L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da considerarsi esaustivo.

Sono escluse:

- 1) le prestazioni non espressamente indicate nell'elenco;
- 2) i controlli di routine e le prestazioni elencate ma finalizzate alla diagnosi o all'erogazione di prestazioni odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **10%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per ogni accertamento/ ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **50%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 60,00** per ogni accertamento/ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso.

Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nei limiti del Massimale annuo pari a **€ 200,00**, il 100% della spesa sostenuta per prestazioni di **Alta Diagnostica** in favore dell'**animale domestico** di proprietà dell'Assistito.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 3.500,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per Visite Mediche Specialistiche e Accertamenti Diagnostici (ad esclusione di quelli previsti all'art. "ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE").

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta) o effettuate in modalità **Televisita**, tramite la piattaforma di telemedicina **di Health Point**;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **10%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **50%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 60,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Sono escluse dal Rimborso le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità dietologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché i controlli di routine.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico del Socio stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA – PREVENZIONE

E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA

Mutua Nazionale:

- 1) offre all'Assistito Titolare o, in caso di formula Nucleo, a un componente del Nucleo familiare la possibilità di effettuare **gratuitamente e una volta l'anno**:

- una **Visita odontoiatrica e contestuale seduta di igiene dentale**, se l'Assistito Titolare è residente nella provincia di Roma;

La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso l'Health Point Medical Care di Formello, previa prenotazione, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.90198035 e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

- Una **Televisita preventiva** a scelta tra Consulenza Psicologica o Consulenza Nutrizionale, se l'Assistito Titolare non è residente nella provincia di Roma.

La Televisita è effettuabile esclusivamente per il tramite dell'Health Point, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.56556371 per la prenotazione e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito <https://www.healthpointitalia.com/>

- 2) invia **gratuitamente** all'**adesione** dell'Assistito un integratore al collagene tra quelli messi a disposizione dalla società Be Health per il presente Sussidio e riconosce uno sconto del 10% sul riacquisto.

SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA - CURE DENTARIE

F. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Mutua Nazionale, nel limite del **Massimale anno/nucleo** pari ad € **2.500,00**, provvederà al Rimborso delle spese sostenute dall'Assistito a fronte di Cure Dentarie a seguito di Infortunio, a condizione che l'Infortunio sia avvenuto durante la validità del Sussidio e sia documentato da referto di Pronto Soccorso.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a € **40,00** per evento, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Si intendono escluse le cure dentarie da infortunio effettuate presso Centri non convenzionati con il Network Mutua Nazionale /Health Assistance.

Unitamente alla richiesta di Rimborso e al referto di Pronto Soccorso, l'Assistito dovrà presentare il piano di cure predisposto dall'odontoiatra, dal quale risultino i denti curati/da curare e le motivazioni cliniche del trattamento, con indicazione del dente trattato per arcata e numero, nonché i referti degli accertamenti diagnostici strumentali (RX, OPT, TAC, RMN) dai quali sia possibile evincere con chiarezza la sede da curare. Altresì dovrà indicarsi, qualora previsto, il periodo massimo di trattamento per la conclusione della cura.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: qualora la richiesta di Rimborso spese non sia accompagnata dal Modulo di Accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e quest'ultima non abbia applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

G. CURE ODONTOIATRICHE (diverse da Cure Dentarie da Infortunio)

29

Mutua Nazionale, nel limite del **Massimale anno/nucleo** pari a € 400,00, sostiene l'Assistito per le spese relative a cure e prevenzione (visita e ablazione del tartaro nel limite di due prestazioni anno/nucleo) odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di:
 - prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
 - visita e ablazione del tartaro, presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance.
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a € 40,00 per evento, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Unitamente alla richiesta di Rimborso, l'Assistito dovrà presentare il piano di cure predisposto dall'odontoiatra, dal quale risultino i denti curati/da curare e le motivazioni cliniche del trattamento, con indicazione del dente trattato per arcata e numero, nonché i referti degli accertamenti diagnostici strumentali (RX, OPT, TAC, RMN) dai quali sia possibile evincere con chiarezza la sede da curare. Altresì dovrà indicarsi, qualora previsto, il periodo massimo di trattamento per la conclusione della cura.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario - determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

SEZIONE 6.: AREA SOSTEGNO

SEZ. 6.1 - AREA SOSTEGNO - NON AUTOSUFFICIENZA

H. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La presente prestazione si attiva all'insorgenza, nel corso di validità del presente Sussidio, di eventi imprevisti ed invalidanti dell'Assistito Titolare del Sussidio, derivanti sia da Infortunio che da Malattia, anch'essi insorti durante la vigenza del presente Sussidio e tali da comportare uno stato

di non autosufficienza per il quale l'Assistito non può svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

30

La presente prestazione non è cumulabile con le altre previste dal presente Sussidio.

H.1. Definizione dello stato di non autosufficienza

È considerato in stato di non autosufficienza l'Assistito Titolare che, a causa di una Malattia o di Infortunio si trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento delle attività ordinarie della vita quotidiana –ADL (Activities of Daily Living) -, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

È definita persona non autosufficiente la persona che risulti incapace di svolgere in tutto o in parte alcune attività elementari della vita quotidiana:

- **lavarsi (farsi il bagno o la doccia);**
- **vestirsi e svestirsi;**
- **igiene personale;**
- **mobilità;**
- **continenza;**
- **alimentazione (bere e mangiare).**

Lo stato di non autosufficienza verrà valutato secondo il criterio del punteggio (Allegato 2 "Tabella dei Punteggi"), ossia, ad ognuna delle attività elementari della vita quotidiana, sulla base di una valutazione del proprio Comitato Medico-Legale, Mutua Nazionale accerta il grado di autonomia della persona e assegna un punteggio da 0 a 10.

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto qualora la somma dei punteggi sia uguale o superiore a 40 punti.

H.2. Accertamento dello stato di non autosufficienza

Il Comitato Medico – Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi e/o patologia (certificato del medico curante attestante l'insorgere della non autosufficienza corredata dalla tabella dei punteggi – scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute – compilata dal medico curante);
- Relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;

- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare l'insorgenza dello stato di non autosufficienza.

Mutua Nazionale avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza e qualora l'accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, comunicherà all'Assistito titolare la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni.

Il venir meno dello stato di non autosufficienza o il decesso dell'Assistito Titolare dovrà essere immediatamente comunicato a Mutua Nazionale (dai familiari conviventi dell'Assistito Titolare). Tutti gli importi eventualmente percepiti dopo il decesso o a seguito del venir meno dello stato di non autosufficienza dovranno essere restituiti a Mutua Nazionale.

Mutua Nazionale, in ogni caso, ha la facoltà di procedere, eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assistito Titolare, a controlli presso il beneficiario e, in particolare, di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito Titolare a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito Titolare deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

Mutua Nazionale ha facoltà di richiedere, con cadenza annuale, certificazione di permanenza in vita del beneficiario.

H.3. Rimborso delle spese sanitarie e assistenziali

L'accertamento con esito positivo dello stato di non autosufficienza dà diritto, a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza, al rimborso di tutte le spese sanitarie e assistenziali sostenute sia presso Centri Convenzionati (sia nella Forma Diretta che Indiretta), sia presso Centri non Convenzionati e sia presso SSN e strettamente collegate allo stato di non autosufficienza (importi cumulabili per la medesima tipologia di prestazione eventualmente riconosciuta ai sensi di altro Sussidio attivato per il tramite di Mutua Nazionale).

Nel limite di **€ 200,00 al mese** e fino a **24 mesi** in cui sia attivo lo stato di Non Autosufficienza, Mutua Nazionale provvede al sostegno dell'Assistito Titolare nel caso delle seguenti spese:

- Rimborso spese per Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Spese per Farmaci
- Spese per adeguamento dell'immobile, nel domicilio dell'Assistito Titolare invalido;
- Sostegno psicologico

Le prestazioni di cui sopra saranno garantite da Mutua Nazionale, permanendo lo stato di non autosufficienza e fermo restando il regolare versamento dei contributi dovuti o per il minor

tempo intercorso qualora dovesse venir meno, per qualsivoglia motivo, lo stato di non autosufficienza ovvero la qualifica di socio.

Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente punto H.3., l'Assistito Titolare dovrà fornire a Mutua Nazionale la documentazione comprovante la data, il costo e l'oggetto della prestazione di cui è presentata domanda di rimborso (fatture, certificato medico etc.).

H.4. Modalità di attivazione prestazione in forma diretta

Fermo restando quanto sopra, Mutua Nazionale mette a disposizione degli Assistiti un Network di Strutture e professionisti Convenzionati a cui poter accedere per le prestazioni previste dall'art. H.3.

L'Assistito Titolare, una volta accertato lo stato di non autosufficienza sulla base del punteggio raggiunto, potrà verificare con la Centrale Salute la possibilità di attivare in forma Diretta sul territorio di residenza/domicilio le seguenti prestazioni sanitarie:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
- Sostegno psicologico;
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)

Pertanto, qualora l'Assistito Titolare decida di avvalersi di una Struttura e/o professionista Convenzionato e di richiedere l'erogazione in forma Diretta delle prestazioni della presente Sezione, Mutua Nazionale procederà a rimborsare direttamente alla Struttura/professionista le spese per le prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali erogate ed espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

In nessun caso, la Struttura Sanitaria e/o il professionista Convenzionato/a, potrà promuovere a qualsiasi titolo azione di rivalsa nei confronti dell'Assistito Titolare, salvo che per i crediti relativi a spese non previste ai sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente il limite dei rimborsi previsti o per tutte le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

SEZ. 6.2 - AREA SOSTEGNO - DECESSO DELL'ASSISTITO TITOLARE

I. CONTRIBUTIVO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE

In caso di premorienza dell'Assistito Titolare del Sussidio, nel corso di validità dello stesso, a seguito di Malattia o Infortunio, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 18, Sez. 3 (Esclusioni), Mutua Nazionale provvederà:

- al versamento di un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 2.000,00** a titolo di sostegno economico a favore degli eredi;
- a supportare l'istruzione del/i figlio/i dell'Assistito Titolare deceduto, riconoscendo un rimborso delle spese per gli studi pari ad **€ 500,00 al mese per massimo 6 mesi** (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria, Università).

Per eredi si intendono il coniuge/partner unito civilmente (o in alternativa il convivente more uxorio) ed i figli. In mancanza di una di queste figure, l'Indennità spetta ai genitori e/o ai fratelli e sorelle del defunto, purché conviventi e a carico del defunto.

In caso di decesso dell'Assistito Titolare, gli eredi, al fine di ottenere il Rimborso di cui al presente articolo, dovranno inviare alla Centrale Salute i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta (scaricabile dall'area riservata di Mutua Nazionale);
- Copia del Certificato attestante l'avvenuto decesso del Titolare del Sussidio;
- Dichiarazione sostitutiva del superstite ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (attestante la qualifica di superstite come sopra definito).
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale si evincano i dati identificativi degli eredi;
- IBAN dell'erede designato per l'accredito del Contributo;

e, in presenza di figlio/i studente/i

- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva attestante il grado di parentela, completi di data e firma olografa del Socio, idonei a certificare il legame parentale tra il Titolare del Sussidio ed il figlio/i studente/i.

Si precisa che, ai fini dell'attivazione della presente prestazione, gli eredi legittimi e/o beneficiari dovranno delegare, con procura autenticata da notaio o altra autorità competente, un solo erede ai fini della riscossione dell'intera somma concessa.

SEZ. 6.3 - AREA SOSTEGNO - INVALIDITA'

J.1. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

È destinatario della presente prestazione l'Assistito che versa in condizioni di **invalidità permanente** in seguito a un infortunio verificatosi durante il periodo di validità del Sussidio, di grado uguale o superiore al **10%**, secondo la Tabella di cui all'art J.1.1.

L'accertamento con esito positivo dello stato di invalidità permanente dà diritto:

- ad un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 1.500,00** a titolo di sostegno economico;
- a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di invalidità permanente, ad un **Supporto** riconosciuto in forma di rimborso, nel limite di **€ 750,00** al mese e fino a 6 mesi, per le seguenti spese sanitarie e assistenziali (strettamente collegate allo stato di invalidità permanente):
 - Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
 - Sostegno psicologico (per un massimo di due prestazioni al mese);
 - Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento;
 - Presidi finalizzati al supporto per deficit motori;
 - Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato.

J.1.1 Accertamento dello stato di invalidità permanente da Infortunio

Le prestazioni per Invalidità permanente da Infortunio sono dovute se l'Invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'Infortunio - durante la validità del presente Sussidio o anche successivamente al termine della copertura - nei casi di Infortunio che l'Assistito Titolare abbia subito nell'esercizio della propria attività professionale e/o in ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità, fatta eccezione per quelle ricomprese all'art. 18 - Esclusioni.

Il Comitato Medico - Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi (certificato del medico curante attestante l'insorgere dell'invalidità permanente - scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute - compilata dal medico curante);
- Relazione medica sull'infortunio e sulle sue dirette conseguenze;
- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare lo stato di invalidità permanente.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito Titolare a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito Titolare deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

Il grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Valori Destro	Valori Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%

una falange dell'altro dito della mano	1/3 del valore del dito
--	-------------------------

Anchilosi:	Valori Destro	Valori Sinistro
Dalla scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità scapola	25%	20%
Del gomito in angolazione tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

Paralisi completa:	Valori Destro	Valori Sinistro
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	Valori
al di sopra della metà coscia	70%
al di sotto della metà coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

Perdita anatomica o funzionale di:	Valori
Un piede	40%
Ambedue i piedi	100%
Un alluce	5%
Un dito del piede diverso dall'alluce	1%
Falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:	Valori
Dell'anca in posizione favorevole	35%
Del ginocchio in estensione	25%
Della tibio-tarsica con anchilosi ad angolo retto con anchilosi della sottoastralgica	15%

Sordità completa:	Valori
Un orecchio	10%
Ambedue le orecchie	40%

Stenosi nasale assoluta:	Valori
Monolaterale	4%

Bilaterale	10%
------------	-----

Perdita anatomica di:	Valori
Un rene	15%
Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	Valori
Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%

Varie:	Valori
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
perdita totale della voce	30%
Ernia addome da sforzo ed ernie traumatiche solo in caso che non siano operabili	Max 10%

In caso di Infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di una delle attività di seguito elencate, le somme rimborsabili da Mutua Nazionale si intendono sin da ora ridotte del 25%:

- in cantieri, anche edili, piattaforme fisse e mobili;
- su impalcature, tetti e ponteggi, gru meccaniche utilizzate in edilizia;
- in stalle, officine, porti, boschi e parchi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori sopra previsti, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle sopra elencate, le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori sopra elencati e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assistito Titolare allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità permanente sono ridotte tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori sopra indicati e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

J.2. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

È destinatario della presente prestazione l'Assistito che versa in condizioni di **invalidità permanente** (al 100%), sorta durante la validità del Sussidio, in seguito a un Malattia, purché non espressamente esclusa ai sensi dell'art. 18 - Esclusioni, e che sia insorta, manifestata o diagnosticata all'Assistito Titolare nel corso di validità del presente Sussidio.

In caso di Malattia, manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata anche anteriormente alla sottoscrizione del Sussidio, la presente prestazione opererà secondo le condizioni e le modalità di riconoscimento delle patologia pregresse di cui al precedente art. 17 - Patologie Pregresse.

L'accertamento con esito positivo dello stato di invalidità permanente dà diritto:

- ad un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 1.500,00** a titolo di sostegno economico;
- a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di invalidità permanente, ad un **Supporto** riconosciuto in forma di rimborso, nel limite di **€ 750,00** al mese e fino a 6 mesi, per le seguenti spese sanitarie e assistenziali (strettamente collegate allo stato di invalidità permanente):
 - Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
 - Sostegno psicologico (per un massimo di due prestazioni al mese);
 - Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento;
 - Presidi finalizzati al supporto per deficit motori;
 - Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato.

J.2.1 Accertamento dello stato di invalidità permanente da Malattia

Nel corso di validità del Sussidio le invalidità permanenti da malattie già accertate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento sia in caso di concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nell'ipotesi in cui la malattia colpisca l'Assistito Titolare a cui

l'invalidità permanente da malattia sia stata precedentemente accertata, la valutazione dell'ulteriore invalidità verrà effettuata in modo disgiunta dalla precedente, senza quindi tener conto del maggior pregiudizio arrecato alla preesistente condizione invalidante.

Le percentuali di invalidità verranno stabilite a seguito di accertamento medico-legale da parte di Mutua Nazionale in un periodo di tempo compreso tra 9 e 24 mesi dalla data di denuncia della malattia (ridotto a un periodo compreso tra 4 e 6 mesi in caso di patologia tumorale) e il grado di invalidità permanente verrà valutato tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'attività lavorativa dell'Assistito Titolare.

SEZIONE 7.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

SEZ. 7.1 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE - AREA SERVIZI

K. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI

Per tutto il corso di validità del presente Sussidio, l'Assistito avrà a disposizione a costi agevolati la possibilità di usufruire di convezioni presso Partner di Mutua Nazionale.

Grazie alle Convenzioni siglate sarà possibile per l'Assistito richiedere direttamente, anche per il tramite della Centrale Salute, il servizio di conservazione delle cellule staminali in forma privata all'estero, secondo i criteri normativi attualmente in vigore, nonché usufruire dei pacchetti sottoelencati a costi agevolati.

a) Crio - conservazione delle cellule staminali

Le cellule staminali vengono così conservate, suddivise in più lotti, al fine di eliminare i rischi da perdita totale del campione a causa di eventi catastrofici.

Tutti i laboratori hanno ottenuto i più severi accreditamenti internazionali (GMP-ISO17025) e garantiscono il medesimo elevato livello di qualità e di sicurezza.

I laboratori utilizzati possono, inoltre, offrire servizi di amplificazione e coltura cellulare secondo i più rigorosi e moderni standard scientifici internazionali, puntando a divenire il punto di riferimento per gli sviluppi della medicina rigenerativa.

b) Informazione scientifica

I nostri partner vogliono costituire una fonte privilegiata per i Genitori ed i professionisti del settore sanitario, per l'accesso ad informazioni attendibili, iscritte, aggiornate ed esaustive sulla ricerca scientifica e la sua applicazione in materia di cellule staminali, attraverso supporti informativi documentali e colloqui individuali con i nostri specialisti.

c) Consulenza medica

I nostri Partner non vogliono limitarsi, quindi, alla sola conservazione delle cellule staminali, ma vogliono essere il centro di competenze scientifiche e mediche unico e ideale per ogni ulteriore esigenza che possa maturare a conservazione avvenuta.

Qualora nel corso del periodo di stoccaggio dovesse presentarsi una patologia per la quale la disponibilità di proprie cellule staminali possa consentire l'utilizzo di un trattamento o di una terapia a base di staminali, potranno assicurare la migliore assistenza nella selezione, a

livello internazionale, dei professionisti, degli ospedali e delle cliniche più avanzate supportando, se richiesto, la struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

Inoltre, si prenderanno cura del trasporto dei campioni presso la struttura sanitaria indicata dal Genitori, supportando gli stessi, attraverso il proprio personale tecnico, nel coordinamento di tutte le complesse attività terapeutiche.

SEZ. 7.2 - AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE - ASSISTENZA H24

L.1. PRESTAZIONI EROGATE PER L'ASSISTENZA H24

Mutua Nazionale, durante la copertura, intende garantire anche un servizio di assistenza H24 e 365 giorni l'anno a fianco dell'Assistito.

Ciascuna delle successive prestazioni di Assistenza è fornita non più di **tre volte** per annualità (ad eccezione del servizio di consulenza medica telefonica relativa a interventi subiti durante l'anno che è fornito **illimitatamente**) e non in condizioni di urgenza.

- **CONSULENZA MEDICA TELEFONICA**

La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il servizio di attivazione di consulto con medici di medicina generale per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario generale. I Medici non possono in alcun caso fornire diagnosi o prescrizioni. Il medico può a sua discrezione:

- richiedere all'Assistito l'invio di immagini e fotografie che possano aiutare e/o velocizzare la risoluzione del problema;
- avviare un follow-up dopo qualche giorno qualora necessario per la risoluzione del problema.

- **INVIO DI UN MEDICO AL DOMICILIO**

Qualora l'Assistito necessiti di un Medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) o nei giorni festivi (tutto il giorno), e non riesca a reperire il suo Medico curante, la Centrale Operativa provvede, dopo l'accertamento tramite un primo contatto telefonico da parte di un Medico di guardia del proprio Network convenzionato, ad attivare il servizio di invio di un medico a domicilio tramite proprio Network convenzionato.

In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assistito con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia.

- **INVIO AMBULANZA (VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA)**

Qualora l'Assistito, in seguito ad Infortunio o Malattia necessiti di:

- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero;
- rientrare, successivamente al Ricovero di primo soccorso, al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, qualora a giudizio del Medico curante, l'Assistito non possa utilizzare un mezzo diverso dall'autoambulanza,

la Centrale Operativa attiva l'invio dell'autoambulanza in forma diretta sino ad **un massimo di 100 km** di percorso complessivo (andata e ritorno).

Si intendono esclusi i trasporti per terapie continuative.

40

Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico della richiesta, l'Assistito o chi per esso, si impegna a prendere contatto appena possibile con la Centrale Operativa dedicata ai Servizi H24, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

IL NUMERO DA CONTATTARE PER ATTIVARE I SERVIZI DELL'ASSISTENZA H24 IN CASO DI NECESSITA' È IL NUMERO VERDE: 800.598.635, ATTIVO 24 ore su 24, 365 gg. all'anno, in lingua italiana.

L.2. ESCLUSIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTENZA H24

Per tutte le prestazioni esposte nel precedente punto L.1 (Assistenza H24) è **esclusa** ogni prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) *Cause ed eventi non adeguatamente documentati, fatta eccezione per il servizio di consulto medico.*
- b) *Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall'Assistito; suicidio o tentato suicidio.*
- c) *Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).*
- d) *Intossicazioni, Malattie ed Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.*
- e) *Malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e preesistenti alla data di inizio della copertura e note all'Assistito.*
- f) *Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione.*
- g) *Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee-jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme).*
- h) *Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.*
- i) *Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.*
- j) *Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.*
- k) *Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.*
- l) *Viaggi intrapresi in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di*

conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.

41

- m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.*
- n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico- biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.*
- o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.*
- p) Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).*

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”

Cardiochirurgia

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
- Sostituzione valvolare multipla
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare

- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache
- Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale meningomidollari
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
- Rizotomia chirurgica intracranica
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica

- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi sul mediastino per tumori
- Asportazione totale del timo
- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
- Pancreaticoduodenectomia radicale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Colectomia totale con linfadenectomia
- Esofagectomia totale

- Gastrectomia totale con linfadenectomia
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica

- Eviscerazione pelvica
- Vulvectomia allargata con linfadenectomia
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica

- Artroprotesi totale di anca
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

- Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni
- Laringectomia totale, laringofaringectomia
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio

Chirurgia Urologica

- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefro-ureterectomia totale
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
- Surrenalectomia

Trapianti d'organo

- Tutti

ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lavarsi

1° grado

l'Associato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno:

punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado

l'Associato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo:

punteggio 10

Igiene personale

1° grado

l'Associato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività:

punteggio 10

Mobilità

1° grado

l'Associato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:

punteggio 10

Continenza

1° grado

l'Associato è completamente continente:

punteggio 0

2° grado

l'Associato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come pannoloni, catetere o colostomia:

punteggio 10

Alimentazione

1° grado

l'Associato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:

46

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività:

- sminuzzare/tagliare i cibi;
- sbucciare la frutta;
- aprire contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere;

punteggio 5

3° grado

l'Associato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale:

punteggio 10

SUSSIDIO MUTUALISTICO OPERA
OPERA TOP
AREA OSPEDALIERA

Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital - max annuo	€	200.000,00
- max annuo in caso di Grandi Interventi Chirurgici da elenco (*) elevato a	€	275.000,00

- in caso di Parto Naturale - sub max annuo	€	3.000,00
- in caso di Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo	€	4.000,00
- in caso di Intervento ambulatoriale - sub max annuo	€	3.000,00
- in caso di Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo	€	2.000,00

Condizioni di Rimborso - Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 20%
 Out Network: quota a carico 40%
 Ticket: al 100%

Condizioni di Rimborso - Intervento chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico, Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 20%
 Out Network: quota a carico 40%
 Ticket: al 100%

Pre ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

120 gg

Durante il ricovero

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria
 - materiale di Intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento)
 - esami, cure, assistenza medica e infermieristica
 - medicinali
 - trattamenti fisioterapeutici e rieducativi
 - rette di degenza
 - sostegno all'accompagnatore

max € 450,00/g
 € 70,00/g, max 30 gg annui

Post ricovero

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

120 gg

- medicinali

- prestazioni mediche

- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali

- assistenza infermieristica a domicilio

€ 70,00/g, max 40 gg per evento

Indennità Sostitutiva (escluse pre/post) in caso di Ricoveri con/senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital presso il SSN

€ 300,00/g, max 120 gg

AREA EXTRA OSPEDALIERA

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - max annuo	€	10.000,00
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale)	€	300,00

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 10%, min. non rimb. € 35,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Out Network: quota a carico del 40%, min. non rimb. € 60,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Ticket: al 100%

Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Max Annuo

€ **5.000,00**

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP, Televisita: al 100%
 In Network: quota a carico del 10%, min. non rimb. € 30,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Out Network: quota a carico del 40%, min. non rimb. € 50,00 per accertamento/ciclo di terapia
 Ticket: al 100%

Medicina Preventiva
Visita Preventiva:

- Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale presso Health Point Medical Care - in caso di residenza in provincia di Roma
 - Televisita tramite Health Point - in caso di residenza diversa da provincia di Roma

2 per anno/nucleo

2 per anno/nucleo

invio a domicilio e sconto del 10% sul riacquisto

Integratore al collagene
Cure dentarie da Infortunio

€ **3.000,00**

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 In Network: quota a carico del 15%, min. non rimb. € 40,00 per prestazione
 Ticket: al 100%

Cure dentarie

€ **500,00**

Condizioni di Rimborso

Struttura sanitaria VIP: al 100%
 Visita e ablazione del tartaro (due/anno), In Network: al 100%
 In Network: quota a carico del 20%, min. non rimb. € 40,00 per prestazione
 Ticket: al 100%

AREA PREVENZIONE

Check up in Telemedicina con Esami di Laboratorio in autoprelievo - il 1° anno di **forma diretta, tramite Health Point - al 100%**

Forma Single

1 Check up a scelta tra: CARDIOVASCOLARE base, Nutrizione Base, BENESSERE INTESTINALE Base

Forma Nucleo

2 Check up a scelta tra: CARDIOVASCOLARE base, Nutrizione Base, BENESSERE INTESTINALE Base

Ripetibile il 4° anno di copertura, a scelta tra i pacchetti disponibili. Il 2° e 3° anno di copertura e/o in qualsiasi momento, l'associato potrà effettuare qualsiasi check up disponibile tramite Health Point a tariffe agevolate

AREA SOSTEGNO

Stato di non autosufficienza **€ 300/mese, max 24 mesi**

Rimborso spese per:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Farmaci
- Adeguamento dell'immobile
- Sostegno psicologico

Decesso del Socio

Contributo di assistenza	€	2.000,00
Supporto per le spese di istruzione		€ 500,00/mese, max 6 mesi

Stato di invalidità permanente da Infortunio/Malattia

Contributo di assistenza	€	1.500,00
Rimborso spese sanitarie e assistenziali per:		€ 750,00/mese, max 6 mesi

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario)
- Sostegno psicologico
- Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi
- Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento
- Presidi finalizzati al supporto per deficit motori
- Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato

Fondo di Solidarietà

Quota di contributo (in formula Single) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	10,00
Quota di contributo (in formula Nucleo) al fondo di Solidarietà riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie	€	15,00

AREA SERVIZI

Conservazione cellule staminali

Assistenza H24

Consulenza Medica Telefonica

SI
Valida tutto l'anno
3 volte all'anno - illimitato per Ricoveri nell'anno

24 ore su 24

Invio di un Medico a domicilio

3 volte all'anno

Durante le ore notturne o nei giorni festivi

Invio Ambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso

3 volte all'anno

trasporto da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero
rientro al proprio domicilio a seguito dimissioni da un centro ospedaliero a condizioni che, a giudizio del medico curante, l'assistito non possa utilizzare altro mezzo

ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

Operatori disponibili su Numero Verde per assistenza, Servizi disponibili via web, Servizio di Presa In carico (PIC) strutture e medici convenzionate in network

Contributo Annuo Sussidio Single (inclusa quota associativa € 25,00)	€	1.750,00
Contributo Annuo Sussidio Nucleo (inclusa quota associativa € 25,00)	€	2.500,00

Il Sussidio contribuisce al progetto Banca delle Visite

Periodi di Carenza:

OPERA TOP 90 gg

Patologie Pregresse:

OPERA TOP 1° anno escluse - 2° anno incluse a 25% - 3° anno incluse al 50% - 4° anno incluse al 75% - dal 5° anno incluse al 100%

Regolamento del Sussidio mutualistico

OPERA TOP

Il Presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto e del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale Società di Mutuo Soccorso Società Cooperativa per Azioni (di seguito anche “Mutua Nazionale” o “Mutua”)

Edizione 2023

INDICE	PAGINA
SEZIONE 1.: GLOSSARIO	4
SEZIONE 2.: NORME GENERALI	10
SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)	15
SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA	21
SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA – RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE	21
A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE	21
SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA – INDENNITA’	23
B. INDENNITA’ SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL	23
SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA	24
SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA – PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE	24
C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE	24
D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	25
SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA – PREVENZIONE	26
E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA	26
SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA – CURE DENTARIE	27
F. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO	27
G. CURE ODONTOIATRICHE (diverse da Cure Dentarie da Infortunio)	28
SEZIONE 6.: AREA PREVENZIONE	29
H. PREVENZIONE A DOMICILIO	29
SEZIONE 7.: AREA SOSTEGNO	30
SEZ. 7.1 - AREA SOSTEGNO – NON AUTOSUFFICIENZA	30
I. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA	30
SEZ. 7.2 - AREA SOSTEGNO – DECESSO DELL’ASSISTITO TITOLARE	33
J. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE	33
SEZ. 7.3 - AREA SOSTEGNO – INVALIDITA’	33
K.1. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO	33
K.2. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA	37
SEZIONE 8.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE	38
L. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI	38

M. PRESTAZIONI EROGATE PER L'ASSISTENZA H24	38
ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”	42
ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA.....	44
ALLEGATO 3 – HEALTH POINT PER MUTUA NAZIONALE – CARTA DEI SERVIZI.....	47

SEZIONE 1.: GLOSSARIO

Aborto: interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.

Aborto Spontaneo: interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.

Aborto terapeutico: interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni del feto.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessanta sei in caso di anno bisestile.

Assistenza Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio presso strutture sanitarie utilizzando personale medico (e/o sanitario) ambedue convenzionati con Mutua Nazionale e/o con società da quest'ultima autorizzata, per il tramite di Health Assistance S.C.p.A. (di seguito anche Health Assistance o Centrale Salute) e Health Point; in questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente da parte di Mutua Nazionale alle strutture ed ai Medici/personale Convenzionati (escluse eventuali quote a carico dell'Assistito ove previste). L'elenco delle Strutture è presente e consultabile nell'Area Riservata di Mutua Nazionale.

Assistenza Indiretta: modalità di erogazione delle prestazioni del presente Sussidio in base alla quale Mutua Nazionale rimborsa le spese all'Assistito dietro presentazione della documentazione medica e di spesa richiesta nei limiti di quanto previsto dal presente sussidio. L'Assistenza Indiretta è prestata anche presso i Centri Convenzionati con il Network (c.d. Assistenza Indiretta in Network).

Assistenza infermieristica: attività relativa all'assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali, artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali.

Carenza: periodo temporale che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e l'effettiva operatività delle prestazioni. Qualora l'evento avvenga in tale periodo, Mutua Nazionale non corrisponde il Rimborso della prestazione prevista dal Sussidio.

Cartella Clinica: documento ufficiale, coperto da pubblica fede nei casi di legge, redatto durante il Ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi all'ingresso, diagnosi alla dimissione, anamnesi patologica prossima e remota completa di tutti i riferimenti cronologici rispetto alla diagnosi di ingresso, terapie effettuate, Interventi chirurgici eseguiti, atto operatorio, esami e diario clinico.

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni ricomprese nel Sussidio Sanitario, la Cartella Clinica, da qualunque tipologia di struttura sanitaria essa provenga, è considerata atto immodificabile e, pertanto, con la richiesta di attivazione del Sussidio Sanitario oggetto del presente Regolamento, l'Assistito accetta, espressamente e senza riserva alcuna, che non è ammessa qualsivoglia alterazione o modifica o aggiunta o cancellazione successiva alla formazione dell'atto medesimo, anche se protesa al ripristino della verità dei fatti in esso contenuti.

Mutua Nazionale si riserva di valutare eventuali variazioni postume alla Cartella Clinica, solo ove le stesse siano datate, predisposte e firmate dallo stesso pubblico ufficiale che l'ha formata e siano controfirmate dal Direttore Sanitario, specificando le esatte ragioni dell'annotazione postuma.

Centrale Salute: gli uffici dedicati alla gestione delle pratiche di Rimborso e delle Prese in Carico in forma diretta, nonché a fornire le informazioni necessarie agli Assistiti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi (<https://www.healthassistance.it>).

Centro Convenzionato: Ospedali, Istituti a Carattere scientifico, Case di Cura, Centri diagnostici, Centri polispecialistici, Laboratori di analisi, Centri fisioterapici, Studi medici specialistici, Studi Odontoiatrici e qualsiasi altra Struttura/Professionista che abbia stipulato un accordo con la Centrale Salute per l'applicazione di tariffe agevolate applicabili alle prestazioni oggetto del Sussidio sia in caso di Assistenza Diretta che Indiretta.

Centro Diagnostico: ambulatorio o poliambulatorio sanitario regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, per le indagini diagnostiche e/o per gli Interventi Chirurgici ambulatoriali.

Chemioterapia oncologia: ciclo di terapia effettuata con l'ausilio di farmaci volta a curare le patologie di carattere oncologico.

Ciclo di cura: insieme delle prestazioni connesse ad una medesima patologia/Infortunio, contestualmente prescritti dal Medico e presentati alla Mutua Nazionale in un'unica richiesta di Rimborso.

Convalescenza: periodo di tempo successivo ad un Ricovero, prescritto dai Medici ospedalieri nella Cartella Clinica al momento delle dimissioni, necessario per la guarigione clinica, durante il quale l'Assistito è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio.

Cure termali: trattamenti effettuati in Centri/Stabilimenti riconosciuti che possono utilizzare acque termali e loro derivati a fini terapeutici.

Data evento: per i Ricoveri (ordinari o diurni) o Interventi chirurgici ambulatoriali si intende la data in cui avviene il Ricovero/Intervento; per le altre prestazioni previste dal presente Sussidio e presentate in un'unica richiesta, farà fede la data della prima prestazione eseguita per patologia/quesito diagnostico).

Data insorgenza patologia: la data in cui lo stato patologico si è manifestato (con sintomatologia interna oppure esterna all'organismo). Per la definizione di patologia

pregressa ai sensi del presente Sussidio sarà ritenuta data di prima insorgenza anche quella in cui lo stato patologico è stato diagnosticato e/o è stato sottoposto ad accertamenti e/o è stato sottoposto a cure.

Day Hospital: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi. I ricoveri in regime di Day Hospital in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Day Surgery: degenza in istituto di cura con assegnazione di posto letto in esclusivo regime diurno documentato da Cartella Clinica e finalizzato all'erogazione di trattamenti chirurgici. I ricoveri in regime di Day Surgery in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Decadenza: termine massimo entro il quale presentare la documentazione a corredo della domanda di erogazione delle prestazioni (incluse le richieste di rimborso in forma diretta), anche se di data antecedente alla domanda di adesione. La mancata presentazione della documentazione completa e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni, comporta la decadenza dal diritto al rimborso e al pagamento delle prestazioni, incluse quelle eseguite in forma diretta. L'eventuale sospensione dell'istruttoria della pratica non interrompe il decorrere del termine di 120 giorni sopra indicato. Dunque, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 giorni di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa, purché ciò avvenga sempre entro 120 giorni dall'evento ovvero, in caso di ricovero ordinario o diurno, dalla data delle dimissioni. Decorso 60 giorni, la richiesta verrà respinta e l'Assistito presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120 giorni per non incorrere nella suddetta decadenza.

Difetto Fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Evento: il fatto (determinato da patologia o Infortunio) per il quale operano le prestazioni del presente Sussidio. In caso di Ricovero ordinario, e di trasferimento da una Struttura Sanitaria ad un'altra (es. da pubblica a privata e viceversa o da privata a privata), lo stesso si considererà "evento unico" allorquando avvenuto senza soluzione di continuità. In quanto evento unico non potranno cumularsi Rimborsi relativi a differenti prestazioni.

Guida Operativa per l'accesso ai servizi e alle prestazioni: Il documento complementare che è parte integrante del presente piano sanitario che illustra modalità di accesso ai servizi e ai rimborsi sia in forma diretta che indiretta, documentazione necessaria e tempi.

Health Point: società convenzionata con la Centrale Salute impegnata nella sanità integrativa e nel welfare aziendale, promuovendo un corretto stile di vita e benessere e prestazioni di diagnosi anche attraverso refertazioni e consulenze mediche on line. Per ulteriori informazioni si consulti il sito <https://www.healthpointitalia.com/>.

Indennità sostitutiva: importo giornaliero erogato da Mutua Nazionale per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito di Malattia/Infortunio (del parto e/o dell'aborto terapeutico ove previsti). L'Indennità viene riconosciuta qualora non venga richiesto il Rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il Ricovero o ad esso comunque connesse.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause, le modalità di accadimento e le conseguenze dell'evento) da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso, e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite dal presente Sussidio.

Infortunio odontoiatrico: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili all'apparato dentale inteso come insieme di arcate gengivo-dentarie, che siano documentate da specifico referto di Pronto Soccorso di Struttura Sanitaria Pubblica o di Struttura di Primo Soccorso convenzionata con il SSN (attestante le circostanze dell'evento, le cause e le conseguenze dell'evento).

Integratori alimentari/dispositivi medici naturali: prodotti a base di collagene che agiscono attivando e valorizzando le potenzialità interne del corpo umano, quindi ispirati al principio di cura della salute prima che di cura della Malattia. Il collagene, introdotto nell'uso corrente come integratore alimentare, contribuisce al sostegno e al funzionamento fisiologico dell'organismo con obiettivi privilegiati di:

- rafforzare le articolazioni prevenendo dolori e infiammazioni;
- mantenere la pelle sana, i capelli folti e le unghie resistenti;
- ripristinare la barriera protettiva dello stomaco, evitando nausea e acidità.

Intervento chirurgico: l'atto medico, con diretta finalità terapeutica realizzato mediante cruentazione dei tessuti, e mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature. Si considera Intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture. Sempre che non sia diversamente regolato all'interno della specifica prestazione sul presente Sussidio, sono considerati Interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendosi per tali quelli che comportano il prelievo di tessuti per l'espletamento di indagini istologiche, quelli che comportano l'introduzione di cateteri, strumenti ottici o aghi bioptici ecc. non attraverso le cavità naturali bensì attraverso una cruentazione di tessuti.

Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico (come sopra definito) eseguito in ambulatorio senza Ricovero (e quindi senza degenza ancorché diurna). Gli interventi

ambulatoriali in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati alla erogazione di prestazioni sanitarie in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungo degenza e di soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le cliniche aventi finalità di custodia o educative.

Lesioni da sforzo/atto di forza: lesioni causate da eventi ove manchi l'esteriorità della causa come gli sforzi e gli atti di forza ossia l'impiego di energie muscolari concentrate nel tempo che esorbitano (sforzo) o meno (atto di forza) per intensità, dalle ordinarie abitudini di vita dell'iscritto.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute (dell'organismo o di un suo organo dal punto di vista anatomico o funzionale) non dipendente da Infortunio.

Malattia oncologica: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto (comprese le leucemie e il morbo di Hodgkin).

Malformazione: qualunque alterazione morfologica o funzionale congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile.

Manifestazione: momento in cui si manifesta la Malattia con sintomi oggettivi, indipendentemente dalla diagnosi/accertamento della stessa.

Medico: persona legalmente abilitata all'esercizio della professione medica – alla diagnosi e cura – che esercita la professione nei limiti della propria specializzazione e che non sia l'Assistito, un appartenente al suo Nucleo familiare ovvero il genitore, figlio, fratello, sorella dell'Assistito o di un appartenente al Nucleo familiare del medesimo.

Mutua: Società di Mutuo Soccorso Mutua Nazionale (ora innanzi anche Mutua Nazionale).

Nucleo Familiare: il Titolare del Sussidio e i familiari aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Patologia pregressa: qualsiasi patologia che sia pregressa in quanto manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico noto antecedente alla decorrenza dello stesso.

Pratica: l'insieme completo in sé stesso di tutti i documenti relativi all'evento per il quale si chiede Rimborso o Indennizzo nei termini del presente Sussidio.

Premorienza: Evento morte che avviene prima di quella di un'altra persona o prima di un dato termine.

Prestazione: servizi o altra forma di tutela previste dal Sussidio e per i quali si prevede un rimborso o una diaria o una indennità o anche solo un servizio secondo i termini indicati dal Sussidio stesso.

Salvo quanto esplicitamente e diversamente previsto, il presupposto dell'operatività delle prestazioni è la sussistenza di uno stato patologico (accertato o presunto) conseguente a Malattia o Infortunio.

Quote di compartecipazione: importi di spesa che rimangono a carico dell'Assistito espressi in percentuale e/o in quota fissa.

Regolamento: il presente documento disciplinante le prestazioni ricomprese nella Copertura Sanitaria.

Ricovero improprio: il Ricovero durante il quale vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito.

Ricovero ordinario: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, documentata da Cartella Clinica, finalizzata all'erogazione di trattamenti medici e/o terapeutici e/o chirurgici, purché tale periodo di presenza in ambito ospedaliero comprenda un minimo di ore continuative pari ad almeno 20 (c.d. periodo di osservazione breve) e venga debitamente documentato da apposita certificazione ospedaliera. I Ricoveri Ordinari in struttura privata devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Mutua Nazionale e/o da Società da quest'ultima incaricata per la gestione delle pratiche secondo le modalità descritte nella garanzia specifica a cui si rimanda e meglio indicate all'interno della Guida Operativa.

Ricovero ordinario in emergenza: il ricovero di un Assistito nei soli casi di funzioni vitali gravemente compromesse.

Rimborso/Contributo di assistenza: la somma dovuta dalla Mutua all'Assistito in caso di evento e prestazione rimborsabile.

Socio o Titolare del Sussidio: socio persona fisica (cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia) iscritto regolarmente alla Mutua in qualità di Socio Ordinario, che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale ed il cui interesse è protetto dal Sussidio.

Sostegno/sub-Sostegno: la somma complessiva annua, fino alla concorrenza della quale la Mutua sostiene i costi delle prestazioni previste dal presente Sussidio Sanitario.

Stato di fragilità permanente: condizione di limitata integrità psico-fisica conseguente ad infortunio o malattia che abbia prodotto lesioni o patologie oggettivamente rilevabili, ovvero uno stato di invalidità permanente.

Statuto e Regolamento Attuativo di Mutua Nazionale: Documentazione che regola il rapporto associativo con Mutua Nazionale e costituente parte integrante e sostanziale del presente piano sanitario. Sono sempre consultabili e messi a disposizione del Socio nella propria Area Riservata.

Visita specialistica: la visita ambulatoriale o domiciliare o consulto eseguita da Medico specialista in possesso del titolo di specializzazione che risulti chiaramente dal documento di spesa, per diagnosi e terapie cui tale specializzazione è destinata.

SEZIONE 2.: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente Sussidio Sanitario è:

- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie, a favore degli Assistiti in conseguenza caso di infortunio, malattia, parto, aborto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese agli eredi del socio deceduto;
- l'erogazione di prestazioni, ovvero il rimborso delle spese sanitarie in presenza di condizione di non autosufficienza.

Art. 2 –Assistiti

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono Assistiti, il Socio ordinario persona fisica, Titolare del Sussidio che ha sottoscritto il modulo di adesione a Mutua Nazionale, richiedendo attivazione del Sussidio stesso e i familiari conviventi aventi diritto alle prestazioni. Il Sussidio può essere esteso ai familiari i cui nominativi siano stati espressamente indicati dal Titolare in fase di adesione compatibilmente con le prestazioni previste dal presente Sussidio e con l'art. 9 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Indicando i nominativi dei propri familiari, il Titolare del Sussidio autocertifica con riferimento agli stessi il rispetto dei requisiti di cui al presente Sussidio e al Regolamento Attuativo (art. 9 cit.), per beneficiare delle prestazioni. È altresì necessario comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali modificazioni del Nucleo Familiare in corso di validità del Sussidio (vedi Art. 4).

Per nucleo si intendono, oltre al Titolare del Sussidio, il coniuge/partner unito civilmente ed il convivente more uxorio, nonché i figli fino a 26 anni di età, purché conviventi.

Sono inoltre inclusi nel Nucleo Familiare i figli oltre i 26 anni, conviventi con il titolare del Sussidio a condizione che questi ultimi siano fiscalmente a carico (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata apposita autocertificazione in merito) oppure versino in uno stato di invalidità superiore al 66% (a tal fine, al momento dell'adesione, dovrà essere presentata idonea certificazione in merito).

È equiparato al convivente more uxorio anche il convivente dello stesso sesso dell'Associato a condizione che gli stessi siano uniti da reciproci vincoli affettivi, che non vi sia parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione,

affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno e che convivono stabilmente e si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale.

11

Art. 3 – Limiti di età

Fermo restando in ogni caso gli specifici limiti previsti per i figli così come indicato all'art. 2 - nel caso di attivazione delle Estensioni ai componenti del Nucleo l'adesione al presente Sussidio è possibile per tutte le persone che alla data di attivazione non abbiano compiuto i 68 anni di età.

L'adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 68 anni a condizione che l'Associato rinnovi, senza soluzione di continuità, di anno in anno l'adesione al Sussidio. In caso di cessazione dell'adesione, una nuova adesione potrà avvenire soltanto con le specifiche modalità previste per i Sussidi sanitari che ammettono l'adesione di Associati che abbiano già compiuto 68 anni.

Quanto previsto ai commi che precedono si intende valido anche nel caso di adesione al Sussidio per tutto il Nucleo familiare; in particolare, qualora uno dei componenti del Nucleo familiare abbia già compiuto i 68 anni di età, l'adesione al presente Sussidio sarà possibile:

- Nella formula "Singolo": per il solo componente del Nucleo familiare con meno di 68 anni;
- Nella formula "Nucleo": per tutti i componenti del Nucleo familiare con meno di 68 anni, esclusi quindi coloro che abbiano già superato detto limite di età.

Le prestazioni previste dal presente Sussidio sono messe a disposizione degli Assistiti senza alcun limite di età in uscita.

Art. 4 – Variazioni del Nucleo Familiare in corso di anno

Qualora sia prevista l'inclusione di componenti del Nucleo Familiare, l'Associato deve comunicare immediatamente a Mutua Nazionale, in forma scritta, le variazioni del proprio stato familiare, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, ossia:

- nascita/adozione/affidamento prolungato (risultante dallo stato di famiglia) di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza;
- separazione, divorzio, cessazione della convivenza more uxorio;
- iscrizione – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
- venir meno – per un familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro.

In caso di variazione che comporti l'inserimento di nuovi Assistiti nel Nucleo familiare, fermo restando il pagamento del contributo dovuto per l'estensione al Nucleo e il rispetto del suddetto termine, l'inclusione dei nuovi Assistiti nel Sussidio si intenderà operante solo a decorrere dalla nuova annualità del Sussidio stesso.

Resta inteso che, per i nuovi Assistiti, ai fini dell'applicazione, ove previsti, dei Termini di aspettativa di cui all'art. 17 e delle Patologie Pregresse di cui all'art. 18 del presente

Regolamento verrà considerata come data di prima decorrenza il giorno della relativa inclusione.

12

In caso di variazione per decesso del Titolare del Sussidio i familiari conviventi del Socio deceduto mantengono i diritti per le prestazioni di cui al Regolamento del presente Sussidio, preesistenti all'evento morte e possono subentrare nella posizione del Titolare del Sussidio, presentando domanda di adesione a MUTUA NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dal decesso, come previsto dall'art. 9 del Regolamento Attuativo.

Qualora, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, separazione, divorzio e decesso del familiare convivente, permanga nel Nucleo solo il Titolare del Sussidio, il Sussidio si riterrà in automatico convertito nella formula Single.

Art. 5 – Obblighi contributivi dell'Associato

In caso di mancato versamento dei relativi contributi e fermo quanto previsto all'art. 6, Mutua Nazionale si riserva il diritto di adire le vie legali, previo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Pagamento del contributo e decorrenza del Sussidio

Il Sussidio decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta la delibera di ammissione da parte di Mutua Nazionale oppure dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al libro soci, se il contributo aggiuntivo o la prima rata di contributo aggiuntivo sono stati pagati.

Si precisa che in caso di infortunio la data di decorrenza è quella più favorevole al Socio.

Se l'Associato non paga la prima rata di contributo o le rate successive, la prestazione resta sospesa dalle ore 24:00 dello stesso giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Durante il periodo di sospensione non verrà erogata alcuna prestazione richiesta, anche se riferibile ad un momento pregresso rispetto al verificarsi dell'insolvenza.

Nel caso l'irregolarità contributiva superi i 180 gg, il socio decade dalla propria qualifica perdendo ogni diritto.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 8 del Regolamento Attuativo dello Statuto di Mutua Nazionale.

Art. 7 – Durata, tacito rinnovo e revoca del Sussidio

Il presente Sussidio ha durata di 3 anni (tre) decorrenti dal giorno di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Al termine dei 3 anni, in mancanza di comunicazione di non rinnovo, inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, il Sussidio sanitario s'intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, con obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo e delle quote associative previste, ai sensi dello Statuto di Mutua Nazionale.

In ogni caso Mutua Nazionale, entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si riserva la facoltà di comunicare a mezzo e-mail all'Associato le condizioni di rinnovo per la successiva annualità

Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni dell’Associato

Le dichiarazioni non veritiere rese dall’Associato al momento della domanda di ammissione o, successivamente, ai fini di ottenere il Rimborso delle spese, comportano la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta dalla Mutua in caso di Evento rimborsabile in base al presente Sussidio.

Nel caso di simulazione del verificarsi delle condizioni necessarie ad ottenere il Rimborso, Mutua Nazionale si riserva di deliberare l’immediata esclusione del Socio senza restituzione dei contributi nel frattempo versati.

Art. 9 – Sussidio a favore di terzi

Se il presente Sussidio è stipulato a favore di terzi, gli obblighi che derivano dal Regolamento devono essere adempiuti dal titolare, richiedendo, ove necessario, la cooperazione delle persone garantite.

Art. 10 - Comunicazioni e modifiche

Le comunicazioni inerenti al rapporto associativo o le variazioni ed integrazioni al presente Sussidio sanitario avverranno nelle modalità indicate e accettate, sottoscrivendo la domanda di adesione, oltre che specificate all’interno del Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 11 – Risoluzione delle Controversie

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Socio e Mutua Nazionale, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Sussidio, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario, le Parti esperiranno il tentativo di conciliazione, come previsto dall’Art. 46 dello Statuto di Mutua Nazionale. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 12 – Sostegni

Tutti i Sostegni menzionati nel presente Sussidio, nonché gli eventuali sub-Sostegni relativi a specifiche prestazioni, sono da intendersi per anno di validità del Sussidio, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Inoltre, ogni Sostegno o sub-Sostegno indicato è da intendersi unico e complessivo per tutti gli eventuali componenti del Nucleo Familiare, salvo casi specifici dove viene espresso diversamente nelle singole prestazioni.

Tutti i Sostegni e sub-Sostegni previsti dal presente Sussidio saranno pertanto da intendersi anno/nucleo.

Art. 13 – Sottoscrizione di più Sussidi

Qualora l’Assistito abbia sottoscritto con Mutua Nazionale più di un Sussidio, avrà diritto ad ottenere la condizione più favorevole (Rimborso delle spese, erogazione di Indennità o indennizzo) tra le prestazioni riconosciutegli dai vari Sussidi sottoscritti. Tale principio trova, inoltre, applicazione nell’ambito dello stesso Sussidio Sanitario che preveda più rimborsi e/o prestazioni per lo stesso evento.

Art. 14 - Limiti territoriali

14

Le prestazioni, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, sono valide in tutto il mondo, salvo espresse deroghe previste nelle singole prestazioni. Nel caso di spese effettuate all'estero, i Rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni della BCE.

Art. 15 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative italiane, lo Statuto di Mutua Nazionale, il Regolamento Attuativo dello Statuto in vigore e la Guida Operativa che sono consultabili nell'Area Riservata del Socio presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Art. 16 - Responsabilità di terzi

Nel caso in cui la prestazione riguardi eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi, Mutua Nazionale, in piena attuazione del proprio scopo mutualistico e solidaristico, si riserva di:

- liquidare, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, le spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante il rifiuto di rimborso da parte del terzo responsabile ovvero dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo;
- integrare la liquidazione, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, delle spese sanitarie sostenute dall'Assistito in conseguenza dell'evento pregiudizievole, solo qualora l'Assistito produca a Mutua Nazionale documentazione attestante la corresponsione di una indennità da parte del terzo responsabile o della compagnia assicurativa di quest'ultimo in una misura inferiore a quella derivante dall'applicazione dei limiti previsti per la specifica prestazione invocabile nel caso concreto in base al presente Regolamento.

Resta ferma, in tutti gli altri casi, la generale esclusione di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

SEZIONE 3.: NORME RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI (SALVO NON SIA ESPRESSAMENTE DEROGATO)

Art. 17 – Carenze

Fermo quanto previsto all'Art. 6 delle Norme Generali, disciplinante il giorno di decorrenza del Sussidio, le prestazioni hanno effetto (giorno di effetto):

- per gli Infortuni e l'Aborto post – traumatico: dalle ore 24:00 del **giorno di decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie e conseguenze di Malattie, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per il Parto, dal **270° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio;
- per le Malattie dipendenti da gravidanza, dal **30° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo alla decorrenza del sussidio stesso;
- per la conseguenza di stati patologici non conosciuti dall'Assistito ma insorti anteriormente alla data di effetto del presente Sussidio, dal **90° giorno** successivo a quello di **decorrenza** del Sussidio.

Qualora il presente Sussidio sia stato sottoscritto in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione con precedenti Coperture sanitarie (di Mutue, Fondi di Sanità Integrativa, Casse o Compagnie di Assicurazioni) riguardanti gli stessi Assistiti e identiche prestazioni, gli anzidetti termini operano dal giorno di decorrenza del sussidio precedente.

Art. 18 – Patologie Pregresse

Il diritto alle prestazioni di cui al presente Sussidio non compete quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o laddove l'Assistito, al momento della richiesta di adesione o successivamente, abbia omesso di dichiarare o abbia fornito dichiarazioni imprecise o mendaci in merito alla sussistenza di patologie, infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione o della richiesta di rimborso o inerenti i presupposti per ottenere la prestazione.

Si intendono espressamente **escluse** tutte le prestazioni oggetto del presente Sussidio attivate in conseguenza di:

- Infortuni accaduti anteriormente alla data di attivazione del presente Sussidio;
- Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di attivazione del presente Sussidio o che risulti correlata ad uno stato patologico antecedente alla decorrenza dello stesso.

Trascorso un anno di attivazione ininterrotta del presente Sussidio, l'inclusione delle patologie pregresse opera come segue:

- dopo il primo anno, ovvero a decorrere dal 13° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 25%;
- dopo il secondo anno, ovvero a decorrere dal 25° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 50%;
- dopo il terzo anno, ovvero a decorrere dal 37° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 75%;
- dopo il quarto anno, ovvero a decorrere dal 49° mese di adesione ininterrotta, le pregresse sono riconosciute al 100%.

In caso di attivazione del presente Sussidio senza soluzione di continuità rispetto ad altro Sussidio messo a disposizione da Mutua Nazionale, verrà considerata come data di prima adesione, a tutti gli effetti e salvo particolari deroghe, quella relativa alla stipula del presente Sussidio.

Nel solo caso in cui il Sussidio di provenienza preveda l'inclusione delle pregresse, oppure preveda il riconoscimento delle pregresse, l'esclusione delle prestazioni conseguenti a Malattie manifestate, diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate prima della data di adesione al presente Sussidio si intenderà valida solo per le maggiori e più ampie prestazioni previste dal presente Sussidio rispetto a quello di provenienza. In tal caso, per tali nuove prestazioni, verrà considerata come data di prima adesione quella relativa al presente Sussidio.

Art. 19 - Esclusioni

Sono escluse dal presente Sussidio sanitario (salvo non sia diversamente previsto nelle specifiche prestazioni):

- a. le prestazioni non corredate da prescrizione medica attestante la diagnosi di patologia o quesito diagnostico (se patologia ancora da accertare);
- b. le prestazioni conseguenti agli Infortuni non documentati da referto di Pronto Soccorso Ospedaliero o di Struttura convenzionata con il SSN, o di Unità Medica di Primo Soccorso presente nel luogo dell'Infortunio da cui sia chiaramente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso ovvero da specifico accertamento diagnostico completo di referti ed immagini (a titolo esemplificativo, TAC, RMN, radiografie) da cui sia chiaramente ed obiettivamente possibile evincere la data di accadimento dell'Infortunio e le conseguenze traumatiche dello stesso;
- c. le prestazioni di routine, controllo, prevenzione nonché i vaccini (sia l'acquisto del farmaco che l'infusione/somministrazione);
- d. le prestazioni conseguenti a suicidio e tentato suicidio;
- e. le prestazioni derivanti o finalizzate all'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto del sussidio;
- f. le prestazioni relative a Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche;

- g. le prestazioni sanitarie e le cure aventi finalità estetica e dietologica, salvo gli Interventi di chirurgia plastica o stomatologia limitatamente agli aspetti ricostruttivi di natura oncologica riferiti alla sede della neoformazione maligna se resi necessari da Malattia, ed in caso di Infortunio rimborsabile, limitatamente alla sede dell'apparato oggetto del trauma, purché effettuati nei 360 giorni successivi all'Intervento e comunque durante la validità del Sussidio;
- h. l'asportazione di neoformazioni epiteliali la cui malignità non sia accertata da esame istologico;
- i. Infortuni o Malattie derivanti da dolo dell'Assistito;
- j. le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle omeopatiche, fitoterapiche, nonché quelle effettuate da Medici o paramedici non abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- k. i farmaci non riconosciuti dalla Farmacopea Ufficiale;
- l. la cura delle malattie professionali, così come definite dal D.lgs. n. 38 del 2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
- m. le prestazioni erogate da Medici o paramedici abilitati che non siano in possesso di specializzazione medica pertinente con la prestazione erogata e rispetto alla diagnosi/quesito diagnostico per il quale la prestazione è erogata;
- n. le prestazioni erogate da professionisti non in possesso di regolare iscrizione all'Albo o abilitazione laddove prevista dalla normativa italiana;
- o. le cure e gli Interventi chirurgici finalizzati al trattamento dell'infertilità (ad avviare allo stato di infertilità) e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale;
- p. il parto naturale o cesareo;
- q. l'aborto volontario non terapeutico;
- r. i Ricoveri durante i quali vengono compiuti Interventi e/o solamente accertamenti e/o terapie fisiche che, per loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in regime ambulatoriale, purché consentito dallo stato di salute dell'Assistito;
- s. le prestazioni relative a cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, salvo espressamente derogato;
- t. le prestazioni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assistito. Sono comprese nel sussidio quelle sofferte in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assistito stesso;
- u. gli Infortuni conseguenti ad assunzione di sostanze psicoattive (stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), a scopo non terapeutico;
- v. gli Infortuni causati dallo stato di ebbrezza o di ubriachezza;

- w. le Malattie correlate all'abuso di alcool o al consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, assunte non a scopo terapeutico;
- x. gli Infortuni conseguenti alla pratica di:
- sport aerei in genere (volo da diporto o sportivo con deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, ecc.);
 - sport estremi (alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. o in solitaria, arti marziali miste, bmx, cayoning, deep water Soloing, downhill, freefly, free running, free climbing, freeskiing, freestyle Motocross, funambolismo, hydrospeed, immersione in apnea, immersione in grotta, kitesurfing, land boarding, mountainboard, parkour, pattinaggio aggressive, rafting, rugby subacqueo, sandboarding, sci di velocità, skimboarding, slackline, speleologia, snowkiting, snowboard cross, streetluge, tricking (arte marziale), tuta alare, wakeboard, ecc.);
 - attività ludiche pericolose (pugilato, lotta, arti marziali in genere, atletica pesante, discesa con slittino da gara, rugby, football americano, hockey, bungee jumping, bob, skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, motonautica, navigazione in mare in solitaria);
 - gare motoristiche e/o motonautiche;
 - sport in genere costituenti per l'Assistito attività professionale (gare, prove e allenamenti) anche non prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione.
- y. gli infortuni subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea;
- z. gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- aa. gli infortuni subiti sul lavoro in miniera, in cava (anche a cielo aperto), in lavori subacquei o in mare aperto;
- bb. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati dalle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- cc. le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- dd. le conseguenze di guerre e terrorismo nucleare, biologico o chimico;
- ee. i Ricoveri causati dalla necessità dell'Assistito di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché Ricoveri di lunga degenza. In tal senso si intendono Ricoveri di lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la

permanenza in Istituti di cura per Interventi di carattere assistenziale e fisioterapico di mantenimento;

19

ff. eventi per i quali sia configurabile la responsabilità di terzi; fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 15;

gg. spese per il trasporto del plasma;

hh. Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Art. 20 – Modalità di erogazione del servizio

La richiesta di accesso alle prestazioni deve essere presentata nel rispetto delle tempistiche, delle Modalità operative e corredata da tutta la documentazione indicata nei Sussidi Sanitari e nella Guida Operativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Assistito.

Per tutte le informazioni necessarie ad accedere correttamente alle prestazioni sanitarie erogate in forma Diretta e Indiretta, nonché per la gestione dei relativi Rimborsi si rimanda alla Guida Operativa aggiornata che forma parte integrante del presente Sussidio ed è consultabile nell'Area Riservata dell'Associato presente sul sito di Mutua Nazionale www.mutuanazionale.org.

Mutua Nazionale si riserva di aggiornare la Guida Operativa fornendone debita e preventiva comunicazione attraverso il sito www.mutuanazionale.org.

Per richieste di ricovero con o senza intervento chirurgico in regime ordinario e diurno e per gli interventi ambulatoriali in forma diretta è necessario trasmettere alla Centrale Salute il preventivo di spesa.

Art. 21 – Documentazione per la presentazione delle richieste

Mutua Nazionale stabilisce nel rispetto dello Statuto la documentazione da produrre in modo completo a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

L'Assistito si impegna a fornire a Mutua Nazionale la documentazione richiesta, anche di data antecedente alla domanda di adesione. L'Assistito rilascia preventiva e specifica autorizzazione a Mutua Nazionale a richiedere tale documentazione a terzi, nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che Mutua Nazionale potrà richiedere in ogni momento (sia prima del Rimborso sia a Rimborso effettuato) la produzione degli originali qualora le copie trasmesse risultino in tutto o in parte illeggibili, incomplete o presentino grafie diverse oppure per effettuare controlli di Audit a campione.

Art. 22 – Tempi di presentazione delle richieste

La documentazione a corredo della domanda di rimborso sia in caso di Indennità che di Assistenza indiretta che di Assistenza Diretta sopra definite, deve essere presentata in modo completo e conforme alle richieste di Mutua Nazionale, entro 120 giorni dalla data dell'evento ovvero in caso di Ricovero ordinario o diurno entro 120 giorni dalla data delle dimissioni. L'Assistito si impegna a tal fine a presentare, o a far sì che le strutture e i professionisti presso

i quali è stata eseguita la prestazione presentino entro il suddetto termine, la documentazione completa a Mutua Nazionale o al service provider dalla stessa incaricato. La mancata presentazione della domanda di rimborso e della documentazione completa (anche in caso di prestazione effettuata in forma diretta) entro il predetto termine comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento dell'Assistenza (Diretta/Indiretta/Indennitaria).

La sospensione dell'istruttoria della pratica di Rimborso non interrompe la decadenza indicata. Pertanto, nel caso di sospensione, l'Assistito ha 60 gg di tempo dalla data di comunicazione della richiesta di ulteriore documentazione per integrare la stessa e sempre entro 120 gg dall'evento. Decorso 60 gg, la richiesta verrà respinta e l'Assistito dovrà presentare nuova e completa domanda comprensiva anche della documentazione integrativa, comunque entro i 120gg dall'evento oltre i quali il suo diritto decade.

L'Assistito è inoltre tenuto a fornire ogni informazione e consentire la visita di Medici incaricati da Mutua Nazionale per qualsiasi indagine e/o accertamento che questa ritenga necessario, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 23 - Tempi di Rimborso

- **Prestazioni effettuate in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con la Centrale Salute.**

Le spese relative alla prestazione erogata in Assistenza Diretta presso Strutture/professionisti Convenzionati con il Network verranno corrisposte da Mutua Nazionale direttamente alle Strutture/professionisti a termini del presente Sussidio e solo subordinatamente all'esito positivo di rimborsabilità conseguente all'analisi della documentazione medica e di spesa completa inoltrata dalla Struttura/professionista alla Centrale Salute (in ciò il rilascio dell'Autorizzazione costituendo mero strumento di attivazione del servizio).

- **Prestazioni effettuate in Assistenza Indiretta**

Mutua Nazionale provvederà alla lavorazione delle richieste e al Rimborso di quanto dovuto a termini del presente Sussidio di norma entro 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. La sospensione per documentazione mancante da parte della Centrale Salute interrompe tali tempi che decorreranno nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione in modo completo da parte dell'Assistito.

A tal proposito si rammenta che la Centrale Salute non sarà tenuta alla verifica che la documentazione mancante si trovi in altre richieste precedentemente inviate dall'Assistito. Ogni richiesta dovrà essere presentata in modo completo in sé stesso.

SEZIONE 4.: AREA OSPEDALIERA

SEZ. 4.1 - AREA OSPEDALIERA - RICOVERO, INTERVENTO E ALTRE PRESTAZIONI OSPEDALIERE

A. RICOVERI CON/SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL, INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

In caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital, Intervento chirurgico ambulatoriale** reso necessario da malattia, infortunio, parto e aborto terapeutico che risultino compresi nei termini del presente Sussidio, Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nel limite del **Massimale annuo/nucleo** pari a € 200.000,00 (elevato a € 275.000,00 in caso di **Ricovero per Grande Intervento Chirurgico**, secondo l'**elenco** esaustivo riportato nell'Allegato 1 "**Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici**") le spese inerenti al Ricovero ed all'eventuale intervento chirurgico, come di seguito riportato:

i) Assistenza prima del Ricovero (nei 120 giorni precedenti al Ricovero)

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche (inerenti alla patologia causa del Ricovero);

ii) Assistenza durante il ricovero:

- prestazioni del chirurgo, dell'aiuto operatore chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento, nonché diritti di sala operatoria;
- materiali di intervento (ivi compreso apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento);
- esami, cure, assistenza medica ed infermieristica;
- medicinali, somministrati durante il Ricovero;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- rette di degenza (escluse le spese voluttuarie), nei limiti del massimale giornaliero di € 450,00 (il limite si intende raddoppiato per i giorni di degenza effettuati nel reparto di terapia intensiva);
- sostegno all'accompagnatore, ossia le spese di vitto e pernottamento sostenute per l'accompagnatore presso l'Istituto di cura, con il limite di € 70,00 al giorno con un massimo di 30 giorni annui (per 30 giorni si intende il periodo massimo complessivo previsto per questa prestazione).

iii) Assistenza dopo il Ricovero (nei 120 giorni successivi al Ricovero)

- visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (inerenti alla patologia causa del Ricovero);
- medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'Istituto di cura;

- prestazioni mediche (qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall'Istituto di cura);
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse spese alberghiere e previa prescrizione di medico specialista), purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.
- assistenza infermieristica a domicilio (post-intervento) con un limite di € 70,00 al giorno e per massimo 40 giorni per evento.

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, in caso di **Ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day Hospital** reso necessario da malattia, infortunio l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 20%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico** pari al **40%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

Il **sub-Massimale anno/nucleo** erogabile per il complesso degli eventi e prestazioni precedenti è pari a:

- **€ 3.000,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto naturale**; nel limite del sub-massimale sopra indicato, Mutua Nazionale provvederà a rimborsare le spese sostenute per la cura ed il controllo del neonato nel suo primo anno di vita.
- **€ 4.000,00**, in casi di Ricovero ordinario per **Parto cesareo/aborto terapeutico**;
- **€ 3.000,00**, in casi di **Intervento chirurgico ambulatoriale**;
- **€ 2.000,00**, in casi di **Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri** (in caso di anisometria superiore a tre diottrie o deficit visivo pari o superiore a quattro diottrie per ciascun occhio).

A seguito dell'Evento Parto, garantito ai sensi del presente Sussidio, Mutua Nazionale mette a disposizione dell'Assistito la possibilità di destinare € 350,00 a prestazioni inerenti la **Conservazione delle Cellule Staminali**. Il limite indicato è da intendersi come sub-massimale annuo della garanzia "Parto Naturale" o "Parto Cesareo", secondo la tipologia di Parto effettuata. La suddetta spesa sarà rimborsata senza alcuna quota di spesa a carico dell'Assistito e solo se effettuata presso Strutture Sanitarie Convenzionate con la Centrale Salute (Assistenza Diretta o Assistenza Indiretta in Network).

A fronte delle prestazioni di cui ai **punti i), ii) e iii)**, in caso di **Intervento chirurgico ambulatoriale, Parto naturale, Parto cesareo/aborto terapeutico, Intervento di Chirurgia Refrattiva e Trattamenti laser ed eccimeri**, l'Assistito, nei limiti temporali e nei massimali ivi previsti:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni effettuate in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa pari ad una **quota a carico del 20%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso delle spese con una **quota di spesa a carico pari al 40%**, in caso di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (struttura del SSN o presso strutture convenzionate con il SSN) ed erogate sotto forma di ticket sanitari.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma di Indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso. Inoltre, è previsto in questo caso il Rimborso delle spese come previsto in caso di Assistenza Indiretta fuori Network.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 4.2 - AREA OSPEDALIERA - INDENNITA'

B. INDENNITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI RICOVERO CON/SENZA INTERVENTO, DAY SURGEY, DAY HOSPITAL

Nel caso in cui l'Assistito non richieda alcun Rimborso a seguito di **Prestazioni Ospedaliere** di cui al precedente art. A. effettuate **presso Strutture del SSN o con esso accreditate**, può richiedere a Mutua Nazionale la corresponsione dell'Indennità Sostitutiva giornaliera di cui al presente articolo per far fronte alle necessità legate al recupero della salute a seguito della Malattia, dell'Infortunio, del Parto Naturale e dell'Aborto.

L'Indennità sarà pari a **€ 300,00** al giorno per ogni giornata di Ricovero, comprendente il pernottamento, sino ad un massimo di 120 giorni complessivi per annualità.

Qualora l'Assistito richieda la presente Diaria Giornaliera, si intenderà escluso il Rimborso di qualsiasi altra spesa, anche precedente o successiva al Ricovero (pre e post Ricovero) e, eventualmente, sostenuta e riferibile al medesimo Ricovero.

SEZIONE 5.: AREA SPECIALISTICA

SEZ. 5.1 - AREA OSPEDALIERA – PRESTAZIONI EXTRA-OSPEDALIERE

C. ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 10.000,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per le seguenti prestazioni di Alta Diagnostica strumentale e Terapie.

Alta Diagnostica strumentale

- Angiografia
- Broncoscopia
- Cistografia o Cistoscopia
- Coronarografia
- Ecocolordoppler cardiaco
- Ecocolordoppler vascolare
- Elettroencefalogramma
- Esofagogastroduodenoscopia
- Isterosalpingografia
- Mammografia
- Mammotome (agobiopsia mammaria stereotassica)
- Mielografia
- Pancolonscopia
- Risonanza magnetica Nucleare (RMN)
- Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo
- Tomografia assiale computerizzata (TAC)
- Tomografia ad emissione di Positroni (PET)
- Urografia

Terapie

- Dialisi
- Chemioterapia
- Radioterapia

- Laserterapia

L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da considerarsi esaustivo.

Sono escluse:

- 1) le prestazioni non espressamente indicate nell'elenco;
- 2) i controlli di routine e le prestazioni elencate ma finalizzate alla diagnosi o all'erogazione di prestazioni odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **10%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 35,00** per ogni accertamento/ ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che in forma di Assistenza Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **40%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 60,00** per ogni accertamento/ciclo di terapia, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

Mutua Nazionale provvede a rimborsare, nei limiti del Massimale annuo pari a **€ 300,00**, il 100% della spesa sostenuta per prestazioni di **Alta Diagnostica** in favore dell'**animale domestico** di proprietà dell'Assistito.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

D. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Mutua Nazionale, in caso di malattia o di infortunio rimborsabile ai sensi del presente Sussidio, anche in assenza di ricovero od intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante la motivazione clinica, nei limiti del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 5.000,00** provvede a rimborsare, le spese sostenute per Visite Mediche Specialistiche e Accertamenti Diagnostici (ad esclusione di quelli previsti all'art. "ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE").

L'Assistito:

26

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta) o effettuate in modalità **Televisita**, tramite la piattaforma di telemedicina **di Health Point**;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **10%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 30,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- sostiene una spesa a suo carico pari al **40%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 50,00** per ogni prestazione, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria non convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Sono escluse dal Rimborso le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità dietologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché i controlli di routine.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario - determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

Per la documentazione da inoltrare si rimanda alla Guida Operativa che costituisce parte integrante del presente Sussidio.

SEZ. 5.2 - AREA OSPEDALIERA - PREVENZIONE

E. PRESTAZIONI DI MEDICINA PREVENTIVA

Mutua Nazionale:

- 1) offre all'Assistito Titolare o, in caso di formula Nucleo, a un componente del Nucleo familiare la possibilità di effettuare **gratuitamente e una volta l'anno**:
 - 2 (Due) **Visite odontoiatriche e contestuale seduta di igiene dentale**, se l'Assistito Titolare è residente nella provincia di Roma;

La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso l'Health Point Medical Care di Formello, previa prenotazione, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.90198035 e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

- 2 (Due) **Televisita preventiva** a scelta tra Consulenza Psicologica o Consulenza Nutrizionale, se l'Assistito Titolare non è residente nella provincia di Roma.

La Televisita è effettuabile esclusivamente per il tramite dell'Health Point, contattando l'Health Point Medical Care al numero 06.56556371 per la prenotazione e previa autorizzazione della Centrale Salute (forma diretta).

Per tutte le ulteriori informazioni si rinvia al sito <https://www.healthpointitalia.com/>

- 2) invia **gratuitamente** all'**adesione** dell'Assistito un integratore al collagene tra quelli messi a disposizione dalla società Be Health per il presente Sussidio e riconosce uno sconto del 10% sul riacquisto.

SEZ. 5.3 - AREA OSPEDALIERA - CURE DENTARIE

F. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Mutua Nazionale, nel limite del **Massimale anno/nucleo** pari ad € **3.000,00**, provvederà al Rimborso delle spese sostenute dall'Assistito a fronte di Cure Dentarie a seguito di Infortunio, a condizione che l'Infortunio sia avvenuto durante la validità del Sussidio e sia documentato da referto di Pronto Soccorso.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
- sostiene una spesa a suo carico pari al **15%** con minimo non rimborsabile pari a € **40,00** per evento, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Si intendono escluse le cure dentarie da infortunio effettuate presso Centri non convenzionati con il Network Mutua Nazionale /Health Assistance.

Unitamente alla richiesta di Rimborso e al referto di Pronto Soccorso, l'Assistito dovrà presentare il piano di cure predisposto dall'odontoiatra, dal quale risultino i denti curati/da curare e le motivazioni cliniche del trattamento, con indicazione del dente trattato per arcata e numero, nonché i referti degli accertamenti diagnostici strumentali (RX, OPT, TAC, RMN) dai quali sia possibile evincere con chiarezza la sede da curare. Altresì dovrà indicarsi, qualora previsto, il periodo massimo di trattamento per la conclusione della cura.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: qualora la richiesta di Rimborso spese non sia accompagnata dal Modulo di Accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e quest'ultima non abbia applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese

sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

G. CURE ODONTOIATRICHE (diverse da Cure Dentarie da Infortunio)

Mutua Nazionale, nel limite del **Massimale anno/nucleo** pari a **€ 500,00**, sostiene l'Assistito per le spese relative a cure e prevenzione (visita e ablazione del tartaro nel limite di due prestazioni anno/nucleo) odontoiatriche.

L'Assistito:

- non sostiene **alcuna spesa a suo carico**, in caso di:
 - prestazione effettuata in una struttura sanitaria VIP (sia in forma di assistenza diretta che in forma di assistenza indiretta);
 - visita e ablazione del tartaro, presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance.
- sostiene una spesa a suo carico pari al **20%** con minimo non rimborsabile pari a **€ 40,00** per evento, in caso di prestazioni effettuate presso una struttura sanitaria convenzionata con il Network Mutua Nazionale/Health Assistance sia in forma di Assistenza Diretta che Indiretta;
- riceve un rimborso senza l'applicazione di **alcuna spesa a suo carico**, in caso di prestazioni sostenute a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ed erogate sotto forma di **ticket sanitari**.

Unitamente alla richiesta di Rimborso, l'Assistito dovrà presentare il piano di cure predisposto dall'odontoiatra, dal quale risultino i denti curati/da curare e le motivazioni cliniche del trattamento, con indicazione del dente trattato per arcata e numero, nonché i referti degli accertamenti diagnostici strumentali (RX, OPT, TAC, RMN) dai quali sia possibile evincere con chiarezza la sede da curare. Altresì dovrà indicarsi, qualora previsto, il periodo massimo di trattamento per la conclusione della cura.

In caso di richiesta di Rimborso di spese mediche in forma indiretta: è necessario presentare, unitamente alla richiesta, il modulo di accesso al Network compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria. In assenza, se la Struttura non ha applicato le tariffe agevolate in favore dell'Assistito, quest'ultimo avrà diritto a richiedere a Mutua Nazionale il Rimborso delle spese sostenute entro il limite delle Tariffe concordate fra Mutua Nazionale e la Struttura Sanitaria. Le maggiori spese sostenute in ragione della mancata applicazione del Tariffario – determinata dalla mancata attivazione della Convenzione da parte dell'Assistito - saranno quindi da intendersi a carico dell'Assistito stesso.

H. PREVENZIONE A DOMICILIO

Mutua nazionale mette a disposizione del Socio Titolare e/o, in caso di adesione in formula Nucleo, di un componente del Nucleo Familiare, durante il 1° anno di copertura e per il tramite di Health Point S.p.A, la possibilità di effettuare:

- 1 (*uno*) pacchetto di prevenzione a domicilio gratuito, in caso di adesione in forma single;
- 2 (*due*) pacchetti di prevenzione a domicilio gratuiti, in caso di adesione in forma nucleo

a scelta tra i seguenti pacchetti

- *CHECK-UP CARDIOVASCOLARE BASE*
- *CHECK-UP NUTRIZIONE BASE*
- *CHECK-UP BENESSERE INTESTINALE BASE*

come meglio dettagliati all'Allegato 3 "*Health Point per Mutua Nazionale – Carta dei Servizi*"

Il/I pacchetto/i di prevenzione prescelto/i potrà/potranno essere attivato/i, senza alcuna quota di spesa a carico del Socio, previa autorizzazione della Centrale Salute (Assistenza Diretta).

Il 4° anno di adesione ininterrotta al presente Sussidio, il Socio Titolare e/o un componente del Nucleo Familiare potrà nuovamente usufruire, previa autorizzazione della Centrale Salute (Assistenza Diretta) e senza alcuna quota di spesa a suo carico, dello stesso pacchetto o di altro pacchetto di prevenzione disponibile.

In qualsiasi momento, il Socio Titolare e/o qualsiasi componente del Nucleo Familiare, ha la possibilità di effettuare uno o più pacchetti di prevenzione a domicilio, tra la gamma disponibile e non necessariamente solo tra i pacchetti riportati nell'allegato 3 "*Health Point per Mutua Nazionale – Carta dei Servizi*", usufruendo delle tariffe agevolate a lui riservate dall'Health Point.

SEZ. 7.1 - AREA SOSTEGNO - NON AUTOSUFFICIENZA

I. RIMBORSO SPESE PER STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La presente prestazione si attiva all'insorgenza, nel corso di validità del presente Sussidio, di eventi imprevisti ed invalidanti dell'Assistito Titolare del Sussidio, derivanti sia da Infortunio che da Malattia, anch'essi insorti durante la vigenza del presente Sussidio e tali da comportare uno stato di non autosufficienza per il quale l'Assistito non può svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

La presente prestazione non è cumulabile con le altre previste dal presente Sussidio.

I.1. Definizione dello stato di non autosufficienza

È considerato in stato di non autosufficienza l'Assistito che, a causa di una Malattia o di Infortunio si trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento delle attività ordinarie della vita quotidiana –ADL (Activities of Daily Living) -, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

È definita persona non autosufficiente la persona che risulti incapace di svolgere in tutto o in parte alcune attività elementari della vita quotidiana:

- **lavarsi (farsi il bagno o la doccia);**
- **vestirsi e svestirsi;**
- **igiene personale;**
- **mobilità;**
- **continenza;**
- **alimentazione (bere e mangiare).**

Lo stato di non autosufficienza verrà valutato secondo il criterio del punteggio (Allegato 2 "Tabella dei Punteggi"), ossia, ad ognuna delle attività elementari della vita quotidiana, sulla base di una valutazione del proprio Comitato Medico-Legale, Mutua Nazionale accerta il grado di autonomia della persona e assegna un punteggio da 0 a 10.

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto qualora la somma dei punteggi sia uguale o superiore a 40 punti.

I.2. Accertamento dello stato di non autosufficienza

Il Comitato Medico - Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

31

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi e/o patologia (certificato del medico curante attestante l'insorgere della non autosufficienza corredata dalla tabella dei punteggi – scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute – compilata dal medico curante);
- Relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza;
- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare l'insorgenza dello stato di non autosufficienza.

Mutua Nazionale avrà diritto di richiedere accertamenti medici che attestino la permanenza dello stato di non autosufficienza e qualora l'accertamento evidenzi il recupero della autosufficienza, comunicherà all'Assistito la sospensione ovvero la revoca definitiva delle prestazioni.

Il venir meno dello stato di non autosufficienza o il decesso dell'Assistito dovrà essere immediatamente comunicato a Mutua Nazionale (dai familiari conviventi dell'Assistito). Tutti gli importi eventualmente percepiti dopo il decesso o a seguito del venir meno dello stato di non autosufficienza dovranno essere restituiti a Mutua Nazionale.

Mutua Nazionale, in ogni caso, ha la facoltà di procedere, eventualmente alla presenza del Medico curante dell'Assistito, a controlli presso il beneficiario e, in particolare, di farlo esaminare da un Medico di sua scelta. Potrà inoltre richiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare il suo stato di salute.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

Mutua Nazionale ha facoltà di richiedere, con cadenza annuale, certificazione di permanenza in vita del beneficiario.

I.3. Rimborso delle spese sanitarie e assistenziali

L'accertamento con esito positivo dello stato di non autosufficienza dà diritto, a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di non autosufficienza, al rimborso di tutte le spese sanitarie e assistenziali sostenute sia presso Centri Convenzionati (sia nella Forma Diretta che Indiretta), sia presso Centri non Convenzionati e sia presso SSN e strettamente collegate allo stato di non autosufficienza (importi cumulabili per la medesima tipologia di prestazione eventualmente riconosciuta ai sensi di altro Sussidio attivato per il tramite di Mutua Nazionale).

Nel limite di **€ 300,00 al mese** e fino a **24 mesi** in cui sia attivo lo stato di Non Autosufficienza, Mutua Nazionale provvede al sostegno dell'Assistito nel caso delle seguenti spese:

- Rimborso spese per Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Contributo RSA)
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)
- Spese per Farmaci
- Spese per adeguamento dell'immobile, nel domicilio dell'Assistito Titolare invalido;
- Sostegno psicologico

Le prestazioni di cui sopra saranno garantite da Mutua Nazionale, permanendo lo stato di non autosufficienza e fermo restando il regolare versamento dei contributi dovuti o per il minor tempo intercorso qualora dovesse venir meno, per qualsivoglia motivo, lo stato di non autosufficienza ovvero la qualifica di socio.

Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente punto H.3., l'Assistito dovrà fornire a Mutua Nazionale la documentazione comprovante la data, il costo e l'oggetto della prestazione di cui è presentata domanda di rimborso (fatture, certificato medico etc.).

H.4. Modalità di attivazione prestazione in forma diretta

Fermo restando quanto sopra, Mutua Nazionale mette a disposizione degli Assistiti un Network di Strutture e professionisti Convenzionati a cui poter accedere per le prestazioni previste dall'art. H.3.

L'Assistito, una volta accertato lo stato di non autosufficienza sulla base del punteggio raggiunto, potrà verificare con la Centrale Salute la possibilità di attivare in forma Diretta sul territorio di residenza/domicilio le seguenti prestazioni sanitarie:

- Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
- Sostegno psicologico;
- Trattamenti fisioterapici (anche domiciliari)

Pertanto, qualora l'Assistito decida di avvalersi di una Struttura e/o professionista Convenzionato e di richiedere l'erogazione in forma Diretta delle prestazioni della presente Sezione, Mutua Nazionale procederà a rimborsare direttamente alla Struttura/professionista le spese per le prestazioni sanitarie e/o socioassistenziali erogate ed espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

In nessun caso, la Struttura Sanitaria e/o il professionista Convenzionato/a, potrà promuovere a qualsiasi titolo azione di rivalsa nei confronti dell'Assistito, salvo che per i crediti relativi a spese non previste ai sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente il limite dei rimborsi previsti o per tutte le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Salute.

J. CONTRIBUTIVO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LE SPESE DI ISTRUZIONE

In caso di premorienza dell'**Assistito Titolare** del Sussidio, nel corso di validità dello stesso, a seguito di Malattia o Infortunio, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 18, Sez. 3 (Esclusioni), Mutua Nazionale provvederà:

- al versamento di un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 2.000,00** a titolo di sostegno economico a favore degli eredi;
- a supportare l'istruzione del/i figlio/i dell'Assistito deceduto, riconoscendo un rimborso delle spese per gli studi pari ad **€ 500,00 al mese per massimo 6 mesi** (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria, Università).

Per eredi si intendono il coniuge/partner unito civilmente (o in alternativa il convivente more uxorio) ed i figli. In mancanza di una di queste figure, l'Indennità spetta ai genitori e/o ai fratelli e sorelle del defunto, purché conviventi e a carico del defunto.

In caso di decesso dell'Assistito, gli eredi, al fine di ottenere il Rimborso di cui al presente articolo, dovranno inviare alla Centrale Salute i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta (scaricabile dall'area riservata di Mutua Nazionale);
- Copia del Certificato attestante l'avvenuto decesso del Titolare del Sussidio;
- Dichiarazione sostitutiva del superstite ex art. 47 D.P.R. 445/2000 (attestante la qualifica di superstite come sopra definito).
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale si evincano i dati identificativi degli eredi;
- IBAN dell'erede designato per l'accredito del Contributo;

e, in presenza di figlio/i studente/i

- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e/o dichiarazione sostitutiva attestante il grado di parentela, completi di data e firma olografa del Socio, idonei a certificare il legame parentale tra il Titolare del Sussidio ed il figlio/i studente/i.

Si precisa che, ai fini dell'attivazione della presente prestazione, gli eredi legittimi e/o beneficiari dovranno delegare, con procura autenticata da notaio o altra autorità competente, un solo erede ai fini della riscossione dell'intera somma concessa.

SEZ. 7.3 - AREA SOSTEGNO - INVALIDITA'

K.1. CONTRIBUTIVO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

È destinatario della presente prestazione l'Assistito che versa in condizioni di **invalidità permanente** in seguito a un infortunio verificatosi durante il periodo di validità del Sussidio, di grado uguale o superiore al **10%**, secondo la Tabella di cui all'art K.1.1.

L'accertamento con esito positivo dello stato di invalidità permanente dà diritto:

34

- ad un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 1.500,00** a titolo di sostegno economico;
- a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di invalidità permanente, ad un **Supporto** riconosciuto in forma di rimborso, nel limite di **€ 750,00** al mese e fino a 6 mesi, per le seguenti spese sanitarie e assistenziali (strettamente collegate allo stato di invalidità permanente):
 - Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
 - Sostegno psicologico (per un massimo di due prestazioni al mese);
 - Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento;
 - Presidi finalizzati al supporto per deficit motori;
 - Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato.

K.1.1 Accertamento dello stato di invalidità permanente da Infortunio

Le prestazioni per Invalidità permanente da Infortunio sono dovute se l'Invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'Infortunio – durante la validità del presente Sussidio o anche successivamente al termine della copertura - nei casi di Infortunio che l'Assistito abbia subito nell'esercizio della propria attività professionale e/o in ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità, fatta eccezione per quelle ricomprese all'art. 18 - Esclusioni.

Il Comitato Medico – Legale, eventualmente avvalendosi della consulenza tecnico-specialistica ritenuta necessaria, esaminerà e valuterà tempestivamente la documentazione ricevuta (si veda a tal proposito la Guida Operativa) entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della documentazione completa ed eventualmente predisporrà una visita.

In particolare, dovrà essere comunicata a Mutua Nazionale la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di rimborso (scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute);
- Diagnosi (certificato del medico curante attestante l'insorgere dell'invalidità permanente – scaricabile dalla sezione personale del sito di Mutua Nazionale o richiedibile alla Centrale Salute – compilata dal medico curante);
- Relazione medica sull'infortunio e sulle sue dirette conseguenze;
- Documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici, etc.) utile alla valutazione del quadro clinico;
- Ogni altro documento che Mutua Nazionale ritenga necessario produrre per attestare lo stato di invalidità permanente.

In caso di rifiuto da parte dell'Assistito a sottoporsi ad un controllo o all'invio dei documenti richiesti, l'erogazione delle prestazioni è revocata dalla data della richiesta del controllo o della documentazione da parte di Mutua Nazionale.

L'Assistito deve fornire tutte le informazioni necessarie relative al proprio stato di salute e si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese.

35

Il grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Valori Destro	Valori Sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange dell'altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

Anchilosi:	Valori Destro	Valori Sinistro
Dalla scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità scapola	25%	20%
Del gomito in angolazione tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

Paralisi completa:	Valori Destro	Valori Sinistro
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	Valori
al di sopra della metà coscia	70%
al di sotto della metà coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

Perdita anatomica o funzionale di:	Valori
Un piede	40%
Ambedue i piedi	100%
Un alluce	5%

Un dito del piede diverso dall'alluce	1%
Falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:	Valori
Dell'anca in posizione favorevole	35%
Del ginocchio in estensione	25%
Della tibio-tarsica con anchilosi ad angolo retto con anchilosi della sottoastralgica	15%

Sordità completa:	Valori
Un orecchio	10%
Ambedue le orecchie	40%

Stenosi nasale assoluta:	Valori
Monilaterale	4%
Bilaterale	10%

Perdita anatomica di:	Valori
Un rene	15%
Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	Valori
Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%

Varie:	Valori
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
perdita totale della voce	30%
Ernia addome da sforzo ed ernie traumatiche solo in caso che non siano operabili	Max 10%

In caso di Infortuni occorsi in occasione dello svolgimento di una delle attività di seguito elencate, le somme rimborsabili da Mutua Nazionale si intendono sin da ora ridotte del 25%:

37

- in cantieri, anche edili, piattaforme fisse e mobili;
- su impalcature, tetti e ponteggi, gru meccaniche utilizzate in edilizia;
- in stalle, officine, porti, boschi e parchi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

Se l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, non determinabile sulla base dei valori sopra previsti, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle sopra elencate, le percentuali sono calcolate entro il limite di quelle sopra indicate ed in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori sopra elencati e ai criteri sopra riportati, la stessa viene comunque determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assistito allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità permanente sono ridotte tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori sopra indicati e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

K.2. CONTRIBUTO DI ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE PER STATO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

È destinatario della presente prestazione l'Assistito che versa in condizioni di **invalidità permanente** (al 100%), sorta durante la validità del Sussidio, in seguito a un Malattia, purché non espressamente esclusa ai sensi dell'art. 18 - Esclusioni, e che sia insorta, manifestata o diagnosticata all'Assistito nel corso di validità del presente Sussidio.

In caso di Malattia, manifestata, diagnosticata, sottoposta ad accertamenti o curata anche anteriormente alla sottoscrizione del Sussidio, la presente prestazione opererà secondo le condizioni e le modalità di riconoscimento delle patologia pregresse di cui al precedente art. 17 - Patologie Pregresse.

L'accertamento con esito positivo dello stato di invalidità permanente dà diritto:

38

- ad un **Contributo di assistenza** pari ad **€ 1.500,00** a titolo di sostegno economico;
- a decorrere dalla data della richiesta derivante dallo stato di invalidità permanente, ad un **Supporto** riconosciuto in forma di rimborso, nel limite di **€ 750,00** al mese e fino a 6 mesi, per le seguenti spese sanitarie e assistenziali (strettamente collegate allo stato di invalidità permanente):
 - Assistenza domiciliare (Badante, Operatore Socio-Sanitario);
 - Sostegno psicologico (per un massimo di due prestazioni al mese);
 - Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - Protesi, carrozzine, accessori per carrozzine, ausili di sollevamento;
 - Presidi finalizzati al supporto per deficit motori;
 - Trasporto in Ambulanza/Mezzo attrezzato.

K.2.1 Accertamento dello stato di invalidità permanente da Malattia

Nel corso di validità del Sussidio le invalidità permanenti da malattie già accertate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento sia in caso di concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nell'ipotesi in cui la malattia colpisca l'Assistito a cui l'invalidità permanente da malattia sia stata precedentemente accertata, la valutazione dell'ulteriore invalidità verrà effettuata in modo disgiunta dalla precedente, senza quindi tener conto del maggior pregiudizio arrecato alla preesistente condizione invalidante.

Le percentuali di invalidità verranno stabilite a seguito di accertamento medico-legale da parte di Mutua Nazionale in un periodo di tempo compreso tra 9 e 24 mesi dalla data di denuncia della malattia (ridotto a un periodo compreso tra 4 e 6 mesi in caso di patologia tumorale) e il grado di invalidità permanente verrà valutato tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'attività lavorativa dell'Assistito.

SEZIONE 8.: AREA SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

L. CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI

Per tutto il corso di validità del presente Sussidio, l'Assistito avrà a disposizione a costi agevolati la possibilità di usufruire di convezioni presso Partner di Mutua Nazionale.

Grazie alle Convenzioni siglate sarà possibile per l'Assistito richiedere direttamente, anche per il tramite della Centrale Salute, il servizio di conservazione delle cellule staminali in forma privata all'estero, secondo i criteri normativi attualmente in vigore, nonché usufruire dei pacchetti sottoelencati a costi agevolati.

a) Crio - conservazione delle cellule staminali

Le cellule staminali vengono così conservate, suddivise in più lotti, al fine di eliminare i rischi da perdita totale del campione a causa di eventi catastrofici.

Tutti i laboratori hanno ottenuto i più severi accreditamenti internazionali (GMP-ISO17025) e garantiscono il medesimo elevato livello di qualità e di sicurezza.

I laboratori utilizzati possono, inoltre, offrire servizi di amplificazione e coltura cellulare secondo i più rigorosi e moderni standard scientifici internazionali, puntando a divenire il punto di riferimento per gli sviluppi della medicina rigenerativa.

b) Informazione scientifica

I nostri partner vogliono costituire una fonte privilegiata per i Genitori ed i professionisti del settore sanitario, per l'accesso ad informazioni attendibili, iscritte, aggiornate ed esaustive sulla ricerca scientifica e la sua applicazione in materia di cellule staminali, attraverso supporti informativi documentali e colloqui individuali con i nostri specialisti.

c) Consulenza medica

I nostri Partner non vogliono limitarsi, quindi, alla sola conservazione delle cellule staminali, ma vogliono essere il centro di competenze scientifiche e mediche unico e ideale per ogni ulteriore esigenza che possa maturare a conservazione avvenuta.

Qualora nel corso del periodo di stoccaggio dovesse presentarsi una patologia per la quale la disponibilità di proprie cellule staminali possa consentire l'utilizzo di un trattamento o di una terapia a base di staminali, potranno assicurare la migliore assistenza nella selezione, a livello internazionale, dei professionisti, degli ospedali e delle cliniche più avanzate supportando, se richiesto, la struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

Inoltre, si prenderanno cura del trasporto dei campioni presso la struttura sanitaria indicata dal Genitori, supportando gli stessi, attraverso il proprio personale tecnico, nel coordinamento di tutte le complesse attività terapeutiche.

M. PRESTAZIONI EROGATE PER L'ASSISTENZA H24

Mutua Nazionale, durante la copertura, intende garantire anche un servizio di assistenza H24 e 365 giorni l'anno a fianco dell'Assistito.

Ciascuna delle successive prestazioni di Assistenza è fornita non più di **tre volte** per annualità (ad eccezione del servizio di consulenza medica telefonica relativa a interventi subiti durante l'anno che è fornito **illimitatamente**) e non in condizioni di urgenza.

M.1. CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il servizio di attivazione di consulto con medici di medicina generale per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario generale. I Medici non possono in alcun caso fornire diagnosi o prescrizioni. Il medico può a sua discrezione:

- richiedere all'Assistito l'invio di immagini e fotografie che possano aiutare e/o velocizzare la risoluzione del problema;
- avviare un follow-up dopo qualche giorno qualora necessario per la risoluzione del problema.

M.2. INVIO DI UN MEDICO AL DOMICILIO

40

Qualora l'Assistito necessiti di un Medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) o nei giorni festivi (tutto il giorno), e non riesca a reperire il suo Medico curante, la Centrale Operativa provvede, dopo l'accertamento tramite un primo contatto telefonico da parte di un Medico di guardia del proprio Network convenzionato, ad attivare il servizio di invio di un medico a domicilio tramite proprio Network convenzionato.

In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assistito con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia.

M.3. INVIO AMBULANZA (VALIDITA' TERRITORIALE ITALIA)

Qualora l'Assistito, in seguito ad Infortunio o Malattia necessiti di:

- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero;
- rientrare, successivamente al Ricovero di primo soccorso, al proprio domicilio a seguito di dimissione da un centro ospedaliero e, qualora a giudizio del Medico curante, l'Assistito non possa utilizzare un mezzo diverso dall'autoambulanza,

la Centrale Operativa attiva l'invio dell'autoambulanza in forma diretta sino ad **un massimo di 100 km** di percorso complessivo (andata e ritorno).

Si intendono esclusi i trasporti per terapie continuative.

Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico della richiesta, l'Assistito o chi per esso, si impegna a prendere contatto appena possibile con la Centrale Operativa dedicata ai Servizi H24, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

IL NUMERO DA CONTATTARE PER ATTIVARE I SERVIZI DELL'ASSISTENZA H24 IN CASO DI NECESSITA' È IL NUMERO VERDE: 800.598.635, ATTIVO 24 ore su 24, 365 gg. all'anno, in lingua italiana.

M.4. ESCLUSIONI PER LA PRESTAZIONE ASSISTENZA H24

Per tutte le prestazioni esposte nel precedente punto M.1 (Assistenza H24) è **esclusa** ogni prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) *Cause ed eventi non adeguatamente documentati, fatta eccezione per il servizio di consulto medico.*
- b) *Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati dall'Assistito; suicidio o tentato suicidio.*
- c) *Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).*
- d) *Intossicazioni, Malattie ed Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.*
- e) *Malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e preesistenti alla data di inizio della copertura e note all'Assistito.*
- f) *Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione.*

- g) *Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee-jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme).*
- h) *Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.*
- i) *Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.*
- j) *Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.*
- k) *Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.*
- l) *Viaggi intrapresi in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.*
- m) *Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.*
- n) *Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico- biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.*
- o) *Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.*
- p) *Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).*

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”

Cardiochirurgia

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
- Sostituzione valvolare multipla
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare

- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache
- Tromboendarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale meningomidollari
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
- Rizotomia chirurgica intracranica
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica

- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi sul mediastino per tumori
- Asportazione totale del timo
- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
- Pancreaticoduodenectomia radicale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Colectomia totale con linfadenectomia

- Esofagectomia totale
- Gastrectomia totale con linfadenectomia
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica

- Eviscerazione pelvica
- Vulvectomia allargata con linfadenectomia
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica

- Artroprotesi totale di anca
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

- Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni
- Laringectomia totale, laringofaringectomia
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio

Chirurgia Urologica

- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefro-ureterectomia totale
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
- Surrenalectomia

Trapianti d'organo

- Tutti

ALLEGATO 2 – TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lavarsi

1° grado

l'Associato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per entrare e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno:

punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado

l'Associato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore o per la parte inferiore del corpo:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore che per la parte inferiore del corpo:

punteggio 10

Igiene personale

1° grado

l'Associato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:

45

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per almeno 1 o al massimo 2 dei suindicati gruppi di attività:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività:

punteggio 10

Mobilità

1° grado

l'Associato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici, come ad esempio la sedia a rotelle o le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:

punteggio 5

3° grado

l'Associato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:

punteggio 10

Continenza

1° grado

l'Associato è completamente continente:

punteggio 0

2° grado

l'Associato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:

punteggio 5

3° grado

l'Associato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come pannoloni, catetere o colostomia:

punteggio 10

Alimentazione

46

1° grado

l'Associato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:

punteggio 0

2° grado

l'Associato necessita di assistenza per 1 o più delle seguenti attività:

- sminuzzare/tagliare i cibi;
- sbucciare la frutta;
- aprire contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere:

punteggio 5

3° grado

l'Associato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale:

punteggio 10

Health  POINT

per



MUTUA NAZIONALE

Società di Mutuo Soccorso

CARTA DEI SERVIZI

L'importanza della Prevenzione

Health Point è *innovazione e competenza per la diffusione della cultura della prevenzione* e per il miglioramento quotidiano della salute e il benessere di singoli individui e famiglie: siamo sempre attenti ai bisogni di tutti i nostri utenti, sviluppiamo per loro le migliori soluzioni e li accompagniamo nel loro *percorso di vita in salute*.

La salute è un bene essenziale dell'individuo e averne cura significa molto più che intervenire quando si presenta un disturbo: per preservare a lungo il benessere individuale, riducendo il rischio di incorrere in problematiche talvolta anche serie, il valore di un'efficace prevenzione primaria e secondaria, è cruciale.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con *prevenzione primaria* si intendono tutte quelle *azioni e strategie quotidiane finalizzate a evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di patologie*, come seguire un'alimentazione sana ed equilibrata, praticare attività fisica e correggere abitudini errate come fumo e consumo di alcolici.

La *prevenzione secondaria* si realizza sottoponendosi a *screening periodici che consentono di individuare precocemente eventuali fattori di rischio e possibili malattie* - anche in assenza sintomi, con l'obiettivo di limitare al massimo l'evoluzione e l'impatto negativo di simili eventi.

I servizi Health Point per il Socio Mutua Nazionale

Mutua Nazionale, per il tramite di Health Point, propone una vasta gamma di check-up personalizzati secondo le esigenze di ciascun Socio: ogni check-up è stato sviluppato per fornire preziose informazioni sul proprio stato di salute, con la possibilità di monitorarlo nel tempo.

Utilizzando protocolli di alta qualità ed elaborati per essere eseguiti con rapidità, completezza e senza invasività, in pochi passaggi, senza uscire di casa, il Socio potrà raccogliere in autonomia una minima quantità di campione per inviarlo al laboratorio a mezzo corriere.

Tutti i check-up si concludono poi con una *televisita specialistica*: in questa occasione il Medico Specialista condivide con il Socio una sintesi accurata degli esiti degli esami e può fornire indicazioni sul percorso più appropriato, qualora emergessero diagnosi che necessitino di ulteriori approfondimenti.


Segue una breve descrizione dei Pacchetti di Prevenzione disponibili, completata da una legenda che indica:



check-up con
test sul sangue



check-up con
test DNA



check-up con
raccolta in
autoprelievo di
sangue capillare



check-up con
raccolta in
autoprelievo
delle feci

- Per contattare Health Point
- mail: info@healthpointitalia.com
- telefono: : +39 351 1613347 (anche WhatsApp)



CHECK-UP CARDIOVASCOLARE BASE

Un'alimentazione informata, consapevole ed equilibrata può far molto per prevenire le principali problematiche di salute dei nostri tempi. Un regime dietetico adeguato ed equilibrato permette di ricevere sostanze che svolgono un ruolo protettivo e/o preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche.

In questo check-up dall'approccio multidisciplinare, si valuta la salute cardiovascolare dell'individuo e a seguire si elabora una dieta ottimale personalizzata, come misura di prevenzione primaria o correttiva del rischio cardiologico e di altre patologie.

Cosa prevede il Pacchetto di Prevenzione:

- ✓ Esami di Laboratorio *in autoprelievo* su campione di sangue capillare
 - ✓ Proteina C Reattiva (PCR)
 - ✓ Colesterolo Totale, HDL e LDL
 - ✓ Trigliceridi
 - ✓ CK (Creatinchesinasi)
 - ✓ Troponina I
- ✓ Televisita Cardiologica
- ✓ Televisita con Nutrizionista per elaborazione Piano Nutrizionale

Come funziona:

Il prelievo viene eseguito in autonomia dal Socio, utilizzando il kit che Health Point spedisce a domicilio. Il kit contiene una provetta e una comoda lancetta pungidito, per raccogliere la minima quantità di sangue capillare da inviare in Laboratorio.

Si consiglia di effettuare il test di mattina, avendo avuto cura di prenotare il ritiro del campione nella giornata precedente.

Il campione viene inviato al Laboratorio e il referto sarà disponibile entro 5 giorni lavorativi.

Le televisite con gli Specialisti Cardiologo e Nutrizionista, che completano il check-up, saranno prenotate dal Team Health Point per una data successiva ai 5 giorni necessari alla refertazione degli Esami di Laboratorio.

Terminato il check-up, il Socio potrà in ogni momento accedere alla propria Cartella Sanitaria sulla piattaforma di telemedicina mydigitalhealth.it per consultare e disporre dei referti e delle eventuali prescrizioni mediche.



CHECK-UP NUTRIZIONE BASE

L'intolleranza alimentare è una reazione infiammatoria cronica, determinata dal passaggio, attraverso la mucosa intestinale troppo permeabile, di macromolecole alimentari non digerite e che innescano una risposta immunitaria mediata dalla produzione di anticorpi IgG4.

Per un percorso preventivo e per una educazione nutrizionale mirata e dedicata, questo test sulle intolleranze alimentari offre l'opportunità di ottenere uno screening su 130 alimenti differenti utilizzando un metodo di analisi basato sulla determinazione e quantificazione nel sangue dei pazienti di anticorpi diretti contro specifiche molecole (le immunoglobuline IgG4).

Cosa prevede il Pacchetto di Prevenzione:

- ✓ Test DNA *in autoprelievo* su campione di sangue capillare
- ✓ Il test determina quantitativamente la concentrazione degli anticorpi IgG contro 130 alimenti specifici
- ✓ Televisita con Nutrizionista per elaborazione Piano Nutrizionale

Come funziona:

Il prelievo viene eseguito in autonomia dal Socio, utilizzando il kit che Health Point spedisce a domicilio.

Il kit contiene un miniago pungidito, utile a provocare la produzione di poche gocce di sangue capillare da imbibire su un foglio assorbente da inviare in Laboratorio.

Il campione viene inviato al Laboratorio e il referto sarà disponibile entro 10 giorni lavorativi.

La televisita con lo Specialista, che completa il check-up, sarà prenotata dal Team Health Point per una data successiva ai 30 giorni necessari alla refertazione del test.

Terminato il check-up, il Socio potrà in ogni momento accedere alla propria Cartella Sanitaria sulla piattaforma di telemedicina mydigitalhealth.it per consultare e disporre dei referti e delle eventuali prescrizioni mediche.



CHECK-UP BENESSERE INTESTINALE BASE

Questo test permette di identificare la composizione della popolazione batterica intestinale (microbiota) e di effettuare una correlazione con le maggiori funzioni fisiologiche, identificando lo stato di salute del microbioma intestinale.

Aiuta a identificare un'alterazione dell'equilibrio della flora intestinale in presenza di sindrome intestinale, disturbi ricorrenti e indebolimenti del sistema immunitario. Consente di definire una dieta adeguata e la sua integrazione con probiotici, microrganismi vivi e vitali che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale e aiuta a prevenire o trattare disturbi intestinali e a migliorare lo stato di salute.

Cosa prevede il Pacchetto di Prevenzione:

- Test DNA *in autoprelievo* su campione di feci
- Il test individua e quantifica le principali specie batteriche associate ad uno stato infiammatorio
- Televisita Gastroenterologica

Come funziona:

Il prelievo viene eseguito in autonomia dal Socio, utilizzando il kit che Health Point spedisce a domicilio.

Il kit contiene un contenitore per la raccolta delle feci.

Il campione viene inviato al Laboratorio e il referto sarà disponibile entro 10 giorni lavorativi.

La televisita con lo Specialista, che completa il check-up, sarà prenotata dal Team Health Point per una data successiva ai 10 giorni necessari alla refertazione del test.

Terminato il check-up, il Socio potrà in ogni momento accedere alla propria Cartella Sanitaria sulla piattaforma di telemedicina mydigitalhealth.it per consultare e disporre dei referti e delle eventuali prescrizioni mediche.

Health  POINT

per



MUTUA NAZIONALE

Società di Mutuo Soccorso